

SLIDES E TESTI CONVEGNI 22 GENNAIO E 14 NOVEMBRE 2016

IVA ESTERO E DOGANE: ADEMPIMENTI NEI RAPPORTI CON L'ESTERO. VERIFICHE ED ACCERTAMENTO IVA ED IMPOSTE INDIRETTE NEL CONTESTO INTERNAZIONALE.

STRATEGIE D'IMPRESA PER AFFRONTARE I MERCATI INTERNAZIONALI: LA CONOSCENZA DELLA MATERIA DOGANALE. FOCUS SULLE NOVITA' INTRODOTTE DAL NUOVO CDU ED IL RAPPORTO DOGANE E



A cura della Commissione Consultiva Imposte Indirette
Coordinatore: Claudia Contessa - Delegato del Consiglio: Paolo Vavassori
Membri: Emma Cancarini - Chiara Cesari - Giovanni Fassini - Marco Manenti - Raffaella Mulas –
Andrea Nolli - Sara Rebuschi - Fausto Sala - Cinzia Simioni - Andrea Soldera
Gennaio 2017



ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI
BRESCIA

**Venerdì
22 Gennaio 2016**
ore 14,00 - 19,30
Villa Fenaroli Rezzato - Brescia

Official Sponsor

GRUPPO **24** ORE

Si ringraziamo:



Sede del Convegno:
Villa Fenaroli Palace Hotel
Via Mazzini, 14 - Rezzato (BS)
Telefono +39 030 2793223
Autostrada: A4 Milano/Venezia,
uscita Brescia est

La Commissione Consultiva Imposte Indirette
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brescia

(Commissione Consultiva Imposte Indirette:
Claudia Contessa, Paolo Vavassori, Emma Cancarini, Chiara Cesari, Marco Manenti,
Raffaella Mulas, Denise Mutti, Andrea Nalli, Sara Rebuschi, Fausto Ernesto Sala,
Riccardo Sandrini, Cinzia Simioni e Andrea Soldera)

organizza il Convegno

**IVA ESTERO E DOGANE: ADEMPIMENTI NEI RAPPORTI
CON L'ESTERO. VERIFICHE ED ACCERTAMENTO IVA ED
ALTRE IMPOSTE INDIRETTE NEL CONTESTO INTERNAZIONALE.
NOVITÀ FISCALI PER L'ANNO 2016.**



Programma

- 14,00 Saluto e introduzione
Dott. Antonio Passantino
Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brescia
- 14,15 Saluto ai partecipanti
Dott. Enzo Spoto
Direttore dell'Ufficio delle Dogane di Brescia
- 14,30 Saluto ai partecipanti
Dott. Domenico Arena
Direttore Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Brescia
- 15,00 **Rag. Giovanni Valcarengi**
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brescia
La revisione del sistema sanzionatorio in materia di imposte indirette. Novità fiscali per il 2016
- 15,45 **Tenente Colonnello T. St. Dott. Michele Esposito**
Comandante del Nucleo di Polizia Tributaria di Brescia
Evoluzione delle frodi IVA e dei meccanismi di contrasto (meccanismi di frode al reverse charge)
- 16,15 *Coffee break*
- 16,45 **Tenente Colonnello T. St. Dott. Michele Esposito**
Comandante del Nucleo di Polizia Tributaria di Brescia
La revisione della disciplina penal-tributaria
- 17,25 **Andrea Morelli**
Agenzia delle Dogane di Brescia - Responsabile Audit - Analisi dei rischi
Come e quando nasce il rapporto giuridico doganale; esame delle diverse fasi delle operazioni doganali; analisi delle procedure per l'accertamento dell'imposta. Come affrontare le controversie doganali.
- 18,10 **Prof. Avv. Benedetto Santacroce**
Professore Universitario degli Studi Niccolò Cusano di Roma - Avvocato e Pubblicista
Servizi con l'Estero: relazione tra normativa IVA e normativa doganale. L'attività di accertamento. Lavorazioni con l'Estero: prestazione di servizi resi allo Stato Estero e il loro impatto sui flussi aziendali e nel regime della reimpostazione. Rikivo degli Intangibles ai fini doganali: l'impatto della sentenza Equoland sugli accertamenti doganali in materia di IVA. Il caso Royalties. Frodi IVA: onere della prova e giurisprudenza della Corte di Giustizia (Causa C-277/14) e della Corte di Cassazione (Sentenza 18642/15).
- 18,55 Dibattito e quesiti ai relatori
- 19,30 Chiusura lavori

La partecipazione all'evento è gratuita e darà diritto all'acquisizione di 6 crediti formativi professionali non frazionabili da parte degli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Coordinatori: **Dott.ssa Claudia Contessa**
Coordinatore della Commissione Consultiva Imposte Indirette dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brescia

Dott. Paolo Vavassori
Delegato del Consiglio alla Commissione Consultiva Imposte Indirette dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brescia



ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI

COMMISSIONE CONSULTIVA IMPOSTE INDIRETTE

in collaborazione con



AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI
UFFICIO DELLE DOGANE DI BRESCIA

Convegno

STRATEGIE D'IMPRESA PER AFFRONTARE I MERCATI INTERNAZIONALI: LA CONOSCENZA DELLA MATERIA DOGANALE

Focus sulle novità introdotte dal nuovo Codice Doganale dell'Unione (CDU)
ed il rapporto Dogane e Imprese alla luce della nuova disciplina:
l'accertamento doganale, l'A.E.O., il contenzioso e le sanzioni

Lunedì 14 Novembre 2016
dalle 14.00 alle 18.00
Cinema Nuovo Eden
Brescia - Via Nino Bixio, 9

La partecipazione all'evento darà diritto all'acquisizione
di quattro crediti formativi non frazionabili.



PROGRAMMA:

- 14.00 Registrazione
- 14.30 Saluto ai partecipanti
Dott. Antonio Passantino
Presidente Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Brescia
Dott. Enzo Spoto
Direttore dell'Ufficio delle Dogane di Brescia
- 15.00 Relazioni
- 16.00 Intervallo
- 16.30 Relazioni
- 17.30 Risposte ai quesiti
- 18.00 Chiusura lavori

Introduzione e coordinamento:

Dott.ssa Claudia Contessa
*Coordinatore della Commissione Consultiva Imposte Indirette
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brescia*

Dott. Paolo Vavassori
*Delegato del Consiglio alla Commissione Consultiva Imposte Indirette
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brescia*

Membri della Commissione Consultiva Imposte Indirette: Emma Cancarini, Chiara Cesari, Giovanni Fassini, Marco Manenti, Raffaella Mulas, Andrea Nollì, Sara Rebuschi, Fausto Sala, Cinzia Simioni, Andrea Soldera

Relatori:

Prof. Avv. Benedetto Santacroce
*Professore Università degli Studi Niccolò Cusano di Roma
Avvocato e Pubblicista*

Andrea Morelli
*Agenzia delle Dogane di Brescia - Referente A.E.O.
Responsabile Audit - Analisi dei rischi*

Relazioni:

**Il Codice Doganale UE regimi speciali e facilitazioni:
l'attuazione del codice e le principali tappe
verso la dematerializzazione degli adempimenti.
Le scelte operative delle imprese: focus su perfezionamento e deposito**
(Santacroce)

**L'accertamento Doganale (qualità, quantità, valore e origine)
La documentazione necessaria per lo sdoganamento:
il Fascicolo Elettronico. Le Destinazioni Doganali.
Quale destinazione adottare in funzione delle esigenze commerciali**
(Morelli)

**Il contenzioso e le sanzioni: analisi di specifiche fattispecie
La responsabilità e il sequestro (circolare 22/D/2016)**
(Santacroce)

**A.E.O. - Operatore economico autorizzato e sdoganamento
cio luogo approvato: la base della PIANIFICAZIONE doganale.
L'esportatore autorizzato (Morelli)**

con il contributo di



FLAMEG s.r.l.
www.flameg.it

progetto studio
SOFTWARE & SERVIZI

GRUPPO24ORE

INDICE INTERVENTI



Introduzione

pag. 6 – 8

Rag. Giovanni Valcarengi - *Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brescia.*

La revisione del sistema sanzionatorio in materia di imposte indirette. Novità fiscali per il 2016.

pag. 9 -38

Tenente Colonnello T. St. Dott. Michele Esposito - *Comandante del Nucleo di Polizia Tributaria di Brescia*

Evoluzione delle frodi IVA e dei meccanismi di contrasto (meccanismi di frode al reverse charge).

La revisione della disciplina penal-tributaria.

pag. 39 -109

Andrea Morelli - *Agenzia delle Dogane di Brescia — Responsabile Audit — Analisi dei rischi*

Come e quando nasce il rapporto giuridico doganale; esame delle diverse fasi delle operazioni doganali;

analisi delle procedure per l'accertamento dell'imposta. Come affrontare le controversie doganali.

pag. 110 – 223

Avv. Prof. Benedetto Santacroce *Avv. del Consiglio dell'Ordine di Roma Pubblicista presso l'Ordine dei giornalisti di Roma.*

Servizi con l'estero: relazione tra normativa IVA e normativa doganale. L'attività di accertamento.

Lavorazioni con l'Estero: prestazione di servizi resi allo Stato Estero e il loro impatto sui flussi aziendali e nel regime della reimportazione.

Rilievo degli Intangibles ai fini doganali: l'impatto della sentenza Equoland sugli accertamenti doganali in materia di IVA.

Il caso Royalties. Frodi IVA: onere della prova e giurisprudenza della Corte di Giustizia (Causa C-277/14) e

della Corte di Cassazione (Sentenza 18642/15).

pag. 224-267

Avv. Prof. Benedetto Santacroce *Avv. del Consiglio dell'Ordine di Roma Pubblicista presso l'Ordine dei giornalisti di Roma.*

Il Codice doganale UE regimi speciali e facilitazioni: l'attuazione del codice e le principali tappe verso la dematerializzazione degli adempimenti. Le scelte operative delle imprese: focus su perfezionamento e deposito.

Il contenzioso e le sanzioni: analisi di specifiche fattispecie La responsabilità e il sequestro (circolare 22/D/2016); **pag. 268 - 312**

Andrea Morelli - *Agenzia delle Dogane di Brescia — Responsabile Audit — Analisi dei rischi*

L'accertamento Doganale (qualità, quantità, valore e origine)

La documentazione necessaria per lo sdoganamento: il Fascicolo Elettronico. Le Destinazioni Doganali. Quale destinazione adottare in funzione delle esigenze commerciali. A.E.O. – Operatore economico autorizzato e sdoganamento c/o luogo approvato: la base della PIANIFICAZIONE doganale. L'esportatore autorizzato. **pag. 312-404**

Presentazione del Quaderno dei lavori della Commissione Consultiva delle Imposte Indirette Anno 2016:

La Commissione Consultiva delle Imposte Indirette nel 2016 ha scelto di presentare per la terza volta negli ultimi anni di lavori un Convegno (22 Gennaio 2016) dove sono convenuti gli attori principali della fiscalità e per la prima volta è stata coinvolta l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Brescia (Convegno del 22 Gennaio 2016) e successivamente ha deciso di dedicare un intero Convegno alla materia doganale (Convegno del 14 Novembre 2016).

In questo Quaderno è stato raccolto il materiale dei due Convegni e grazie alla preziosa collaborazione dei Relatori Andrea Morelli, Giovanni Valcarenghi e Benedetto Santacroce il materiale del primo Convegno è stato aggiornato alle novità dell'ultimo trimestre 2016.

La Commissione ringrazia l'ODCEC di Brescia che ha reso possibile la realizzazione dei Convegni, i Relatori coinvolti (Col. Dott. Michele Esposito, Andrea Morelli, Prof. Avv. Benedetto Santacroce, Rag. Giovanni Valcarenghi) che hanno collaborato con entusiasmo alla realizzazione di entrambi ed hanno aderito alla iniziativa con molta disponibilità lavorando con i componenti della Commissione alla predisposizione dei temi ed ai loro interventi di elevata qualità e che hanno acconsentito tutti alla pubblicazione delle loro slides in questo Quaderno, ringrazia l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Brescia, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Brescia, la Guardia di Finanza Provinciale di Brescia, il Colonnello Dott. Giuseppe Arbore, il Dott. Domenico Arena, il Dott. Enzo Spoto per la sensibilità mostrata e le autorizzazioni agli interventi, la Segreteria dell'Ordine per la collaborazione e assistenza prestata nelle attività di organizzazione e realizzazione, e gli Sponsor che hanno permesso la partecipazione gratuita dei Colleghi.

Temi dei Convegni:

22 GENNAIO 2016:

IVA ESTERO E DOGANE: ADEMPIMENTI NEI RAPPORTI

**CON L'ESTERO. VERIFICHE ED ACCERTAMENTO IVA ED ALTRE IMPOSTE INDIRETTE NEL CONTESTO INTERNAZIONALE.
NOVITÀ FISCALI PER L'ANNO 2016.**

14 NOVEMBRE 2016:

STRATEGIE D'IMPRESA PER AFFRONTARE I MERCATI INTERNAZIONALI:

LA CONOSCENZA DELLA MATERIA DOGANALE

Focus sulle novità introdotte dal nuovo Codice Doganale dell'Unione (CDU) ed il rapporto Dogane e Imprese alla luce della nuova disciplina: l'accertamento doganale, l' A.E.O., il contenzioso e le sanzioni.

Nel primo Convegno è stata focalizzata l'attenzione sugli adempimenti IVA nei rapporti con l'estero, alla luce della normativa vigente e della recente giurisprudenza nazionale e comunitaria. Particolare spazio è stato dato anche all'accertamento IVA ed altre imposte indirette nel contesto internazionale ed alle modalità di gestione delle controversie che meritano attenzione basilare, adempimenti che comportano maggiori problematiche e/o difficoltà, vista anche l'evoluzione continua della normativa. E' stato privilegiato il taglio pratico ed operativo, con alcuni esempi di analisi di casi particolari. Il programma è risultato completo con la trattazione degli importanti aspetti doganali, per la stretta inerenza con le tematiche IVA delle esportazioni ed importazioni di beni, e ha fornito spunti, indicazioni utili ed un aiuto per orientarci meglio nella complessa disciplina in materia.

La rincorsa delle imprese italiane alle opportunità del mercato internazionale grazie alla globalizzazione ma anche a causa della crisi economica, in un contesto fortemente dinamico, esige una sempre maggiore consapevolezza e attenzione da parte dell'operatore che assiste l'impresa ed il privato nella gestione delle operazioni con l'estero, e richiede una serie di approfondite conoscenze sulle legislazioni applicabili.

Tra le novità interessanti del 2016, a seguito del Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 29 dicembre 2015, si segnala lo sportello dedicato al CBR o interpello transnazionale in materia di IVA. L'Agenzia delle Entrate ha disposto l'istituzione, a seguito dell'adesione dell'Italia, presso il Settore fiscalità internazionale e agevolazioni della Direzione Centrale Normativa di un punto di contatto dedicato a questo progetto pilota (Cross Border Ruling) attivato dal Global Forum sull'IVA della Commissione europea il 1 giugno 2013 con termine fissato al 30 settembre 2018. Il punto di contatto risponde per iscritto alle istanze presentate tramite posta elettronica CBR@agenziaentrate.it dai soggetti passivi identificati ai fini IVA in Italia che intendono effettuare complesse operazioni transazionali in uno o più Stati membri partecipanti al progetto pilota che sono Belgio, Danimarca, Spagna, Francia, Slovenia, Malta, Regno Unito, ecc. solo per citarne alcuni. Le istanze possono riguardare esclusivamente l'interpretazione della normativa IVA ed è molto interessante questo progetto perché il contribuente che attiva questa procedura ha la possibilità di ottenere un parere condiviso dalle diverse amministrazioni dei paesi interessati e non si applicano a queste istanze le disposizioni vigenti in materia di interpello (il decreto 156/2015 ha riformato per altro anche la normativa in materia di interpello). In pratica le imprese italiane che vogliono attuare operazioni IVA particolarmente complesse e "a rischio fiscale" potranno rivolgersi allo sportello, permettendo così un'interpretazione condivisa tra gli Stati coinvolti nel progetto ed evitando eventuali contenziosi. Il secondo Convegno è stato interamente dedicato alla materia doganale. La Commissione ha voluto insistere per due motivi : il primo è che la materia doganale è poco conosciuta ed affrontata da noi Commercialisti se non per alcuni adempimenti particolari e il secondo è perché oggi la maggior parte delle aziende sane sono quelle che hanno affrontato da prima della crisi e stanno affrontando i mercati esteri.

L'internazionalizzazione sta diventando sempre più una esigenza per le imprese e ciò sia in termini di scambi con l' estero che di presenza all'estero. L'approccio alla fiscalità internazionale deve corrispondere a una sempre maggiore cultura in termini di adempimenti doganali, adempimenti IVA, adempimenti Intrastat. La società che affronta l'estero fa oggi della conoscenza della materia doganale una delle maggiori funzioni della strategia di impresa.

Come noto l'Unione doganale è in vigore dal 01.07.68 ed è stata una delle prime tappe nel processo dell'integrazione europea e il diritto doganale è fra le aree del diritto tributario quella maggiormente armonizzata a livello comunitario.

La direzione generale per il commercio e quella per la fiscalità e l'unione doganale sono due istituzioni all'interno della Commissione europea che si occupano di materia doganale e gli obiettivi sono sinteticamente quelli di creare un sistema commerciale globale equo ed aperto, individuare ed eliminare le barriere al commercio internazionale introdotte dai paesi terzi a discapito degli esportatori comunitari, garantire che il commercio internazionale costituisca una delle leve dello sviluppo economico, la semplificazione e modernizzazione delle normative e procedure doganali e fiscali alle quali si devono conformare gli operatori economici europei, l'assistenza agli stati membri nella lotta alle frodi e all'evasione fiscale e così via. Spazio particolare nel secondo Convegno è stato dato alle novità introdotte dal nuovo Codice Doganale dell'Unione (CDU) e si è affrontato anche il tema della autorizzazione AEO.

Il programma di certificazione comunitaria si applica agli operatori economici che intervengono nella catena di approvvigionamento internazionale. L'affidabilità comunitaria e lo status di AEO sono riconosciuti, a seguito di apposito accertamento dell'Autorità doganale nazionale (per l'Italia è l'Agenzia delle Dogane), a chi comprova il rispetto degli obblighi doganali, il rispetto dei criteri previsti per il sistema contabile, la solvibilità finanziaria. Con l'applicazione delle disposizioni del nuovo Codice Doganale dell'Unione in vigore dal 01 maggio 2016 l'AEO diventerà sempre più uno strumento essenziale e distintivo per gli operatori che otterranno lo status di AEO.

La migliore conoscenza della materia doganale non è solo strategia d'impresa ma è anche un territorio che offre al Commercialista sempre più importanti opportunità di lavoro e di approfondimento insieme alle imprese Clienti. Siamo obbligati oggi ad affrontare questa materia e la Commissione ha avuto l'intento di rivolgersi soprattutto ai giovani che possono trovare nell'approfondimento di questa materia nuove opportunità e aperture di lavoro.

Il Coordinatore della Commissione

Dott.ssa Claudia Contessa

LA REVISIONE DEL SISTEMA SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO IN MATERIA DI IVA

A cura di Giovanni Valcarenghi

ENTRATA IN VIGORE

D. LGS. 158/2015

Articolo 32

1. Le disposizioni di cui al Titolo II del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017.

L. 208/2015

Articolo 1, comma 133

All'articolo 32, commi 1 e 2, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158, le parole: «1° gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2016»

VIOLAZIONI SU DICHIARAZIONE

DICHIARAZIONE OMESSA (art. 5 comma 1)

Sanzioni base

- Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'ammontare del tributo dovuto per il periodo d'imposta o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione. Per determinare l'imposta dovuta sono computati in detrazione tutti i versamenti effettuati relativi al periodo, il credito dell'anno precedente del quale non è stato chiesto il rimborso, nonché le imposte detraibili risultanti dalle liquidazioni regolarmente eseguite.
- Nel caso di omessa o tardiva presentazione della dichiarazione cui sono tenuti i soggetti che applicano i regimi speciali di cui agli articoli 74-quinquies e 74-septies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la sanzione è commisurata all'ammontare dell'imposta dovuta nel territorio dello Stato che avrebbe dovuto formare oggetto di dichiarazione.
- La sanzione non può essere comunque inferiore a euro 250.

MISURA MINIMA

VIOLAZIONI SU DICHIARAZIONE

DICHIARAZIONE OMESSA (art. 5 comma 1)

SANZIONE RIDOTTA
PER RIMEDIO VELOCE

- Se la dichiarazione omessa è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo
- e, comunque, prima dell'inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui il soggetto passivo abbia avuto formale conoscenza,
- si applica la sanzione amministrativa dal sessanta al centoventi per cento dell'ammontare del tributo dovuto per il periodo d'imposta o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione,
- con un minimo di euro 200.

Rimane comunque omessa? SI'

Spontaneità

Riduzione al 50%

Ridotto anche il minimo

VIOLAZIONI SU DICHIARAZIONE

DICHIARAZIONE OMESSA (art. 5 comma 3)

CASI
PARTICOLARI

- Se il soggetto effettua esclusivamente operazioni per le quali non è dovuta l'imposta, l'omessa presentazione della dichiarazione è punita con la **sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000**.
- La stessa sanzione si applica anche se è omessa la dichiarazione prescritta dall'articolo 50, comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, nel caso di effettuazione di acquisti intracomunitari soggetti ad imposta ed in ogni altro caso nel quale non vi è debito d'imposta.
- Se la dichiarazione omessa è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo e, comunque, prima dell'inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui il soggetto passivo abbia avuto formale conoscenza, si applica la sanzione amministrativa da euro 150 a euro 1.000.

Operazioni senza imposta

Acquisti degli enti

Rimedio veloce con riduzioni

VIOLAZIONI SU DICHIARAZIONE

DICHIARAZIONE INFEDELE (art. 5 comma 4)

BASE

Se dalla dichiarazione presentata risulta un'imposta inferiore a quella dovuta ovvero un'eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante, si applica la sanzione amministrativa dal novanta al centoottanta per cento della maggior imposta dovuta o della differenza di credito utilizzato.

90 - 180

Per imposta dovuta si intende la differenza tra l'ammontare del tributo liquidato in base all'accertamento e quello liquidabile in base alle dichiarazioni, ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

VIOLAZIONI SU DICHIARAZIONE

DICHIARAZIONE INFEDELE (art. 5 comma 4)

RIDUZIONE

Fuori dai casi di cui al comma 4-bis, la sanzione di cui al comma 4 è ridotta di un terzo quando:

- la maggiore imposta ovvero la minore eccedenza detraibile o rimborsabile accertata è complessivamente inferiore al tre per cento dell'imposta, dell'eccedenza detraibile o rimborsabile dichiarata
- e, comunque, complessivamente inferiore a euro 30.000.

60 - 120

+ 50%

MAGGIORAZIONE

La sanzione di cui al comma precedente è aumentata della metà quando la violazione è realizzata mediante l'utilizzo di **documentazione falsa** o per **operazioni inesistenti**, mediante **artifici o raggiri**, condotte **simulatorie o fraudolente**.

135 - 270

VIOLAZIONI SU DICHIARAZIONE

DICHIARAZIONE IVA

RIMBORSO INDEBITO

VECCHIO

Chi, in difformità della dichiarazione, chiede un rimborso non dovuto o in misura eccedente il dovuto, è punito con sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della somma non spettante.

NUOVO

Chi chiede a rimborso l'eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione in assenza dei presupposti individuati dall'articolo 30 del DPR 633/1972 è punito con la sanzione amministrativa pari al trenta per cento del credito rimborsato

VIOLAZIONI SU OPERAZIONI IVA

SANZIONI REVERSE CHARGE

ARTICOLO 6, COMMA 9-BIS D. LGS. 471/1997

- Il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, omette di porre in essere gli adempimenti connessi all'inversione contabile di cui agli articoli 17, 34, comma 6, secondo periodo, e 74, settimo e ottavo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e agli articoli 46, comma 1, e 47, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331.
- Se l'operazione **non risulta dalla contabilità** tenuta ai sensi degli articoli 13 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la sanzione amministrativa è elevata a una misura compresa tra il cinque e il dieci per cento dell'imponibile, **con un minimo di 1.000 euro**.

Da 500 a 20.000 €

Maggiorazione dal 5 al 10%
imponibile

VIOLAZIONI SU OPERAZIONI IVA

SANZIONI REVERSE CHARGE

ARTICOLO 6, COMMA 9-BIS D. LGS. 471/1997 (segue)

- Resta ferma l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 5, comma 4 (**infedele**), e dal comma 6 (**violazioni registrazione**) con riferimento all'imposta che non avrebbe potuto essere detratta dal cessionario o dal committente.
- Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano anche nel caso in cui, non avendo adempiuto il cedente o prestatore agli obblighi di fatturazione entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell'operazione o avendo emesso una fattura irregolare, il cessionario o committente non informi l'Ufficio competente nei suoi confronti entro il trentesimo giorno successivo, provvedendo entro lo stesso periodo all'emissione di fattura ... , o alla sua regolarizzazione, e all'assolvimento dell'imposta mediante inversione contabile.

Concorso sanzioni

Mancata autofatturazione

VIOLAZIONI SU OPERAZIONI IVA

SANZIONI REVERSE CHARGE

ARTICOLO 6, COMMA 9-BIS 1 (nuovo) D. LGS. 471/1997

In deroga al 9 *-bis*, nei casi di OBBLIGO DI REVERSE, con IVA erroneamente assolta dal cedente / prestatore

- fermo il diritto del cessionario o committente alla detrazione
- il cessionario o il committente anzidetto non è tenuto all'assolvimento dell'imposta
- Il cessionario è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro
- al pagamento della sanzione è solidalmente tenuto il cedente o prestatore.

Sanzione fissa senza recupero
imposta

deroga

Le disposizioni di cui ai periodi precedenti non si applicano e il cessionario o il committente è punito con la **sanzione di cui al comma 1** quando l'applicazione dell'imposta nel modo ordinario anziché mediante l'inversione contabile è stata determinata da un **intento di evasione o di frode** del quale sia provato che il cessionario o committente **era consapevole**.

VIOLAZIONI SU OPERAZIONI IVA

SANZIONI REVERSE CHARGE

ARTICOLO 6, COMMA 9-BIS 2 (nuovo) D. LGS. 471/1997

In deroga al 9-bis, nei casi di **OBBLIGO DI IVA**, ma con **applicazione REVERSE** dal cedente / prestatore

- fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione
- il cedente o il prestatore non è tenuto all'assolvimento dell'imposta, ma è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro
- al pagamento della sanzione è solidalmente tenuto il cessionario o committente

Sanzione fissa senza recupero
imposta

deroga

Le disposizioni di cui ai periodi precedenti non si applicano e il cessionario o il committente è punito con la sanzione di cui al comma 1 quando l'applicazione dell'imposta mediante l'inversione contabile anziché nel modo ordinario è stata determinata da un **intento di evasione o di frode** del quale sia provato che il cedente o prestatore era **consapevole**.

VIOLAZIONI SU OPERAZIONI IVA

SANZIONI REVERSE CHARGE

ARTICOLO 6, COMMA 9-BIS 3 (nuovo) D. LGS. 471/1997

In deroga al 9-bis, nei casi di applicazione REVERSE su operazioni esenti, non imponibili o non soggette

- in sede di accertamento devono essere espunti sia il debito computato da tale soggetto nelle liquidazioni dell'imposta che la detrazione operata nelle liquidazioni anzidette,
- fermo restando il diritto del medesimo soggetto a recuperare l'imposta eventualmente non detratta

OPERAZIONI NEUTRALI

deroga

La disposizione si applica anche nei **casi di operazioni inesistenti**, ma trova in tal caso applicazione la sanzione amministrativa compresa tra il cinque e il dieci per cento dell'imponibile, con un minimo di 1.000 euro

VIOLAZIONI SU OPERAZIONI IVA

LETTERE DI INTENTO

ARTICOLO 7 DEL D. LGS. N. 471 DEL 1997

attenuata la sanzione prevista per il fornitore dell'esportatore abituale

- VECCHIA: proporzionale, dal cento al duecento per cento dell'imposta
- NUOVA: **stabilita in misura fissa da euro 250 a euro 2.000**

Dal 1° gennaio 2015, infatti, il fornitore dell'esportatore abituale non è più tenuto a comunicare le lettere d'intento ricevute dell'esportatore abituale, dovendo verificare l'avvenuta trasmissione delle stesse all'Agenzia delle Entrate, prima di effettuare la relativa operazione.

VIOLAZIONI SU VERSAMENTI

ART. 13 D. LGS. 471/1997

- **IPOTESI BASE:** sanzione del 30% di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile;
- **RITARDI NON SUPERIORI A 90 GIORNI:** sanzione ridotta alla metà (15%)
- **RITARDI NON SUPERIORI A 15 GIORNI:** sanzione 1% per ciascun giorno di ritardo.

**Su queste misure si
innesta il ravvedimento**

VIOLAZIONI SU VERSAMENTI

ART. 13 D. LGS. 471/1997

La sanzione si applica nei casi di liquidazione della maggior imposta ai sensi degli articoli:

- 36 *-bis* e 36 *-ter* del DPR 600/1973
- 54 *-bis* del DPR 633/1972.

RINVIO SPECIFICO

Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto.

RINVIO GENERICO

VIOLAZIONI SU COMPENSAZIONI

ART. 13 D. LGS. 471/1997

Nel caso di utilizzo di un'eccedenza o di un credito d'imposta esistenti in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti si applica, salva l'applicazione di disposizioni speciali, la **sanzione pari al 30% del credito utilizzato**.

- utilizzo in compensazione di crediti inesistenti: SANZIONE DAL 100 AL 200 %
- Non si applicano articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, del 472 (definizioni agevolate)
- Si intende **inesistente il credito** in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui agli articoli 36 *-bis* e 36 *-ter* del DPR 600/1973 e all'articolo 54 *-bis* del DPR 633/1972

**COMPENSAZIONI
ECCEDENTI**

**UTILIZZO CREDITI
INESISTENTI**

VIOLAZIONI SU COMPENSAZIONI

ART. 15 D. LGS. 471/1997

NUOVO COMMA 2 -bis .

- Per l'omessa presentazione del modello di versamento contenente i dati relativi alla eseguita compensazione, si applica la sanzione di **euro 100**
- sanzione ridotta a **euro 50** se il ritardo non è superiore a cinque giorni lavorativi.

MODELLO F24 ZERO

VIOLAZIONI SU DICHIARAZIONI

ART. 7 D. LGS. 472/1997

Salvo quanto diversamente disposto da singole leggi di riferimento, in caso di **presentazione di una dichiarazione o di una denuncia entro trenta giorni dalla scadenza** del relativo termine, la sanzione è ridotta della metà

RIDUZIONE 50%

Come si valuta ?

Sostitutiva del ravvedimento

Aggiuntiva rispetto al ravvedimento

L'AGENZIA NON RITIENE APPLICABILE IPOTESI ALLE DICHIARAZIONI (CIRCOLARE 42/E/2016)

UNO SGUARDO ALLA LEGGE DI STABILITA' 2016

A cura di Giovanni Valcarenghi

NOTE DI VARIAZIONE

DA
QUANDO?

Legge 28/12/2015 n. 208 - ARTICOLO 1, COMMA 127

Le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 4, lettera a), e comma 5, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo risultante dalle modifiche apportate dal comma 126, si applicano nei casi in cui il cessionario o committente sia assoggettato a una procedura concorsuale successivamente al 31 dicembre 2016.

Le altre modifiche apportate dal comma 126 al predetto articolo 26, in quanto volte a chiarire l'applicazione delle disposizioni contenute in tale ultimo articolo e quindi di carattere interpretativo, si applicano anche alle operazioni effettuate anteriormente alla data di cui al periodo precedente.

**Obbligo
variazione in
aumento**

1. Le disposizioni ... devono essere osservate, in relazione al maggiore ammontare, tutte le volte che successivamente all'emissione della fattura o alla registrazione ... l'ammontare imponibile di un'operazione o quello della relativa imposta viene ad aumentare per qualsiasi motivo, compresa la rettifica di inesattezze della fatturazione o della registrazione.

NOTE DI VARIAZIONE

Facoltà variazione diminuzione

2. Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione ...,

- viene meno in tutto o in parte,
- o se ne riduce l'ammontare imponibile

il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'articolo 25.

9. Nel caso di risoluzione contrattuale, relativa a contratti a esecuzione continuata o periodica, conseguente a inadempimento, la facoltà di cui al comma 2 non si estende a quelle cessioni e a quelle prestazioni per cui sia il cedente o prestatore che il cessionario o committente abbiano correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni.

in conseguenza di dichiarazione di
-nullità,
-annullamento,
-revoca,
-risoluzione,
-rescissione e simili

o in conseguenza dell'applicazione di
abbuoni o sconti previsti contrattualmente

NOTE DI VARIAZIONE

**Facoltà
variazione
diminuzione:
ESTENSIONE AL
REVERSE**

10. La facoltà di cui al comma 2 può essere esercitata, ricorrendo i presupposti di cui a tale disposizione, anche:

dai cessionari e committenti debitori dell'imposta ai sensi

- dell'articolo 17
- dell'articolo 74 del presente decreto
- dell'articolo 44 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni.

In tal caso, si applica ai cessionari o committenti la disposizione di cui al comma 5.

NOTE DI VARIAZIONE

**Facoltà
variazione
diminuzione:
LIMITE
TEMPORALE**

3. La disposizione di cui
al comma 2

Non può essere applicata dopo il decorso di un anno dall'effettuazione dell'operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verificano in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti

Può essere applicata, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all'applicazione dell'articolo 21, comma 7.

7. Se il cedente o prestatore emette fattura per operazioni inesistenti, ovvero se indica nella fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relative in misura superiore a quella reale, l'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura.

NOTE DI VARIAZIONE

si applicano nei casi in cui il cessionario o committente sia assoggettato a una procedura concorsuale successivamente al 31 dicembre 2016.



**Facoltà
variazione
diminuzione:
INSOLVENZA**

4. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente:

- a) a partire dalla data
- in cui quest'ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale
 - del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
 - di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

b) a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose.

NOTE DI VARIAZIONE

**Facoltà
variazione
diminuzione:
MOMENTO
INSOLVENZA**

11. Ai fini del comma 4, lettera a),

il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data:

- della sentenza dichiarativa del fallimento
- del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa
- del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo
- del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

NOTE DI VARIAZIONE

**Facoltà
variazione
diminuzione:
MOMENTO
INSOLVENZA**

12. Ai fini del comma 4, lettera b), una procedura esecutiva individuale si considera in ogni caso infruttuosa:

- a) nell'ipotesi di pignoramento presso terzi, quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulti che presso il terzo pignorato non vi sono beni o crediti da pignorare;
- b) nell'ipotesi di pignoramento di beni mobili, quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulti la mancanza di beni da pignorare ovvero l'impossibilità di accesso al domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilità;
- c) nell'ipotesi in cui, dopo che per tre volte l'asta per la vendita del bene pignorato sia andata deserta, si decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità.

NOTE DI VARIAZIONE

Variazione diminuzione: OBBLIGHI DI CONTROPARTE

5. Ove il cedente o prestatore si avvalga della facoltà di cui al comma 2,

il cessionario o committente, che abbia già registrato l'operazione ai sensi dell'articolo 25,

- deve in tal caso registrare la variazione a norma dell'articolo 23 o dell'articolo 24, nei limiti della detrazione operata,
- salvo il suo diritto alla restituzione dell'importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa.

si applicano nei casi in cui il cessionario o committente sia assoggettato a una procedura concorsuale successivamente al 31 dicembre 2016.

- procedura concorsuale
- accordo di ristrutturazione dei debiti
- piano attestato

MA

L'obbligo di cui al primo periodo non si applica nel caso di procedure concorsuali di cui al comma 4, lettera a).

ABROGATO DA LEGGE STABILITA' 2017

NOTE DI VARIAZIONE

**Variazione
diminuzione:
EVENTUALE
PAGAMENTO**

6. Nel caso in cui, successivamente agli eventi di cui al comma 4, il corrispettivo sia pagato, in tutto o in parte

si applica la disposizione di cui al comma 1.



In tal caso, il cessionario o committente che abbia assolto all'obbligo di cui al comma 5 ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione in aumento.

NOTE DI VARIAZIONE

Correzione di errori materiali e di calcolo:

**ammessa
doppia
procedura**

7. La correzione di errori materiali o di calcolo nelle registrazioni di cui agli articoli 23, 25 e 39 e nelle liquidazioni periodiche di cui all'articolo 27, all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, e successive modificazioni, e all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, e successive modificazioni, deve essere fatta, mediante annotazione delle variazioni dell'imposta in aumento nel registro di cui all'articolo 23 e delle variazioni dell'imposta in diminuzione nel registro di cui all'articolo 25. Con le stesse modalità devono essere corretti, nel registro di cui all'articolo 24, gli errori materiali inerenti alla trascrizione di dati indicati nelle fatture o nei registri tenuti a norma di legge.

8. Le variazioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 e quelle per errori di registrazione di cui al comma 7 possono essere effettuate dal cedente o prestatore del servizio e dal cessionario o committente anche mediante apposite annotazioni in rettifica rispettivamente sui registri di cui agli articoli 23 e 24 e sul registro di cui all'articolo 25.

Le frodi nell'IVA: coordinamento a livello nazionale della lotta alla frode IVA



Villa Fenaroli Palace Hotel



*Convegno Iva Estero e Dogane:
Adempimenti nei rapporti con l'estero. Verifiche ed accertamento iva ed altre
imposte indirette nel contesto internazionale. Novità fiscali per l'anno 2016.*

22 gennaio 2016

LE FRODI ALL'IVA

LA LOTTA ALLE FRODI ALL'IVA



**ESIGENZE DI
GETTITO**

**GARANTIRE
MERCATO
TRASPARENTE E
CONCORRENZIALE**

LE FRODI ALL'IVA

STIME VAT GAP

**COMMISSIONE
EUROPEA**



Anno 2012: il mancato gettito IVA complessivo, a livello europeo, ammonta a circa 177 miliardi di euro (16%)

BANCA D'ITALIA



il danno provocato dalle frodi a livello UE può essere stimato in un range compreso tra i 20 e i 35 miliardi di euro annui.

LE FRODI ALL'IVA

**FRODI IVA: NON SOLO UN
PROBLEMA FISCALE**

**GLI ORGANIZZATORI DELLA FRODE RIESCONO A VENDERE LE
MERCICI A PREZZI INFERIORI A QUELLI DI MERCATO,
ALTERANDO LE REGOLE DELLA LEALE CONCORRENZA A
DANNO DELLE IMPRESE ONESTE**

LE FRODI ALL'IVA

***PIANO DI AZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER RAFFORZARE
LA LOTTA ALLA FRODE FISCALE ED ALL'EVASIONE FISCALE***



SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI



**RAFFORZAMENTO DELLA
COLLABORAZIONE INTERNAZIONALE**

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

REGOLAMENTO UE N. 904/2010




COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA E LOTTA CONTRO LA FRODE IN MATERIA D'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (RIFUSIONE)



COLLABORAZIONE E SCAMBIO DI INFORMAZIONI TRA PAESI U.E. NELL'OTTICA DI VERIFICARNE LA CORRETTA APPLICAZIONE, CONTRASTARE LE FRODI IVA NONCHE' ACCERTARE E PROTEGGERE IL GETTITO


AMPLIAMENTO DEL REGIME DEL C.D.«*REVERSE CHARGE*»

NUOVI STRUMENTI GIURIDICI DI CONTRASTO ALLE FRODI:




LE FRODI ALL'IVA

SCHEMA «BASE» DI FRODE CAROSELLO



LE FRODI ALL'IVA

ALTRI AMBITI DI FRODE ALL'IVA



RICORSO A
FALSE DICHIARAZIONI DI INTENTO



INDEBITO UTILIZZO
DEL «REGIME DEL MARGINE»




TRAFFICI COMMERCIALI CON
LA REPUBBLICA DI SAN MARINO




ABUSO
DEL REGIME DEI DEPOSITI IVA


SETTORI CON APPLICAZIONE DEL «*REVERSE CHARGE*»




**PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE
NEL SETTORE EDILE DA SOGGETTI SUBAPPALTATORI (ART. 17, CO.
6, LETT. A) D.P.R. 633/72)**



**APPALTATORI CHE FATTURANO SERVIZI ALLE SOCIETA' AREXPO
S.P.A. E EXPO 2015 S.P.A. (D.M. 10 LUGLIO 2012)**




**CESSIONI DI MATERIALE D'ORO E DI PRODOTTI SEMILAVORATI DI
PUREZZA PARI O SUPERIORE A 325 MILLESIMI E ASSIMILATE
CESSIONI DI ARGENTO IN LINGOTTI O GRANI DI PUREZZA PARI O
SUPERIORE A 900 MILLESIMI (ART. 17, CO. 5, D.P.R. 633/72; ART. 3,
CO. 10, LEGGE 7/2000)**




**CESSIONI DI APPARECCHIATURE TERMINALI PER IL SERVIZIO
PUBBLICO RADIOMOBILE TERRESTRE DI COMUNICAZIONI
SOGGETTE ALLA TASSA SULLE CONCESSIONI (ART. 17, CO. 6, LETT.
B) D.P.R. 633/72)**


SETTORI CON APPLICAZIONE DEL «*REVERSE CHARGE*»



**CESSIONI DI MICROPROCESSORI E CIRCUITI INTEGRATI
ELETTRONICI PRIMA DELLA LORO INSTALLAZIONE IN BENI
DESTINATI AL CONSUMO FINALE (ART. 17, CO. 6, LETT. c) D.P.R.
633/72)**



**CESSIONI DI MATERIALI E PRODOTTI LAPIDEI DIRETTAMENTE
PROVENIENTI DA CAVE E MINIERE (ART. 17, CO. 6, LETT. d) D.P.R.
633/72)**



CESSIONI DI ROTTAMI (ART. 74, CO. 7 E 8 D.P.R. 633/72)

DINAMICITA' E VARIABILITA' DELLE FRODI

CAPACITÀ DI ADATTAMENTO DEI GRUPPI CRIMINALI



**DIVERSIFICANO NEL TEMPO
L'OGGETTO DELLA FRODE IN
FUNZIONE DEGLI INTERVENTI
LEGISLATIVI**


DINAMICITA' E VARIABILITA' DELLE FRODI

GRUPPI CRIMINALI «SPECIALIZZATI» NELLE FRODI ALL'IVA

**ORGANIZZAZIONI CHE
GESTISCONO «CARTIERE» IN
ITALIA E ALL'ESTERO, SI
APPROVIGIONANO DI BENI E
SERVIZI IN EVASIONE
D'IMPOSTA E «INVADONO» IL
MERCATO, OFFRENDO PREZZI
CONCORRENZIALI**



DINAMICITA' E VARIABILITA' DELLE FRODI



ESEMPIO DI FRODE IVA CON APPLICAZIONE DEL REGIME ORDINARIO

GRUPPI CRIMINALI «SPECIALIZZATI» NELLE FRODI ALL'IVA

- Operazione
"Green Fees" -



FRODI ALL'IVA IN UN «NUOVO»
SETTORE ECONOMICO



TRASFERIMENTO DELLE FRODI
DA UNO STATO ALL'ALTRO

**SCOPERTA ASSOCIAZIONE A DELINQUERE DI CARATTERE TRANSNAZIONALE,
CHE HA REALIZZATO FRODI ALL'IVA NEL SETTORE DELLA
COMMERCIALIZZAZIONE DEI CERTIFICATI "CO2"**

ESPERIENZE INVESTIGATIVE: FRODI IVA CON APPLICAZIONE DEL REGIME DEL «*REVERSE CHARGE*»

1° CASO: IL SETTORE DELLA TELEFONIA (1/3)

Riferimento normativo

Art. 1, comma 44, Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Legge Finanziaria per il 2007):

- Modifica dell'art. 17, 6 co., lett. b) e c) D.P.R. 633/72;
- Previsione dell'applicazione del regime del «*reverse charge*» a
 - Apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative
 - Personal computer e loro componenti e accessori

Art. 1, comma 45, Legge 27 dicembre 2006 n. 296 ha rimesso l'operatività del regime del «*reverse charge*» per le cessioni predette all'autorizzazione preventiva degli organi dell'Unione Europea

ESPERIENZE INVESTIGATIVE: FRODI ALL'IVA CON APPLICAZIONE DEL REGIME DEL «*REVERSE CHARGE*»

1° CASO: IL SETTORE DELLA TELEFONIA (2/3)

Con la Decisione del Consiglio n. 2010/710/UE del 22 novembre 2010, l'Italia è stata autorizzata ad applicare il «*reverse charge*» alle cessioni dei seguenti beni:

Riferimento
normativo

- **telefoni cellulari**, concepiti come dispositivi fabbricati o adattati per essere connessi a una rete;
- **dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e CPU**, prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale

LE CESSIONI DI PERSONAL COMPUTER NON SONO SOGGETTE AL REGIME DEL «*REVERSE CHARGE*»

ESPERIENZE INVESTIGATIVE: FRODI ALL'IVA CON APPLICAZIONE DEL REGIME DEL «*REVERSE CHARGE*»

**1° CASO:
IL SETTORE DELLA TELEFONIA (3/3)**

... in alcuni CASI OPERATIVI, è emerso che talvolta con la compiacenza dell'intera filiera commerciale....

LA CESSIONE DI SMARTPHONE O DI TELEFONI CELLULARI (SOTTOPOSTI AL REGIME DEL «*REVERSE CHARGE*») E' STATA CLASSIFICATA COME VENDITA DI PRODOTTI TECNOLOGICI (AD ESEMPIO IPAD, TABLET, LAPTOP, USB) SOTTOPOSTI AL REGIME IVA ORDINARIO



ESPERIENZE INVESTIGATIVE: FRODI ALL'IVA CON APPLICAZIONE DEL REGIME DEL «*REVERSE CHARGE*»

2° CASO: IL SETTORE DEL RAME (1/3)



Riferimento normativo



Art. 74, comma 8, D.P.R. 633/72: estende l'applicazione del meccanismo del «*reverse charge*» anche alle cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli non ferrosi, dei semilavorati di metalli non ferrosi tra cui le **cc.dd. «vergelle»** ovvero **rame lavorato in fili con diametro superiore a 6 mm.**



ESPERIENZE INVESTIGATIVE: FRODI ALL'IVA CON APPLICAZIONE DEL REGIME DEL «REVERSE CHARGE»

2° CASO: IL SETTORE DEL RAME (2/3)



ESPERIENZE INVESTIGATIVE: FRODI ALL'IVA CON APPLICAZIONE DEL REGIME DEL «*REVERSE CHARGE*»

2° CASO: IL SETTORE DEL RAME (3/3)

Caso operativo

4)

CONCLUSIONE

VENDITA DEL FILO «SBOZZATO»
ASSOGGETTANDO LA RELATIVA
CESSIONE AD IVA

IVA MAI VERSATA ALL'ERARIO!!!



ESPERIENZE INVESTIGATIVE: FRODI ALL'IVA CON APPLICAZIONE DEL REGIME DEL «*REVERSE CHARGE*»

3° CASO: IL SETTORE DELL'ARGENTO (1/2)




Riferimento
normativo



Art. 17, co. 5, D.P.R. 633/72 : «In deroga al primo comma, per le cessioni imponibili di oro da investimento di cui all'articolo 10, numero 11), nonché per le cessioni di materiale d'oro e per quelle di prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, al pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato.»

ESPERIENZE INVESTIGATIVE: FRODI ALL'IVA CON APPLICAZIONE DEL REGIME DEL «REVERSE CHARGE»



ULTERIORI NORME INTRODOTTE PER IL CONTRASTO ALLE FRODI IVA

«DEPOSITI FISCALI IVA» (ART 50 BIS D.L. n. 331/1993):

- Sono DEPOSITI NON DOGANALI utilizzati per la custodia di
 - beni nazionali o comunitari per i quali opera il differimento dell'assolvimento dell'IVA che avverrà al momento della loro estrazione per l'immissione in consumo;
 - beni non comunitari immessi in libera pratica per i quali gli acquirenti non pagano l'IVA all'importazione ma solo i dazi doganali;

ULTERIORI NORME INTRODOTTE PER IL CONTRASTO ALLE FRODI IVA

«DEPOSITI FISCALI IVA» (ART 50 BIS D.L. n. 331/1993):

- IL SOGGETTO CHE PROCEDE ALL'ESTRAZIONE DEI BENI, A NORMA DELL' ART. 17, CO. 2, D.P.R. 633/72, DOVRA' EMETTERE AUTOFATTURA SECONDO LA PROCEDURA DEL C.D. «*REVERSE CHARGE*»;
- CON IL D.L. 70/2011 SONO STATE RESE PIU' RIGIDE LE CONDIZIONI PER L'IMMISSIONE IN «DEPOSITO FISCALE IVA» DI MERCI EXTRACOMUNITARIE (SOLO PREVIA IDONEA GARANZIA, VINCOLATA SINO ALL'ESTRAZIONE DEI BENI E LEGATA ALL'ASSOLVIMENTO DELL'IVA).

ULTERIORI NORME INTRODOTTE PER IL CONTRASTO ALLE FRODI IVA

«DEPOSITI FISCALI IVA»: SISTEMA DI FRODE



AZIONE DELLA GUARDIA DI FINANZA A CONTRASTO DELLE FRODI IVA



**IL CONTRASTO ALLE FRODI
ALL'IVA COSTITUISCE UNA
PRIORITÀ OPERATIVA DELLA
GUARDIA DI FINANZA**

AZIONE DELLA GUARDIA DI FINANZA A CONTRASTO DELLE FRODI IVA

AZIONE DI SERVIZIO DELLA **GUARDIA DI FINANZA**

800
REPARTI
OPERATIVI

INDAGINI DI POLIZIA GIUDIZIARIA, D'INIZIATIVA
O SU DELEGA, CONCERNENTI FENOMENI DI
FRODE ALL'IVA

INTERVENTI ISPETTIVI FISCALI NEI CONFRONTI
DEI CONTRIBUENTI A PIÙ ALTO RISCHIO DI
FRODE

SCOPO

INDIVIDUAZIONE FLUSSI FINANZIARI


RICOSTRUZIONE MOVIMENTAZIONI EFFETTIVE MERCI

INDIVIDUAZIONE RUOLI E RESPONSABILITÀ

AGGRESSIONE PATRIMONIALE

AZIONE DELLA GUARDIA DI FINANZA A CONTRASTO DELLE FRODI IVA

**CIRCOLARE N.
1/2008**



COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
III Reparto Operazioni – Ufficio Tutela Entrate



ISTRUZIONE SULL'ATTIVITÀ DI VERIFICA
SCHEDA ILLUSTRATIVA DI SINTESI

Circolare n. 1/2008

Nel corso delle investigazioni acquisire ogni elemento di prova per accertare l'accordo fraudolento e definire l'effettivo ruolo svolto da ciascun soggetto


AZIONE DELLA GUARDIA DI FINANZA A CONTRASTO DELLE FRODI IVA

GUARDIA DI FINANZA



Unico Organo cui sono attribuite contemporaneamente funzioni di polizia giudiziaria a carattere generale e funzioni di polizia tributaria

AZIONE DELLA GUARDIA DI FINANZA A CONTRASTO DELLE FRODI IVA



AZIONE DELLA GUARDIA DI FINANZA A CONTRASTO DELLE FRODI IVA


COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
Il Reparto Operazioni - Ufficio Tutela Entrate



ISTRUZIONE SULL'ATTIVITÀ DI VERIFICA
SCHEDA ILLUSTRATIVA DI SINTESI

CIRCOLARE 1/2008

*Criterio per definire il
Reparto
ordinariamente
competente per le
attività di verifica:
LUOGO OVE RISULTA
DI FATTO ESERCITATA
L'ATTIVITA'*




**PREVISTO UN
SISTEMA DI DEROGHE
"ULTRAREGIONALI"
PER ACCELERARE LE
PROCEDURE DI
RECUPERO DEI
TRIBUTI EVASI**

AZIONE DELLA GUARDIA DI FINANZA A CONTRASTO DELLE FRODI IVA




AZIONE DELLA GUARDIA DI FINANZA A CONTRASTO DELLE FRODI IVA



AZIONE DELLA GUARDIA DI FINANZA A CONTRASTO DELLE FRODI IVA

MIGLIORAMENTO DELL'ANALISI DI RISCHIO: UTILIZZO COMPLETO E STRUTTURATO DELLE BANCHE DATI



Le informazioni vengono integrate con le risultanze del CONTROLLO ECONOMICO DEL TERRITORIO

AZIONE DELLA GUARDIA DI FINANZA A CONTRASTO DELLE FRODI IVA

***AGGREDIRE IL PATRIMONIO DELLE ORGANIZZAZIONI CHE
REALIZZANO FRODI ALL'IVA***



**DAL 2008 ESEGUITI SEQUESTRI PER
EQUIVALENTE DELLE IMPOSTE
EVASE PER CIRCA **4,6** MILIARDI DI
EURO.**

AZIONE DELLA GUARDIA DI FINANZA A CONTRASTO DELLE FRODI IVA

APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE ANTIMAFIA AI RESPONSABILI DI FRODI IVA

“CODICE ANTIMAFIA” – D.Lgs. N. 159/2011

DESTINATARI DELLE MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALI



Tra i destinatari di cui all'art.1 del Codice Antimafia vengono indicati, alla lettera b), ***“coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose”.***



Soggetti «FISCALMENTE PERICOLOSI» per delitti di carattere tributario, societario e fallimentare

FRODI ALL'IVA E RICICLAGGIO



UNITA' DI INFORMAZIONE FINANZIARIA



BANCA D'ITALIA

UNITA' DI INFORMAZIONE FINANZIARIA

COMUNICAZIONE UIF DEL 23 APRILE 2012

SCHEMI RAPPRESENTATIVI DI COMPORTAMENTI ANOMALI AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 7, LETT. B) DEL D.LGS 231/2007.
OPERATIVITA' CONNESSA CON LE FRODI FISCALI INTERNAZIONALI E CON LE FRODI NELLE FATTURAZIONI.

FRODI ALL'IVA E AUTORICICLAGGIO

LEGGE 15 DICEMBRE 2014, N. 186

AUTORICICLAGGIO

**PUNITO L'AUTORE E IL
CONCORRENTE CHE DOPO AVER
COMPIUTO IL REATO
PRESUPPOSTO**

**PROVEDE A IMPIEGARE, SOSTITUIRE,
TRASFERIRE IN ATTIVITÀ ECONOMICHE,
FINANZIARIE, IMPRENDITORIALI O
SPECULATIVE I PROVENTI ILLECITI
DERIVANTI DAL REATO**

**IN MODO DA OSTACOLARE
CONCRETAMENTE
L'IDENTIFICAZIONE DELLA
PROVENIENZA**

FRODI ALL'IVA E AUTORICICLAGGIO

**EFFETTI INTRODUZIONE DEL REATO DI
AUTORICICLAGGIO**


**COMBINAZIONE DI
SANZIONI PENALI REATO
PRESUPPOSTO E
AUTORICICLAGGIO**

**POSSIBILITA' AUMENTATE DI
SEQUESTRI DEL PATRIMONIO
PERSONALE E AZIENDALE**

**RAFFORZAMENTO DELLA
CAPACITA' INVESTIGATIVA
DI AUTORITA' E POLIZIA
GIUDIZIARIA**

IL COORDINAMENTO A LIVELLO NAZIONALE

NECESSITA' DI FARE
«**GIOCO DI SQUADRA**»



IL COORDINAMENTO A LIVELLO NAZIONALE

LA C.R.O. – CABINA DI REGIA OPERATIVA

ORGANISMO INTERISTITUZIONALE
PREVISTO DALL'ART. 83, COMMA 5, DEL
D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, AI FINI
DI UNA PIÙ EFFICACE PREVENZIONE E
REPRESSIONE DEI FENOMENI DI FRODE
ALL'IVA



IL COORDINAMENTO A LIVELLO NAZIONALE

LA C.R.O. – CABINA DI REGIA OPERATIVA

REALIZZAZIONE DI SPECIFICI PIANI OPERATIVI DI CONTRASTO, ASSICURATI SINERGICAMENTE DAI REPARTI DEL CORPO E DAGLI UFFICI TERRITORIALI DELLE AGENZIE

I PRINCIPALI FILONI INVESTIGATIVI

ACQUISIZIONE DI BENI SENZA IL PAGAMENTO DELL'IVA, RICORRENDO ALLA PRESENTAZIONE DI FITTIZIE DICHIARAZIONI D'INTENTO

FENOMENI RICONDUCIBILI ALLO SCHEMA TIPICO DELLE FRODI "CAROSELLO"

IPOTESI DI INDEBITO UTILIZZO DEL REGIME DEI DEPOSITI IVA

IL COORDINAMENTO A LIVELLO NAZIONALE

LA C.R.O. – CABINA DI REGIA OPERATIVA

DAL 2008 11 PROGETTUALITÀ



***I REPARTI DEL CORPO HANNO
COMPLESSIVAMENTE
ESEGUITO OLTRE 2.000 VERIFICHE
FISCALI***



***SCOPERTA IVA EVASA PER
1,4 MILIARDI DI EURO***



***DENUNCIATI CIRCA 900 SOGGETTI
PER REATI TRIBUTARI***



*Grazie
per
l'attenzione*

La revisione della disciplina penal - tributaria



Villa Fenaroli Palace Hotel




*Convegno Iva Estero e Dogane:
Adempimenti nei rapporti con l'estero. Verifiche ed accertamento iva ed altre
imposte indirette nel contesto internazionale. Novità fiscali per l'anno 2016.*

22 gennaio 2016

***Novità introdotte dal
D. Lgs n. 158/2015 al
D. Lgs n. 74 del 10
marzo 2000***



Cosa cambia?...



Articoli modificati

Art. 1 Definizioni

Art. 2. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

Art. 3. Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

Art. 4. Dichiarazione infedele

Art. 5. Omessa dichiarazione

Art. 7. Rilevazioni nelle scritture contabili e nel bilancio (**ABROGATO**)

Art. 10. Occultamento o distruzione di documenti contabili

Art. 10-bis. Omesso versamento di ritenute dovute o certificate

Art. 10-ter Omesso versamento di IVA

Art. 10-quater Indebita compensazione

Art. 12-bis Confisca (**AGGIUNTO**)

Art. 13. Causa di non punibilità. Pagamento del debito tributario

Art. 13-bis Circostanze del reato (**AGGIUNTO**)

Art. 16. Adeguamento al parere del Comitato per l'applicazione delle norme antielusive
(**ABROGATO**)

Art. 18-bis Custodia giudiziale dei beni sequestrati (**AGGIUNTO**)



Articolo 1 – «Definizioni»

MODIFICA LE DEFINIZIONI:

- lett. b) **elementi attivi o passivi**: «... si intendono le componenti, espresse in cifra, che concorrono, in senso positivo o negativo, alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto e **le componenti che incidono sulla determinazione dell'imposta dovuta**»;
- lett c) **dichiarazione**: «... si intendono anche le dichiarazioni presentate in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche **o di sostituto d'imposta, nei casi previsti dalla legge**»;
- lett. f) **imposta evasa**: «si intende la differenza tra l'imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione, ovvero l'intera imposta dovuta nel caso di omessa dichiarazione, al netto delle somme versate dal contribuente o da terzi a titolo di acconto, di ritenuta o comunque in pagamento di detta imposta prima della presentazione della dichiarazione o della scadenza del relativo termine; **non si considera imposta evasa quella teorica e non effettivamente dovuta collegata a una rettifica in diminuzione di perdite dell'esercizio o di perdite pregresse spettanti e utilizzabili**»;

Articolo 1 – «Definizioni»

AGGIUNGE LE DEFINIZIONI:

- lett. g bis) **operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente:** *«... si intendono le operazioni apparenti, diverse da quelle disciplinate dall'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, poste in essere con la volontà di non realizzarle in tutto o in parte ovvero le operazioni riferite a soggetti fittiziamente interposti»;*

- lett g ter) **mezzi fraudolenti:** *«... si intendono condotte artificiose attive nonché quelle omissive realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano una falsa rappresentazione della realtà».*

Articolo 2 – «Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti»

- **SOPPRIME LA PAROLA «ANNUALI» AMPLIANDO IL NOVERO DELLE DICHIARAZIONI RILEVANTI AI FINI DEL REATO IVI PREVISTO.**
- **ESTENDE LA PORTATA DELLA SANZIONE PENALE A TUTTE LE DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE IMPOSTE SUI REDDITI E ALL'IVA, COMPRESSE QUELLE CHE VENGONO PRESENTATE IN OCCASIONE DI OPERAZIONI STRAORDINARIE O NELL'AMBITO DI PROCEDURE CONCORSUALI, CHE POSSONO AVERE UNA CADENZA TEMPORALE DIVERSA DALL'ANNO.**

«1. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

[3. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro 154.937,07 (lire trecento milioni), si applica la reclusione da sei mesi a due anni.]»

Articolo 3 – «Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici»

- **Elimina il requisito della «Falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie»
---- > AMPLIAMENTO DEI PROFILI SOGGETTIVO E OGGETTIVO DEL REATO;**
- **Sotto il primo profilo può commettere il reato non più soltanto il contribuente obbligato alla tenuta delle scritture contabili, come in precedenza, ma anche qualunque soggetto tenuto a presentare la dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi o dell'IVA;**
- **Per quanto riguarda la condotta materiale del reato, esso si configura quando il contribuente **compie operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero si avvale di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'Amministrazione Finanziaria**, allo scopo di presentare una dichiarazione inveritiera in materia di imposte sui redditi o di IVA (condotte alternative per la relazione illustrativa del D. Lgs. n. 158/2015);**
- **il reato di dichiarazione fraudolenta si configura, oltre che nel caso di indicazione in dichiarazione di “*elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi*”, anche qualora la falsa indicazione abbia ad oggetto “*crediti e ritenute fittizi*”;**

Articolo 3 – «Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici»

- è stata rimodulata **la soglia di punibilità** di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 3 del D.Lgs. n. 74/2000, relativa all'ammontare complessivo degli **elementi attivi sottratti all'imposizione** (anche considerando gli elementi passivi fittizi), che **ora deve essere superiore al 5 per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione** (soglia invariata) o comunque **superiore a 1,5 milioni di euro** (soglia aumentata rispetto alla vigente soglia di 1 milione);
- **qualora la condotta fraudolenta abbia ad oggetto crediti e ritenute fittizie**, il reato è configurabile se **l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta è superiore al 5 per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a 30.000 euro**;

Articolo 3 – «Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici»

- ai sensi del comma 2 dell'art. 3 del D.Lgs. n. 74/2000, il **fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi** quando tali documenti sono **registrati nelle scritture contabili obbligatorie** o sono comunque **detenuti a fini di prova nei confronti dell'Amministrazione finanziaria;**
- ai sensi del comma 3, **non possono essere considerati “mezzi fraudolenti” la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili ovvero la mera indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.**

Articolo 4 – «Dichiarazione infedele»

MODIFICHE AL COMMA 1:

- introduzione del termine «INESISTENTI» in luogo del termine «FITTIZI»;
- lett. a): «***l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centocinquantamila***»;
- lett. b): «***l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro tre milioni***»;

Articolo 4 – «Dichiarazione infedele»

AGGIUNGE I COMMI:

- **1-bis. «Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali»;**
- **1-ter. «Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b)».**

Articolo 5 – «Omessa dichiarazione»

MODIFICA IL COMMA 1:

1. *«E' punito con la **reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni** chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'**imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila**»;*

INTRODUCE IL COMMA 1 BIS:

1.bis. *«E' punito con la **reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni** chiunque non presenta, essendovi obbligato, la **dichiarazione di sostituto d'imposta**, quando l'**ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila**».*

Articolo 10 – «Occultamento o distruzione di documenti contabili»

MODIFICA LA PENA:

1. *«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da **un anno e sei mesi a sei anni** chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari».*

Articolo 10 bis – «Omesso versamento di ritenute dovute o certificate»

- SI AMPLIA L'OGGETTO DELLA TUTELA PENALE IN QUANTO VIENE SANZIONATO ANCHE L'OMESSO VERSAMENTO DELLE RITENUTE NON CERTIFICATE, DOVUTE IN BASE ALLA DICHIARAZIONE;
- VIENE TRIPLICATA LA SOGLIA DI PUNIBILITA' (DA CINQUANTAMILA A CENTOCINQUANTAMILA EURO).

1. *«E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute **dovute sulla base della stessa dichiarazione o** risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a **centocinquantamila** euro per ciascun periodo d'imposta».*

Articolo 10 ter – «Omesso versamento di IVA»

- ELEVA LA SOGLIA DI PUNIBILITA':

1. *«E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un **ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d'imposta**».*

Articolo 10 quater – «Indebita compensazione»

- CAMBIA IL COMMA 1 E INTRODUCE IL COMMA 2;
- INASPRISCE LA PENA PER CHI COMPENSA MEDIANTE CREDITI INESISTENTI E CONFERMA LA PENA PRECEDENTEMENTE PREVISTA PER CHI COMPENSA MEDIANTE CREDITI NON SPETTANTI.

1. «E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro».

Articolo 12 bis – «Confisca»

- VIENE INSERITO «EX NOVO» DALL'ART. 10 DEL D. LGS 158/2015;
- **la disposizione si riferisce a tutti i delitti previsti dal D.Lgs. n. 74/2000 e, pertanto, risulta applicabile anche all'ipotesi di cui all'art. 10 dello stesso decreto.**

1. «Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.»

Articolo 12 bis – «Confisca»

2. La confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro. Nel caso di mancato versamento la confisca è sempre disposta».

ALCUNE QUESTIONI INTERPRETATIVE IN ORDINE ALL'ART. 12 bis:

1) IN COSA CONSISTE L'IMPEGNO DEL CONTRIBUENTE

→ UN IMPEGNO FORMALE E TIPICO ASSUNTO DAL CONTRIBUENTE CON L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA, SOPRATTUTTO MEDIANTE IL RICORSO ALLE SPECIALI PROCEDURE CONCILIATIVE E DI ADESIONE ALL'ACCERTAMENTO PREVISTE DALLE NORME TRIBUTARIE

Articolo 12 bis – «Confisca»

ALCUNE QUESTIONI INTERPRETATIVE IN ORDINE ALL'ART. 12 bis:

2) GLI EFFETTI DELL'IMPEGNO RISPETTO AL SEQUESTRO PREVENTIVO FINALIZZATO ALLA CONFISCA

→ L'IMPEGNO NON SOLO «PARALIZZA» LA CONFISCA, IN CASO DI PAGAMENTO INTEGRALE, MA RIVERBERA I SUOI EFFETTI ANCHE SUL SEQUESTRO PREVENTIVO IN QUANTO, SE SEGUE PAGAMENTO RATEALE DEL DEBITO TRIBUTARIO, DELL'AMMONTARE DI TALE PAGAMENTO SI DOVRA' TENER CONTO NELLA DETERMINAZIONE DEL «QUANTUM» OGGETTO DEL SEQUESTRO

Articolo 12 bis – «Confisca»

ALCUNE QUESTIONI INTERPRETATIVE IN ORDINE ALL'ART. 12 bis:

3) TERMINE ENTRO IL QUALE L'IMPEGNO DEL CONTRIBUENTE PUO' LEGITTIMAMENTE IMPEDIRE LA MISURA ABLATIVA

→ NON E' ESPRESSAMENTE PREVISTO UN TERMINE ENTRO CUI IL CONTRIBUENTE POSSA FORMALIZZARE L'IMPEGNO

→ L'IMPEGNO DEL CONTRIBUENTE PUO' RIFLETTERSI NON SULL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI CONFISCA, CHE E' OBBLIGATORIA, MA SOLO SUGLI EFFETTI DI QUEST'ULTIMA (EVENTUALE REVOCA O RIDUZIONE DELLA CONFISCA)

Articolo 13 – «Causa di non punibilità. Pagamento del debito tributario»

- VIENE INSERITO DALL'ART. 11 DEL D. LGS 158/2015;
- **introduce una causa di non punibilità rappresentata dall'integrale pagamento di tutte le somme dovute a titolo d'imposta, sanzioni e interessi, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, nelle ipotesi di reati tributari non connotati da fraudolenza (artt. 10 bis, ter e quater, comma 1);**
- **il pagamento degli importi dovuti può avvenire anche mediante le speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento nonché mediante l'istituto del ravvedimento operoso;**

Articolo 13 – «Causa di non punibilità. Pagamento del debito tributario»

- al comma 2, introduce una causa di non punibilità rappresentata dall'integrale pagamento di tutte le somme dovute a titolo d'imposta, sanzioni e interessi, per i reati di dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione (artt. 4 e 5), a seguito di ravvedimento operoso o di presentazione della dichiarazione entro la scadenza fissata per il periodo d'imposta successivo, sempreché il ravvedimento operoso o la presentazione della dichiarazione siano intervenuti prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali;

Articolo 13 – «Causa di non punibilità. Pagamento del debito tributario»

- **Fuori dai casi dei reati p.p. dagli artt. 4, 5, 10 bis, 10 ter e 10 quater, l'integrale estinzione del debito tributario costituisce solo una circostanza attenuante.**

Articolo 13 bis – «Circostanze del reato»

- VIENE INSERITO «EX NOVO» DALL'ART. 12 DEL D. LGS 158/2015:

1. *«Fuori dai casi di non punibilità, le pene per i delitti di cui al presente decreto sono diminuite fino alla metà e non si applicano le pene accessorie indicate nell'articolo 12 se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie.*
2. *Per i delitti di cui al presente decreto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale può essere chiesta dalle parti solo quando ricorra la circostanza di cui al comma 1, nonché il ravvedimento operoso, fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 13, commi 1 e 2.*
3. **Le pene stabilite per i delitti di cui al titolo II sono aumentate della metà se il reato è commesso dal compartecipe nell'esercizio dell'attività di consulenza fiscale svolta da un professionista o da un intermediario finanziario o bancario attraverso l'elaborazione di modelli seriali di evasione fiscale» - (nuova circostanza aggravante).**

Articolo 18 bis – «Custodia giudiziale dei beni sequestrati»

- VIENE INSERITO «EX NOVO» DALL'ART. 13 DEL D. LGS 158/2015;
- la disposizione si pone in continuità con le analoghe previsioni in tema di sostanze stupefacenti, contrabbando doganale, reati informatici e frodi nel settore delle accise.

«1. I beni sequestrati nell'ambito dei procedimenti penali relativi ai delitti previsti dal presente decreto e a ogni altro delitto tributario, diversi dal denaro e dalle disponibilità finanziarie, possono essere affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale, agli organi dell'amministrazione finanziaria che ne facciano richiesta per le proprie esigenze operative.

2. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181».

*Grazie
per
l'attenzione*



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**



**ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI**

BRESCIA



**IVA estero e Dogane: adempimenti nei rapporti
con l'estero. Verifiche ed accertamento IVA ed
altre imposte indirette nel contesto
internazionale. Novità fiscali per l'anno 2016.**

**22 Gennaio 2016
Villa Fenaroli Rezzato - Brescia**



QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Codice doganale dell'Unione (CDU): è il Regolamento (UE) n ° 952/2013 del 9 ottobre 2013 (GUUE - L n.269 del 10.10.2013), che istituisce il Codice doganale dell'Unione e abroga, dalla sua entrata in vigore (30.10.2013), il Reg. (CE) n.450/2008. Dal 1° maggio 2016, ai sensi dell'art. 286 CDU, è anche formalmente abrogato il Reg. (CEE) n.2913/92, che istituisce il codice doganale comunitario;



QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Regolamento delegato del CDU (RD): è il Regolamento delegato (UE) n° 2446 del 28 luglio 2015 (GUUE – L n. 343 del 29.12.2015), che integra il Regolamento (UE) n. 952/2013 in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del Codice doganale dell’Unione;

Regolamento di esecuzione del CDU (RE): è il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2447 del 24 novembre 2015 (GUUE – L n. 343 del 29.12.2015), recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il Codice doganale dell’Unione (pubblicata rettifica all’art. 2 par. 3), del RE, GUUE – L n. 87 del 2.4.2016);



QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Regolamento delegato transitorio del CDU (RDT): è il Regolamento delegato (UE) n. 341/2016 del 17 dicembre 2015 (GUUE L n.69 del 15.03.2016), che stabilisce misure transitorie relative ai mezzi per lo scambio e l'archiviazione di dati di cui all'art. 278 del CDU fino a quando i sistemi elettronici necessari per l'applicazione delle disposizioni del codice non siano operativi.

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/481 del 1° aprile 2016 (GUUE L n. 87 del 2.4.2016) che abroga formalmente, dal 1° maggio 2016, il Regolamento (CEE) n. 2454/1993, recante disposizioni di applicazione del Reg. (CEE) n.2913/92;



- ◆ Il “pacchetto” nuovo Codice doganale dell’Unione si applica dal **1° maggio 2016**.
- ◆ Al fine di tutelare gli interessi legittimi degli operatori economici e di garantire la validità delle decisioni adottate e delle autorizzazioni rilasciate in vigore della pregressa normativa doganale unionale è previsto un **periodo transitorio, fino al 1° maggio 2019**, per consentire l’adattamento di tali decisioni e autorizzazioni alle nuove disposizioni giuridiche (*reassessment*). Il progressivo adeguamento dei sistemi elettronici degli Stati membri alle nuove modalità operative avverrà, invece, presumibilmente entro fine 2020.





**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

- CDU - Codice doganale dell'Unione: Regolamento (UE) n. 952/2013 del 9 ottobre 2013.
- RD - Regolamento delegato (UE) n. 2446 del 28 luglio 2015,
- RE - Regolamento di esecuzione (UE) n. 2447 del 24 novembre 2015,
- RDT - Regolamento delegato transitorio (UE) n. 341/2016

- U.C.C. (Union customs code) – Reg. (UE) n. 952/2013
- D.A. – (Delegated Act) Reg. (UE) n. 2446/2015
- I.A. – (Implementing Act) Reg. (UE) n. 2447/2015
- T.D.A. – (Transitional Delegated Act) Reg. (UE) 341/2016



		CDU	RD	RE
TITOLO I	disposizioni generali	1-55	1-30	1-48
TITOLO II	principi in base ai quali sono applicati i dazi alla importazione o all'esportazione e le altre misure nel quadro degli scambi di merci	56-76	31-71	49-146
TITOLO III	obbligazione doganale e garanzie	77-126	72-103	147-181
TITOLO IV	merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione	127-152	104-118	182-193
TITOLO V	norme generali in materia di posizione doganale, vincolo di merci a un regime doganale, verifica, svincolo e rimozione delle merci	153-200	119-154	194-250
TITOLO VI	immissione in libera pratica e esenzione dei dazi all'importazione	201-209	155-160	251-257
TITOLO VII	regimi speciali	210-262	161-243	258-325
TITOLO VIII	uscita delle merci dal territorio doganale dell'Unione	263-277	244-249	326-344
TITOLO IX	sistemi elettronici, semplificazioni, delega di potere, procedura di comitato e disposizioni finali	278-288	250-256	345-350

Nella tavola di corrispondenza dell'allegato 90 al DA, per ciascuna autorizzazione concessa a norma dei regolamenti precedenti, sono associate le disposizioni applicabili nell'ambito del Codice Doganale dell'Unione.

- [Allegato 90 a Regolamento Delegato n.2446/2015](#)



<i>Disposizioni applicabili a norma del regolamento (CEE) n. 2913/92 e del regolamento (CEE) n. 2454/93</i>	<i>Disposizioni applicabili nell'ambito del codice, del regolamento delegato (UE) n. 2015/2446 e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447</i>	ndr
Autorizzazioni per "procedura di domiciliazione" (articolo 76, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2913/92, articoli da 253 a 253 octies, da 263 a 267, da 272 a 274, da 276 a 278, da 283 a 287 del regolamento (CEE) n. 2454/93)	Autorizzazioni per «iscrizione nelle scritture del dichiarante» (articolo 182 del codice, articolo 150 DA e articoli da 233 a 236 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447) oppure	Entry In Declarant's Records (EIDR)
	autorizzazione per "dichiarazione semplificata"	Dichiarazione semplificata (con dati e documenti ridotti)
	e/o luogo designato o approvato (articolo 139 del codice e articolo 115 del DA)	Procedura Ordinaria (Dich. Normale) (ORD C/O LUOGO)



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

Cosa cambia

- La procedura ORD C/O LUOGO coincide sostanzialmente con gli attuali processi per le “domiciliate”, in quanto il “luogo approvato” è assimilabile all’attuale “luogo autorizzato” presente nelle vigenti autorizzazioni alla domiciliazione.
- Per offrire entro il 1° maggio 2016 procedure conformi all’UCC contenendo l’impatto sugli operatori le “domiciliate” saranno reinquadrate dall’Agenzia nella procedura ORD C/O LUOGO.
- Quindi, dal 1° maggio 2016 le attuali dichiarazioni di import/export in procedura di domiciliazione assumono la veste di “dichiarazioni normali in dogana” con merci presentate in “altro luogo approvato dalle autorità doganali” (art. 139/UCC). Pertanto possono essere dichiarati tutti i regimi doganali a prescindere dall’attuale contenuto delle autorizzazioni.



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

Cosa cambia

Per TUTTI gli operatori:

- invio H23 per dichiarazioni
- di import (con msg IM) – oggi non possibile
- di export e di export abbinata a transito (msg ET) - oggi disponibile solo x AEO
- di transito (msg ET) – oggi disponibile solo per T2
- ricezione IMMEDIATA di «svincolata/non svincolabile» - invece di tempo di intervento, e, di conseguenza
- Messa a disposizione IMMEDIATA di esito CDC
- Upload sul portale Aida Servizi dei documenti a sostegno in caso di controllo (UPLOAD Fascicolo Elettronico-FE) Gli AEO conservano tutti i benefici previsti dalla normativa

Titolo VII – artt. da 210 a 262 CDUE Regimi doganali :

- Immissione in libera pratica
- Regimi speciali:
 - Transito
 - Deposito:
 - Deposito doganale
 - Zone franche
 - Uso particolare:
 - Ammissione temporanea
 - Uso finale
 - Perfezionamento:
 - Perfezionamento attivo
 - Perfezionamento passivo
- Esportazione



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

Cosa cambia

DECISIONI RIGUARDANTI L'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DOGANALE

(artt. 22-37 CDU, artt. 8-22 RD, artt. 8-23 RE, artt. 2-4 RDT)

Per le informazioni vincolanti (ITV e IVO) è uniformato il periodo di validità (3 anni a decorrere dalla data in cui hanno efficacia) e viene disciplinata in modo puntuale la relativa gestione (casi di cessazione della validità; casi di revoca). L'istanza può essere presentata all'autorità doganale competente dello Stato membro in cui il richiedente è stabilito o all'autorità doganale competente dello Stato membro in cui l'informazione deve essere utilizzata;

OPERATORE ECONOMICO AUTORIZZATO

(artt.38-41 CDU, artt.23-30 RD, artt.24-35 RE, art. 5 RDT)

Lo *status* non è più attribuito con una certificazione ma con due diversi tipi di autorizzazione: AEOC (settore delle semplificazioni doganali) e AEOS (settore della sicurezza "*safety&security*"). In caso di possesso dei requisiti per entrambe le autorizzazioni viene rilasciata un'autorizzazione combinata che garantisce i benefici cumulati AEOC + AEOS

- Per i conti di debito, un operatore AEO ha diritto, su richiesta, di ottenere una riduzione dell'importo della garanzia globale pari al 70% dell'importo di riferimento;



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

Cosa cambia

SANZIONI, RICORSI, CONSERVAZIONE DI DOCUMENTI E DI ALTRE INFORMAZIONI

(artt. 42-45 CDU, art 51-52 CDU)

Sono dettate unicamente disposizioni di principio per l'applicazione delle sanzioni amministrative, previste nella forma dell'onere pecuniario o della revoca/sospensione/modifica di qualsiasi autorizzazione posseduta dall'interessato, che richiamano i notori canoni stabiliti dalla giurisprudenza unionale in materia di effettività, proporzionalità e dissuasività della misura. Resta, pertanto, applicabile l'impianto sanzionatorio amministrativo nazionale previsto dal D.P.R n. 43/73 (TULD), dal D.lgs. n. 472/97, dal D.lgs n. 8/2016 e dalle altre disposizioni di legge che prevedono sanzioni per violazioni il cui accertamento/irrogazione compete alle dogane;



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

Cosa cambia

ORIGINE DELLE MERCI

(artt.59-68 CDU, artt. 31-70 RD, artt. 57-126 RE)

ORIGINE NON PREFERENZIALE

Resta immutato l'assetto generale per l'attribuzione dell'origine non preferenziale già stabilito dagli artt. 23 e 24 del Reg. (CEE) n. 2913/92: prodotto interamente ottenuto o ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata.

ORIGINE PREFERENZIALE

Le disposizioni del Reg. (CEE) 1207/2001, formalmente abrogato dall'art. 286 del CDU, sono trasfuse negli artt. da 61 a 67 RE – Sottosezione 1 -. Tali disposizioni riguardano il rilascio, la compilazione delle prove di origine, la cooperazione amministrativa, la verifica delle dichiarazioni del fornitore, l'autorizzazione di esportatore autorizzato



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

Cosa cambia

VALORE (artt. 69-76 CDU, art. 71 RD, artt.127-146 RE, art. 6 RDT)

- Non è più applicabile a regime (salvo un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2017) la c.d. “first sale rule”, prevista dall’art. 147 del Reg. (CEE) n. 2454/1993, che consentiva la dichiarazione di un valore riferito alla vendita anteriore all’ultima sulla cui base le merci sono state immesse in libera pratica;
- I canoni e diritti di licenza dovuti sui marchi di fabbrica non richiedono più necessariamente (come nell’attuale art. 160 Reg. (CEE) n.2454/93) la prova dell’essere stati richiesti dal venditore o da una persona ad esso legata (previsione passata nella lett. a) dell’art. 136 RE), ma consentono di essere calcolati anche qualora “il pagamento da parte dell’acquirente è effettuato per soddisfare un obbligo del venditore, conformemente agli obblighi contrattuali” o se “le merci non possono essere vendute all’acquirente o da questo acquistate senza versamento dei corrispettivi o dei diritti di licenza a un licenziante” (risp. lett. b) e c), art. 136 RE);

VALORE (artt. 69-76 CDU, art. 71 RD, artt.127-146 RE, art. 6 RDT)

- Dalla rilevazione mensile del penultimo mercoledì del corrente mese di aprile 2016, relativa ai tassi di conversione delle valute non espresse in euro ai sensi dell'art. 146, par.3), RE "il tasso di cambio si applica per un mese a decorrere dal primo giorno del mese successivo." Non saranno, pertanto, più comunicate le variazioni inframensili dovute ad oscillazioni >5%.



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

Cosa cambia

ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE DOGANALE

(artt 124-126 CDU, art. 103 RD).

- Il termine di prescrizione dell'obbligazione doganale è stabilito in tre anni dalla data in cui è sorta. Tuttavia, quando l'obbligazione doganale sorge in seguito ad un atto penalmente perseguibile, la notifica dell'obbligazione può avvenire dopo la scadenza del termine triennale in un arco temporale compreso tra cinque e massimo dieci anni, conformemente al diritto nazionale. A livello nazionale, nelle more dell'adozione della specifica disposizione di legge in itinere, dal 1° maggio si riterrà applicabile il termine minimo previsto dalle disposizioni unionali (cinque anni);

DEPOSITO DOGANALE (artt. 237-242 CDU, artt.201-203 RD)

Il CDU ha ridotto e rinominato le categorie di depositi doganali a sole due tipologie:

- **Pubblico**: tipo I (ex tipo A), in cui le responsabilità previste dall'art. 242 CDU ricadono sia sul titolare dell'autorizzazione che sul titolare del regime; tipo II (ex tipo B), in cui le responsabilità ricadono solo sul titolare del regime; tipo III (ex tipo F gestito dall'Autorità doganale);
- **Privato** (ex tipo C, D, E);



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**



Articolo 3

Reg. (UE) 9-10-2013 n. 952/2013

Le autorità doganali hanno la responsabilità primaria della supervisione degli scambi internazionali dell'Unione in modo da contribuire al commercio leale e libero, all'attuazione degli aspetti esterni del mercato interno, della politica commerciale comune e delle altre politiche dell'Unione comuni riguardanti il commercio e alla sicurezza dell'intera catena logistica. Le autorità doganali mettono in atto misure intese in particolare ai seguenti obiettivi:

- a) tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e dei suoi Stati membri;
- b) tutelare l'Unione dal commercio sleale e illegale sostenendo nel contempo le attività commerciali legittime;
- c) garantire la sicurezza dell'Unione e dei suoi residenti nonché la tutela dell'ambiente, ove necessario in stretta cooperazione con altre autorità, e
- d) mantenere un equilibrio adeguato fra i controlli doganali e l'agevolazione degli scambi legittimi.



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**



Articolo 46
Reg. (UE) 9-10-2013 n. 952/2013

Gestione del rischio e controlli doganali

1. Le autorità doganali possono effettuare qualsiasi controllo doganale che ritengono necessario.

Tali controlli doganali possono consistere, in particolare, nella visita delle merci, nel prelievo di campioni, nella verifica dell'accuratezza e della completezza delle informazioni fornite in dichiarazioni o notifiche e dell'esistenza, dell'autenticità, dell'accuratezza e della validità di documenti, nell'esame della contabilità degli operatori economici e di altre scritture, nel controllo dei mezzi di trasporto, nonché nel controllo del bagaglio e di altre merci che le persone portano con sé o su di sé e nello svolgimento di indagini ufficiali e altri atti simili.

2. I controlli doganali diversi dai controlli casuali si basano principalmente sull'analisi dei rischi effettuata mediante procedimenti informatici al fine di identificare e valutare i rischi e di mettere a punto le contromisure necessarie, sulla base di criteri elaborati a livello nazionale, unionale e, se del caso, internazionale.

Andrea Morelli



Articolo 4
Reg. (UE) 9-10-2013 n. 952/2013

Territorio doganale

1. Il territorio doganale dell'Unione comprende i seguenti territori, **compresi le acque territoriali, le acque interne e lo spazio aereo:**

- il territorio del Regno del Belgio,
- il territorio della Repubblica di Bulgaria,
- il territorio della Repubblica ceca,
- il territorio del Regno di Danimarca, a eccezione delle isole Færøer e della Groenlandia,
- il territorio della Repubblica federale di Germania, a eccezione dell'isola di Heligoland e del territorio di Büsingen (trattato del 23 novembre 1964 tra la Repubblica federale di Germania e la Confederazione elvetica),



Articolo 4
Reg. (UE) 9-10-2013 n. 952/2013

Territorio doganale

- il territorio della Repubblica di Estonia,
- il territorio dell'Irlanda,
- il territorio della Repubblica ellenica,
- il territorio del Regno di Spagna, a eccezione di Ceuta e Melilla,
- il territorio della Repubblica francese, a eccezione dei paesi e territori d'oltremare francesi **cui si applicano le disposizioni della parte quarta del TFUE**,
- il territorio della Repubblica di Croazia;
- il territorio della Repubblica italiana, a eccezione dei comuni di Livigno e Campione d'Italia e delle acque nazionali del Lago di Lugano racchiuse fra la sponda e il confine politico della zona situata fra Ponte Tresa e Porto Ceresio,



Articolo 4
Reg. (UE) 9-10-2013 n. 952/2013

Territorio doganale

- il territorio della Repubblica di Cipro, **conformemente alle disposizioni dell'atto di adesione del 2003**,
- il territorio della Repubblica di Lettonia,
- il territorio della Repubblica di Lituania,
- il territorio del Granducato del Lussemburgo,
- il territorio dell'Ungheria,
- il territorio di Malta,
- il territorio del Regno dei Paesi Bassi in Europa,
- il territorio della Repubblica d'Austria,
- il territorio della Repubblica di Polonia,
- il territorio della Repubblica portoghese,
- il territorio della Romania,



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**



Articolo 4

Reg. (UE) 9-10-2013 n. 952/2013

Territorio doganale

- il territorio della Repubblica di Slovenia,
- il territorio della Repubblica slovacca,
- il territorio della Repubblica di Finlandia,
- il territorio del Regno di Svezia, e
- il territorio del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, le isole Normanne e l'isola di Man.



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**



Articolo 4
Reg. (UE) 9-10-2013 n. 952/2013

Territorio doganale

2. I seguenti territori, compresi le acque territoriali, le acque interne e lo spazio aereo, non facenti parte del territorio degli Stati membri, sono considerati parte del territorio doganale dell'Unione in base alle convenzioni e ai trattati che sono a essi applicabili:

a) FRANCIA

Il territorio di Monaco quale definito nella convenzione doganale conclusa a Parigi il 18 maggio 1963 (Journal officiel de la République française (Gazzetta ufficiale della Repubblica francese) del 27 settembre 1963, pag. 8679);

b) CIPRO

Il territorio delle zone di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia quali definite nel trattato relativo all'istituzione della Repubblica di Cipro, firmato a Nicosia il 16 agosto 1960 (United Kingdom Treaty Series No 4 (1961) Cmnd. 1252).



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**



Articolo 7

D.P.R. 26-10-1972 n. 633 (*)

- a) per "Stato" o "territorio dello Stato" si intende il territorio della Repubblica italiana, con esclusione dei comuni di Livigno e Campione d'Italia e delle acque italiane del Lago di Lugano;
- b) per "Comunità" o "territorio della Comunità" si intende il territorio corrispondente al campo di applicazione del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea con le seguenti **esclusioni** oltre quella indicata nella lettera a):
 1. per la Repubblica ellenica, il Monte Athos;
 2. per la Repubblica federale di Germania, l'isola di Helgoland ed il territorio di Büsingen;
 3. per la Repubblica francese, i territori francesi di cui all'articolo 349 e all'articolo 355, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
 4. per il Regno di Spagna, Ceuta, Melilla e le isole Canarie;
 5. per la Repubblica di Finlandia, le isole Åland;
 6. le isole Anglo-Normanne;
- c) il Principato di Monaco, l'isola di Man e le zone di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia si intendono compresi nel territorio rispettivamente della Repubblica francese, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e della Repubblica di Cipro;



**Free zones in existence and in operation in the
Community, as notified by
the Member States to the Commission**

(*)
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/procedural_aspects/imports/free_zones/index_en.htm

Si dividono in

- **Zone franche di tipo I:** hanno una recinzione perimetrale e sono controllate dalle autorità doganali.
- **Zone franche di tipo II:** sono “libere” - i prodotti sono sottoposti a una dichiarazione al fine di poter usufruire del regime.





**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

**ZONA
FRANCA**

MEMBER STATE	FREE ZONE (control type I)	FREE ZONE (control type II)	ADDRESS OF CUSTOMS AUTHORITY (Art. 804 CCIP)
Italy	Punto franco di Trieste (Free Zone of Trieste)		Direzione Regionale dell'Agencia delle Dogane per le regioni Friuli Venezia Giulia Largo Panfili, 11-34132 TRIESTE
	Punto franco di Venezia (Free Zone of Venice)		Direzione Regionale dell'Agencia delle Dogane per le regione Veneto Via R. Cavalcavia, 16/181-30172 VENEZIA Mestre
		Zona franca di Gioia Tauro	Direzione Regionale dell'Agencia delle Dogane per le regioni Campania e Calabria via A. De Gasperi, 20 -80133 Napoli

Andrea Morelli



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**



Articolo 5

Reg. (UE) 9-10-2013 n. 952/2013

Ai fini del codice, si intende per:

- 1) "autorità doganali": le amministrazioni doganali degli Stati membri competenti ad applicare la normativa doganale e qualsiasi altra autorità che, ai sensi del diritto nazionale, dispone del potere di applicare alcune norme doganali*;**
- 2) "normativa doganale": il corpus legislativo costituito da quanto segue:**
 - a) il codice e le disposizioni integrative o di attuazione del medesimo adottate a livello dell'Unione o a livello nazionale;**
 - b) la tariffa doganale comune;**
 - c) la normativa relativa alla fissazione del regime unionale delle franchigie doganali;**
 - d) gli accordi internazionali contenenti disposizioni doganali, nella misura in cui siano applicabili nell'Unione;**



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**



Articolo 5
Reg. (UE) 9-10-2013 n. 952/2013

Ai fini del codice, si intende per:

- 3) "controlli doganali": atti specifici espletati dall'autorità doganale al fine di garantire la conformità con la normativa doganale e con le altre norme che disciplinano l'entrata, l'uscita, il transito, la circolazione, il deposito e l'uso finale delle merci in circolazione tra il territorio doganale dell'Unione e i paesi o territori non facenti parte di tale territorio, nonché la presenza e la circolazione nel territorio doganale dell'Unione delle merci non unionali e delle merci in regime di uso finale;**
- 4) "persona": una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale, la capacità di agire;**
- 5) "operatore economico": una persona che, nel quadro delle sue attività, interviene in attività contemplate dalla normativa doganale;**



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**



Articolo 5

Reg. (UE) 9-10-2013 n. 952/2013

Ai fini del codice, si intende per:

- 6) "rappresentante doganale": qualsiasi persona nominata da un'altra persona affinché la rappresenti presso le autorità doganali per l'espletamento di atti e formalità previsti dalla normativa doganale;**
- 8) "formalità doganali": tutte le operazioni che devono essere effettuate da una persona e dalle autorità doganali per ottemperare alla normativa doganale;**
- 12) "dichiarazione in dogana": atto con il quale una persona manifesta, nelle forme e modalità prescritte, la volontà di vincolare le merci a un determinato regime doganale, con l'indicazione, se del caso, dell'eventuale specifica procedura da applicare;**



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**



Articolo 5
Reg. (UE) 9-10-2013 n. 952/2013

Ai fini del codice, si intende per:

- 15) "dichiarante": la persona che presenta una dichiarazione in dogana, una dichiarazione per la custodia temporanea, una dichiarazione sommaria di entrata, una dichiarazione sommaria di uscita, una dichiarazione di riesportazione oppure una notifica di riesportazione a nome proprio, ovvero la persona in nome della quale è effettuata la presentazione di tale dichiarazione o notifica;**
- 16) "regime doganale": uno dei regimi seguenti cui possono essere vincolate le merci conformemente al codice:**
 - a) immissione in libera pratica;**
 - b) regimi speciali;**
 - c) esportazione;**



Articolo 5
Reg. (UE) 9-10-2013 n. 952/2013

Ai fini del codice, si intende per:

- 18) "obbligazione doganale": l'obbligo di una persona di corrispondere l'importo del dazio all'importazione o all'esportazione applicabile a una determinata merce in virtù della normativa doganale in vigore;**
- 19) "debitore": la persona tenuta ad assolvere l'obbligazione doganale;**
- 33) "presentazione delle merci in dogana": notifica alle autorità doganali dell'avvenuto arrivo delle merci all'ufficio doganale o in qualsiasi altro luogo designato o autorizzato dalle autorità doganali e della disponibilità di tali merci ai fini dei controlli doganali;**
- 39) "decisione": qualsiasi atto delle autorità doganali, relativo alla normativa doganale, che deliberi su un caso particolare e che abbia effetti giuridici sulla o sulle persone interessate;**



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

Circolare n. 22/D del 28 dicembre 2015
Sanzioni amministrative:
legittimazione passiva e responsabilità

Rappresentanza in Dogana

Articolo 18

Reg. (UE) 9-10-2013 n. 952/2013

Rappresentante doganale

1. Chiunque può nominare un rappresentante doganale.

Siffatta rappresentanza può essere diretta, se il rappresentante doganale agisce in nome e per conto di un'altra persona, oppure indiretta, se il rappresentante doganale agisce in nome proprio ma per conto di un'altra persona.

2. Il rappresentante doganale è stabilito nel territorio doganale dell'Unione.

Salvo che sia altrimenti disposto, si deroga a tale requisito se il rappresentante doganale agisce per conto di persone che non sono tenute a essere stabilite nel territorio doganale dell'Unione.





**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

Rappresentanza in Dogana

Articolo 19

Reg. (UE) 9-10-2013 n. 952/2013

Potere di rappresentanza

1. Nei rapporti con le autorità doganali, il rappresentante doganale dichiara di agire per conto della persona rappresentata e precisa se la rappresentanza è diretta o indiretta.

Le persone che non dichiarano di agire in veste di rappresentanti doganali o che dichiarano di agire in veste di rappresentanti doganali senza disporre del potere di rappresentanza sono considerate agire in nome proprio e per proprio conto.



Andrea Morelli



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

Rappresentanza in Dogana

Articolo 19

Reg. (UE) 9-10-2013 n. 952/2013

Potere di rappresentanza

2. Le autorità doganali **possono imporre alle persone che dichiarano di agire in veste di rappresentanti doganali di fornire le prove della delega conferita loro dalla persona rappresentata.**

In casi specifici le autorità doganali non richiedono di fornire tali prove.

3. Le autorità doganali non impongono a una persona che, in qualità di rappresentante doganale, espleta atti e formalità su base regolare di presentare ogni volta prova del potere di rappresentanza, a condizione che tale persona sia in grado di presentare tale prova su richiesta delle autorità doganali.





Il rapporto giuridico

Nel rapporto giuridico che si instaura tra la Pubblica Amministrazione, che attua il controllo, e l'operatore economico, la dogana assume il ruolo di soggetto attivo mentre l'operatore quello di soggetto passivo.

Quest'ultimo può essere sostituito, nel rapporto doganale, da un rappresentante.

Si intende per rappresentanza in dogana la possibilità di farsi rappresentare da altro soggetto in vista dell'espletamento delle formalità doganali.

Esistono due tipi di rappresentanza, come peraltro previsto dal Codice civile:

- **Diretta - In caso di rappresentanza diretta il rappresentante agisce in nome e per conto terzi.**
- **Indiretta - In caso di rappresentanza indiretta il rappresentante agisce in nome proprio e per conto altrui.**

La rappresentanza indiretta è libera, mentre la rappresentanza diretta, limitatamente alla presentazione della dichiarazione e non a tutta l'operazione doganale, è riservata ad una categoria particolare di persone fisiche, ossia gli spedizionieri doganali, i quali peraltro possono farsi conferire un mandato/procura più ampio.



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

Il rapporto giuridico

**circolare 8/D/16, illustrativa di tutte le
novità del Codice**

Il nuovo codice doganale estende la rappresentanza diretta a tutti i soggetti qualificati come **affidabili dall'autorità doganale. Viene quindi superata la riserva di legge prevista per i doganalisti iscritti all'albo, anche la modalità diretta è ora estesa a tutti i soggetti stabiliti nella Ue e incaricati di effettuare dichiarazioni, sempreché riconosciuti dalla dogana come soggetti autorizzati. Nel nuovo impianto normativo è stata eliminata la facoltà per gli Stati membri di riservare agli spedizionieri doganali la presentazione della dichiarazione doganale con la modalità della rappresentanza diretta.**

La nuova disciplina in materia di rappresentanza ribadisce il principio secondo il quale chiunque ha il diritto di nominare un rappresentante doganale e che la rappresentanza può essere diretta, se il rappresentante doganale agisce in nome e per conto di un'altra persona, oppure indiretta, se il rappresentante doganale agisce in nome proprio ma per conto di un'altra persona.

Andrea Morelli

Il rapporto giuridico

circolare 8/D/16, illustrativa di tutte le novità del Codice

L'esercizio della rappresentanza indiretta è e rimane libera e da chiunque effettuabile senza specifiche condizioni e/o requisiti.


Per quanto attiene, invece, all'effettuazione delle operazioni doganali in modalità di rappresentanza diretta, è necessario che tale persona integri i criteri di cui all'articolo 39, lettere da a) a d) del Cdu, ovvero:

- a) assenza di violazioni gravi o ripetute alla normativa doganale e fiscale;**
- b) esistenza di controllo delle operazioni mediante un sistema di gestione delle scritture che consenta i controlli doganali;**
- c) adeguata solvibilità finanziaria;**
- d) possesso di standard formativi e pratici di competenza.**

Soggetti:

- **Attivo:** colui che ha il diritto di pretendere la prestazione tributaria (lo Stato) con l'ausilio di propri organi. Le dogane sono istituite in prossimità della linea doganale di terra e di mare, presso i punti di approdo dei laghi di confine e nell'ambito degli aeroporti aperti al traffico aereo civile internazionale; sono altresì istituite nell'interno del territorio dello Stato.

- **Passivo:** individuato nel dichiarante. Per le norme doganali si considera dichiarante delle merci colui che le presenta alla dogana o le detiene al momento dell'entrata nel territorio doganale o all'uscita da esso, e come tale ha titolo di provvedere al compimento delle operazioni doganali, secondo una delle seguenti modalità previste dalla legislazione doganale:





Articolo 3
Reg. (UE) 9-10-2013 n. 952/2013

Le autorità doganali hanno la responsabilità primaria della supervisione degli scambi internazionali dell'Unione in modo da contribuire al commercio leale e libero, all'attuazione degli aspetti esterni del mercato interno, della politica commerciale comune e delle altre politiche dell'Unione comuni riguardanti il commercio e alla sicurezza dell'intera catena logistica. Le autorità doganali mettono in atto misure intese in particolare ai seguenti obiettivi:

- a) tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e dei suoi Stati membri;
- b) tutelare l'Unione dal commercio sleale e illegale sostenendo nel contempo le attività commerciali legittime;
- c) garantire la sicurezza dell'Unione e dei suoi residenti nonché la tutela dell'ambiente, ove necessario in stretta cooperazione con altre autorità, e
- d) mantenere un equilibrio adeguato fra i controlli doganali e l'agevolazione degli scambi legittimi.



Articolo 46
Reg. (UE) 9-10-2013 n. 952/2013

Gestione del rischio e controlli doganali

1. Le autorità doganali possono effettuare qualsiasi controllo doganale che ritengono necessario.

Tali controlli doganali possono consistere, in particolare, nella visita delle merci, nel prelievo di campioni, nella verifica dell'accuratezza e della completezza delle informazioni fornite in dichiarazioni o notifiche e dell'esistenza, dell'autenticità, dell'accuratezza e della validità di documenti, nell'esame della contabilità degli operatori economici e di altre scritture, nel controllo dei mezzi di trasporto, nonché nel controllo del bagaglio e di altre merci che le persone portano con sé o su di sé e nello svolgimento di indagini ufficiali e altri atti simili.

2. I controlli doganali diversi dai controlli casuali si basano principalmente sull'analisi dei rischi effettuata mediante procedimenti informatici al fine di identificare e valutare i rischi e di mettere a punto le contromisure necessarie, sulla base di criteri elaborati a livello nazionale, unionale e, se del caso, internazionale.



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**



Articolo 139
Reg. (UE) 9-10-2013 n. 952/2013

Presentazione delle merci in dogana

1. Le merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione sono presentate in dogana immediatamente al loro arrivo all'ufficio doganale designato o in altro luogo approvato dalle autorità doganali o nella zona franca da una delle persone seguenti:

- a) la persona che ha introdotto le merci nel territorio doganale dell'Unione;
- b) la persona in nome o per conto della quale agisce la persona che ha introdotto le merci in detto territorio;
- c) la persona che ha assunto la responsabilità del trasporto delle merci dopo la loro introduzione nel territorio doganale dell'Unione.



L'accertamento doganale

NOZIONE DI ACCERTAMENTO DOGANALE

L'accertamento doganale è il procedimento amministrativo-contabile con il quale la dogana accerta che tutti gli adempimenti, in capo al proprietario della merce, prescritti dalle leggi doganali e dalle altre norme la cui applicazione è demandata alle dogane, siano rispettati in relazione alla destinazione della merce.

La definizione "proprietario" della merce, usata dal legislatore doganale, è riferita alla **persona che ha la disponibilità materiale della merce stessa.**

La fonte degli obblighi, nel rapporto doganale, è data dalla disponibilità della merce e non dalla proprietà civilistica.



LA DICHIARAZIONE DOGANALE


Una volta introdotta nel territorio doganale dell'Unione europea la merce deve essere condotta all'ufficio doganale affinché vengano espletate le formalità doganali. Una volta introdotti nel territorio i prodotti sono sottoposti a vigilanza doganale sino a che non sia determinata la loro posizione doganale ovvero la sua posizione come merce comunitaria o meno.

Per procedere alle formalità della presentazione in dogana deve essere redatta una dichiarazione su apposito formulario (DAU - documento amministrativo unico), denominato anche Bolletta Doganale.

Firenze. Granducato di Toscana, Governo dei Lorena (sec. XVIII). Bolla plumbea doganale.
D/ Stemma dei Lorena. R/ Monogramma. gr. 6.46



Le destinazioni previste dall'art. 210 Reg. (UE) 952/2013 sono:




Regimi doganali :

- ◆ Immissione in libera pratica
- ◆ Regimi speciali:
 - Transito
 - Deposito:
 - ◆ Deposito doganale
 - ◆ Zone franche
 - Uso particolare:
 - ◆ Ammissione temporanea
 - ◆ Uso finale
 - Perfezionamento (attivo – passivo)
- ◆ Esportazione



Le fasi del processo doganale



① Documenti per dichiarazione (es. fattura, certificati)

② Documenti DAU (documento amministrativo unico)

Fonte: Centro di ricerca sulla logistica (C-Log) LIUC-Università Cattaneo

Andrea Morelli




**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

COMUNITÀ EUROPEA				1 DICHIARAZIONE			A UFFICIO DI DESTINAZIONE			
8	2 Spedatore/Esportatore N				3 Formule			4 Dati di carico		
	5 Destinazione N				6 Articol			7 Numero di riferimento		
	8 Responsabile finanziario N				10 Paese attivo (paese)			11 Paese passivo (paese)		
	14 Dichiarante/Rappresentante N				15 Paese di spedizione/esportazione			16 C. P. appal./import		
	18 Paese d'origine				17 Paese di destinazione			13 P. A. C.		
	19 Identità e necessità del mezzo di trasporto aereo				19 Cl.			20 Condizioni di consegna		
	21 Identità e necessità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera				22 Moneta ed importo totale fatturato			23 Tasso di cambio		
	22 Mezzo di trasporto (aereo, marittimo, terrestre)				27 Luogo di scarrico			28 Dati finanziari e bancari		
	29 Ufficio di entrata				30 Localizzazione delle merci			32 Art. N		
	37 Codi e designazione delle merci				33 Codice delle merci			34 Cat. P. d'origine		
44 Menzioni speciali/Documenti presentati/Certificati ed autorizzazioni				41 Unità supplementari			42 Prezzo dell'articolo			
47 Calcolo delle imposte				48 Distanza di pagamento			49 Identificazione del deposito			
50 Obbligato principale N				51 Ufficio di partenza			52 Ufficio di destinazione (se esiste)			
51 Ufficio di passaggio presso (se posto)				54 Luogo e data			Firma e nome del dichiarante/rappresentante:			
52 Garanzia non valida per				53 Ufficio di destinazione (se esiste)			54 Luogo e data			
53 CONTROLLO DELL'UFFICIO DI DESTINAZIONE				54 Luogo e data			Firma e nome del dichiarante/rappresentante:			

Andrea Morelli

Il Documento Amministrativo Unico (D.A.U.) viene utilizzato in modo differente in funzione della diversa destinazione doganale che si vuole attribuire alle merci importate o esportate. Il D.A.U. è predisposto per lo sdoganamento di un'unica tipologia di prodotti per cui, nell'ipotesi di operazioni di sdoganamento relative a prodotti con più voci doganali differenti, occorre utilizzare, in aggiunta allo stampato di base del D.A.U., il formulario Bis (valido per 3 prodotti aventi nomenclatura combinata, origine e provenienza diversa).



The form is a detailed customs declaration form. It is divided into several sections:

- COMUNITA EUROPEA**: Contains fields for the origin of the goods.
- OFFICE DI DESTINAZIONE**: Contains fields for the destination office and other administrative data.
- Merce**: Contains fields for the description of the goods, including quantity and value.
- Origine**: Contains fields for the origin of the goods.
- Provenienza**: Contains fields for the provenance of the goods.



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

Appendice C1 (Reg. Norme transitorie)
NOTE ESPLICATIVE DEL DOCUMENTO
AMMINISTRATIVO UNICO

Articolo 194
Reg. (UE) 9-10-2013 n. 952/2013

2. Tutte le merci oggetto della medesima dichiarazione sono svincolate in un'unica volta.

Ai fini del primo comma, quando una dichiarazione in dogana riguarda merci che rientrano in due o più articoli, si considera che le indicazioni relative alle merci che rientrano in ciascun articolo costituiscano una dichiarazione separata.

Andrea Morelli



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

1 DICHIARAZIONE		MRN
5 Articoli	6 Totale dei colli	Data del rilascio: Ufficio doganale.

Con l'entrata in vigore del visto uscire "informatizzato" l'**esportatore deve stampare il messaggio telematico per verificare che la merce sia effettivamente uscita dal territorio doganale dell'UE.**

Il dichiarante dovrà:

- **fornire il documento DAE sul quale è riportato il codice M.R.N. (numero di riferimento del movimento) necessario per stampare il messaggio telematico di avvenuta esportazione**
- **consegnare copia del DAU + il codice di svincolo (controllo dei dati ed attestazione di pagamento diritti).**

Tale copia deve rimanere in possesso dell'esportatore, poiché rappresenta l'unica «prova» per il cedente italiano per dimostrare la non imponibilità IVA (art. 8 D.P.R. 633/72) dell'operazione posta in essere.



Nota Agenzia delle Dogane prot. n. 3945 del 27 giugno 2007

- 2. Prova di uscita della merce dal territorio comunitario.

2.1 Per le operazioni svolte in ambito ECS, la prova dell'uscita delle merci è costituita dal messaggio "risultati di uscita" che l'ufficio doganale di uscita invia all'ufficio doganale di esportazione e che viene registrato nella base dati del sistema informativo doganale nazionale (AIDA). Il messaggio "risultati di uscita" contiene l'informazione relativa all'uscita effettiva della merce – con o senza eventuali difformità - o di uscita respinta per non conformità con la normativa doganale.

La stampa di tale comunicazione non è quindi rilevante al fine di dimostrare la prova dell'avvenuta esportazione a tal fine rilevando, invece, il dato contenuto nel sistema informativo dell'Agenzia delle Dogane consultabile dagli operatori economici tramite la digitazione dell'MRN (Mouvement Reference Number) assegnato dal sistema informatico AIDA al momento dell'accettazione della dichiarazione doganale.

LA PROCEDURA DELL'ACCERTAMENTO DOGANALE

La procedura dell'accertamento doganale si articola in quattro fasi coordinate informaticamente dal sistema "A.I.D.A." (Automazione Integrata Dogane e Accise) che possono essere così sintetizzate:

Accettazione - ha lo scopo di verificare:

1. la regolarità formale della dichiarazione;
2. che contenga tutti i dati identificativi (qualità, quantità, valore, origine, provenienza/destinazione)
3. che sia sottoscritta dal "proprietario"- dichiarante (firma digitale telematica);





**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

Registrazione - ha lo scopo di acquisire ufficialmente la dichiarazione, rendendola atto pubblico dotato di fede privilegiata circa la verità dei fatti in esso accertati;

Riscossione - pagamento delle risorse proprie (dazio), dell'Iva e degli altri diritti la cui riscossione è demandata alle dogane.



CIRCOLARE N.20/D del 21 dicembre 2015

Con provvedimento del 23 ottobre 2015 entrato in vigore il 1° febbraio 2016, sono state disciplinate le modalità tecnico-operative per il pagamento dei diritti doganali **con bonifico bancario o postale**. A partire da tale data non è più possibile il versamento in Banca d'Italia dei diritti doganali con assegni circolari non trasferibili intestati alle Tesorerie provinciali dello Stato.

Andrea Morelli

CIRCOLARE N.20/D del 21 dicembre 2015

Le regole per effettuare i pagamenti tramite bonifico bancario si applicano sia ai pagamenti periodici/differiti (con conto di debito) sia ai pagamenti inerenti le singole operazioni doganali, variano in funzione della tipologia di utenti obbligati all'assolvimento dei diritti doganali.

I titolari di conto di debito dovranno procedere, previa abilitazione al servizio telematico doganale, alla prenotazione del pagamento tramite l'apposita applicazione disponibile sul sito delle Dogane

Gli operatori economici occasionali dovranno chiedere alla sezione operativa dell'ufficio il numero di prenotazione di pagamento relativo alla dichiarazione per la quale si desidera procedere al pagamento con bonifico.




Andrea Morelli

Controllo – IL CANALE VERDE

L'utilizzazione del sistema informatico per la presentazione delle dichiarazioni doganali ha consentito l'introduzione di un sistema di controllo delle dichiarazioni doganali automatizzato, basato sull'analisi dei rischi: denominato canale verde. Il sistema raffronta gli elementi desumibili dalla dichiarazione doganale con i parametri di rischio connessi alle singole operazioni nonché alle varie destinazioni doganali. Il risultato ottenuto consente al sistema di decidere circa il controllo da effettuare, individuato da una delle seguenti sigle:

- ❖ CA - controllo automatizzato (canale verde)
- ❖ CD - controllo documentale (canale giallo)
- ❖ CS - controllo scanner (canale arancione)
- ❖ VM - visita merci (canale rosso)





**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**



Agevolazioni riservate agli operatori economici autorizzati :

riduzione dei controlli documentali e fisici fino al 90%

- **Affidabilità (A), con riduzioni di controllo dal 10% al 50%;**
- **Alta Affidabilità (AA), con riduzioni di controllo dal 51% al 90%.**

Il processo di riduzione dei controlli è regolato automaticamente in base alla percentuale di riduzione accordata, facendo salve eventuali selezioni al controllo obbligatorie per legge.



Andrea Morelli



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

GLI ELEMENTI DELL'ACCERTAMENTO

Gli elementi dell'accertamento, come si evince dall'art. 8 del D. Lgs. 8.10.1990 n° 374 sono: qualità, quantità, valore e origine della merce. La norma stabilisce che successivamente all'accettazione e alla registrazione, l'Ufficio procede all'esame della dichiarazione e della documentazione allegata, "allo scopo di accertare la qualità, la quantità, il valore e l'origine delle merci ed ogni altro elemento occorrente per l'applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti dovuti".



Andrea Morelli

D.P.R. 23-1-1973 n. 43



Art 34. Diritti doganali e diritti di confine.

Si considerano «diritti doganali» tutti quei diritti che la dogana è tenuta a riscuotere in forza di una legge, in relazione alle operazioni doganali.

Fra i diritti doganali costituiscono «diritti di confine»: i dazi di importazione (...) previsti dai regolamenti comunitari e dalle relative norme di applicazione ed inoltre, per quanto concerne le merci in importazione, i diritti di monopolio, le sovrimposte di confine ed ogni altra imposta o sovrimposta di consumo a favore dello Stato.



IVA: (DPR n. 633/72 e D.L. n. 331/93)

Si applica alle importazioni da chiunque effettuate (art. 70) sulla base imponibile così come definita dall'art. 69: l'imposta relativa alle importazioni è accertata, liquidata e riscossa per ciascuna operazione. L'imposta è commisurata al valore dei beni importati determinato ai sensi delle disposizioni in materia doganale, aumentato dell'ammontare dei diritti doganali dovuti, ad eccezione dell'IVA, nonché dell'ammontare delle spese di inoltro fino al luogo di destinazione all'interno del territorio della Comunità che figura sul documento di trasporto sotto la cui scorta i beni sono introdotti nel territorio medesimo. La recente giurisprudenza ha equiparato l'IVA ai diritti di confine.



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**



IVA: (DPR n. 633/72)

Base imponibile (B) = Valore del bene importato + Spese sostenute

Dazio (D) = B * % dazio

IVA = (B + D) * % IVA

Costo finale = B + D + IVA

A differenza dell'IVA interna che va corrisposta mediante versamenti periodici, quella all'importazione va corrisposta per ciascuna operazione (per ogni dichiarazione doganale).



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

DOCUMENTI DA PRESENTARE A CORREDO DELLA DICHIARAZIONE

Articolo 194 Reg. (UE) 9-10-2013 n. 952/2013

1. Tutti gli scambi di informazioni, quali dichiarazioni, richieste o decisioni, tra autorità doganali nonché tra operatori economici ed autorità doganali, e l'archiviazione di tali informazioni richiesti dalla normativa doganale sono effettuati mediante procedimenti informatici.



Andrea Morelli



Articolo 15
Reg. (UE) 9-10-2013 n. 952/2013

Fornitura di informazioni alle autorità doganali

DIRITTO AD ESIGERE DOCUMENTI

Fornitura di informazioni alle autorità doganali

1. Chiunque intervenga direttamente o indirettamente nell'espletamento delle formalità doganali o nei controlli doganali fornisce alle autorità doganali, su loro richiesta e entro i termini specificati, tutta la documentazione e le informazioni prescritte, nella forma appropriata, nonché tutta l'assistenza necessaria ai fini dell'espletamento di tali formalità o controlli



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

Contrasto alla sottofatturazione

L'autorità doganale ha peraltro la facoltà di esigere documenti da persona diversa dal dichiarante - Decreto Legge del 04/07/2006 n. 223 - art. 35

L'Agenzia delle dogane, nelle attività di prevenzione e contrasto delle violazioni tributarie connesse alla dichiarazione fraudolenta del valore in dogana e degli altri elementi che determinano l'accertamento doganale ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, ha facoltà di procedere, con le modalità previste dall'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'acquisizione dei dati e dei documenti relativi ai costi di trasporto, assicurazione, nolo e di ogni altro elemento di costo che forma il valore dichiarato per l'importazione, l'esportazione, l'introduzione in deposito doganale o IVA ed il transito.



Andrea Morelli

Per dette finalità, la richiesta di informazioni e di documenti può essere rivolta dall'Agenzia delle dogane, agli importatori, agli esportatori, alle società di servizi aeroportuali, alle compagnie di navigazione, alle società e alle persone fisiche esercenti le attività di movimentazione, deposito, trasporto e rappresentanza in dogana delle merci. (...). **In caso di inottemperanza agli inviti a comparire ed alle richieste di informazioni di cui al presente comma, l'Agenzia delle dogane procede all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 5.000 euro ad un massimo di 10.000 euro, oltre alle misure di sospensione e revoca delle autorizzazioni e delle facoltà concesse agli operatori inadempienti.**

RESPONSABILITÀ DEL DICHIARANTE DEI DOCUMENTI PRESENTATI

Articolo 15

Reg. (UE) 9-10-2013 n. 952/2013

2. La presentazione di una dichiarazione in dogana, di una dichiarazione per la custodia temporanea, di una dichiarazione sommaria di entrata, di una dichiarazione sommaria di uscita, di una dichiarazione di riesportazione o di una notifica di riesportazione di una persona alle autorità doganali o di una domanda per ottenere un'autorizzazione o qualsiasi altra decisione impegna la persona interessata per quanto riguarda:

- a) l'accuratezza e completezza delle informazioni riportate nella dichiarazione, notifica o domanda;
- b) l'autenticità, l'accuratezza e la validità dei documenti a sostegno della dichiarazione, notifica o domanda; e
- c) se del caso, l'osservanza di tutti gli obblighi relativi al vincolo delle merci in questione al regime doganale interessato o allo svolgimento delle operazioni autorizzate.



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

La presentazione di una dichiarazione di valore in dogana equivale a un'assunzione di responsabilità da parte del dichiarante, con particolare riguardo all'autenticità dei documenti presentati. I documenti in questione rappresentano, infatti, prove finalizzate a stabilire la base imponibile dei tributi doganali applicabili alle importazioni o restituzioni all'esportazione.

I documenti forniti dal dichiarante devono essere conservati dall'autorità doganale in conformità delle disposizioni in vigore.



OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Articolo 12

Reg. (UE) 9-10-2013 n. 952/2013

1. Tutte le informazioni di natura riservata o fornite in via riservata ottenute dalle autorità doganali durante l'effettuazione dei loro compiti sono coperte dal segreto d'ufficio. Eccetto quanto stabilito nell'articolo 47, paragrafo 2, le autorità competenti non divulgano tali informazioni senza l'espressa autorizzazione della persona o dell'autorità che le ha fornite.





CHE COS'È IL FASCICOLO ELETTRONICO

In linea con il Codice Doganale dell'Unione, dal 1° maggio 2016 il fascicolo elettronico contribuisce a favorire il dialogo telematico tra Dogana e Operatori economici, offrendo numerosi vantaggi, quali:

- la riduzione di tempi e costi per le imprese grazie alla convalida automatica della dichiarazione e all'upload dei documenti in caso di controllo, senza necessità di recarsi in Dogana;
- l'estensione della possibilità di trasmissione della dichiarazione H24;
- il colloquio via portale tra Dogana e dichiarante per lo svolgimento dei controlli (come la richiesta di ulteriore documentazione e di messa a disposizione delle merci,);
- la tracciabilità del ciclo di sdoganamento per monitorare e ridurre il "time release";
- il download del prospetto di svincolo, DAE e DAT.

Tra le disposizioni del CDU a maggiore impatto sull'operatività dell'utenza vi è la presentazione dei documenti di accompagnamento della dichiarazione solo in caso di controllo. È infatti possibile usufruire di particolari facilitazioni per le dichiarazioni d'importazione, esportazione e transito.




CHE COS'È IL FASCICOLO ELETTRONICO

Con l'entrata in vigore del CDU, poiché anche per le procedure in dogana non è più richiesta la presentazione sistematica dei documenti di accompagnamento della dichiarazione, è ora possibile presentare, in caso di controllo, il fascicolo elettronico da parte dell'operatore economico che abbia inserito in casella 30 della dichiarazione il codice FE (Fascicolo Elettronico).

Per la costituzione di un fascicolo elettronico le regole da applicare sono le seguenti:

- le rappresentazioni digitali dei documenti devono essere prodotte in formato PDF/A(ISO 19005-1:2005)
- la rappresentazione digitale di un singolo documento è contenuta in un file;
- un file può contenere uno o più documenti;
- un FE si compone di uno o più file;
- la dimensione complessiva di ciascun file non può in nessun caso eccedere i 5 Mbyte.





**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

FASCICOLO ELETTRONICO DOGANALE



COSA CONTIENE UN FASCICOLO ELETTRONICO

Il fascicolo contiene le rappresentazioni digitali di tutti i documenti cartacei di accompagnamento della dichiarazione elencati nella casella 44 della stessa.

Non vanno inclusi i documenti elettronici e i documenti che sono controllati via interoperabilità (esempio AGRIM/AGREX, certificati sanitari e veterinari).

PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DOGANALE

Le fasi sono:

1. trasmissione della dichiarazione contenente l'indicazione FE;
2. consultazione sul Portale dell'esito del CDC;
3. upload del Fascicolo Elettronico, solo in caso di controllo;
4. svincolo della dichiarazione e stampa del prospetto.

TRASMISSIONE DICHIARAZIONE CON INDICAZIONE FE

In fase di trasmissione della dichiarazione, per poter presentare il fascicolo elettronico occorre inserire nel campo 30 il codice "FE" (Fascicolo Elettronico); più precisamente occorre indicare:

- "D-FE" per le Dichiarazioni di Importazione;
- "FE" per le Dichiarazioni di Esportazione;
- "1235S-FE" per le Dichiarazioni Ordinarie c/o luogo approvato (ex Dichiarazioni Domiciliate dove il campo alfanumerico indicato è il codice del luogo approvato).



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

FASCICOLO ELETTRONICO DOGANALE



CONSULTAZIONE ESITO CDC SUL PORTALE

Nella fase successiva di consultazione dell'esito CDC, il sottoscrittore rileva dal portale l'esito CDC della dichiarazione.

È possibile ricercare la dichiarazione trasmessa attraverso:

- gli estremi della Dichiarazione Doganale: Ufficio Doganale/Data Registrazione Bolletta/Numero Registrazione/Registro Bolletta;**
- l'MRN;**
- oppure il codice file.**

È resa disponibile anche una ricerca avanzata delle dichiarazioni con i seguenti parametri:

- elenco delle dichiarazioni con utilizzo Fascicolo Elettronico;**
- periodo di tempo;**
- stato del fascicolo;**
- esito del CDC.**

La funzione prospetta un elenco di tutte le dichiarazioni trovate secondo i criteri selezionati.

FASCICOLO ELETTRONICO DOGANALE



UPLOAD DEL FASCICOLO ELETTRONICO

L'upload deve essere effettuato dal sottoscrittore della dichiarazione doganale.

In caso di controllo (CD, CS, VM) l'Operatore Economico procede all'upload di un file in formato PDF, contenente uno o più documenti, appartenenti tutti alla dichiarazione doganale selezionata. Dopo aver cliccato sullo stato del fascicolo, è possibile allegare i documenti.

A tal fine è sufficiente cliccare prima sul pulsante «Sfoggia» e poi sul pulsante «Carica».

Il file, una volta caricato, risulta visibile nell'elenco dei documenti caricati.

L'acquisizione del Fascicolo da parte dell'Operatore Economico si conclude con la fase di "completamento fascicolo", cliccando sul tasto "Completa".

Con il completamento lo stato del Fascicolo si aggiorna passando a "SI – Completo".

FASCICOLO ELETTRONICO DOGANALE



COMUNICAZIONE ESITO DEL CDC

L'ufficio effettua il controllo sulla base delle informazioni contenute nel fascicolo elettronico.

Nel caso in cui il fascicolo non sia sufficiente richiede all'operatore l'integrazione dei documenti. In questo caso lo stato del fascicolo diventa "RI – Richiesta integrazione", visibile dall'operatore sul portale insieme con le note inserite dal funzionario doganale.

Il funzionario può richiedere la documentazione originale, in questo caso lo stato del fascicolo diventa "RC- Richiesta cartaceo".

L'ufficio può inoltre elevare il controllo a VM o CS, visibile dall'operatore sul portale; per questi due casi il dichiarante è tenuto a presentare anche il fascicolo cartaceo in Dogana. L'operatore a fronte della richiesta, acquisisce i nuovi file e completa il fascicolo.

SVINCOLO DICHIARAZIONE E STAMPA PROSPETTO

Al termine di tutte le operazioni, se la dichiarazione è svincolabile, l'operatore può procedere direttamente dal portale al download e alla stampa del prospetto di svincolo DAE o DAT.

FASCICOLO ELETTRONICO DOGANALE



EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI PER DICHIARAZIONI IN “ORDINARIA C/O LUOGO” E “ORDINARIA C/O DOGANA” CON FE - COLLOQUIO TELEMATICO TRA UFFICIO E OPERATORE ECONOMICO

Nel caso di selezione della dichiarazione per un controllo (CD, CS o VM) il sottoscrittore procede all’upload del FE mediante la funzione di “Consultazione della dichiarazione e upload fascicolo elettronico”. La medesima funzione è utilizzabile per monitorare le modifiche allo stato del fascicolo e consultare le motivazioni e le note inserite dall’ufficio doganale.

L’ufficio doganale utilizza le funzionalità aggiornate del menu controlli di Aida per monitorare le dichiarazioni con FE ed effettuare il colloquio con il sottoscrittore in caso di dichiarazione sottoposta a controllo.



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

FASCICOLO ELETTRONICO DOGANALE



COLLOQUIO TELEMATICO TRA UFFICIO E OPERATORE ECONOMICO

Ad ogni FE è associato uno dei seguenti stati, in relazione all'avanzamento dell'attività di controllo:

- “-- Non richiesto”: il dichiarante si è impegnato alla presentazione del FE, la dichiarazione è stata selezionata al canale di controllo CA che non richiede l'upload del FE;
- “ND - Non Disponibile”: il dichiarante si è impegnato alla presentazione del FE, la dichiarazione è stata selezionata per un controllo e non è stato effettuato l'upload del FE;
- “SI - Completo”: il sottoscrittore ha completato l'operazione di upload sul portale;
- “RI - Richiesta Integrazione”: l'ufficio doganale ha richiesto una integrazione dei documenti di accompagnamento, da effettuarsi con upload;
- “RC - Richiesta Cartaceo”: l'ufficio doganale ha richiesto la presentazione cartacea dei documenti di accompagnamento, da effettuarsi in dogana;
- “PD - Procedura Diforme”: il dichiarante si è impegnato alla presentazione del FE, la dichiarazione è stata selezionata per un controllo, non è stato effettuato/completato l'upload, ma è stato consegnato il fascicolo cartaceo in dogana.

FASCICOLO ELETTRONICO DOGANALE



COLLOQUIO TELEMATICO TRA UFFICIO E OPERATORE ECONOMICO

Se l'esito del circuito doganale di controllo è CD, non appena lo stato del FE assume il valore "SI – Completo", l'ufficio procede direttamente al controllo documentale sulla base del FE, consultabile attraverso il link inserito nella visualizzazione della dichiarazione:

- qualora il fascicolo contenga tutti i documenti necessari, si procede all'inserimento dell'esito del controllo in AIDA (conforme o difforme). Il sottoscrittore prende visione attraverso il portale del completamento dell'attività di controllo;
- qualora l'ufficio richieda integrazioni della documentazione ricevuta, il funzionario sospende l'attività di controllo e inserisce, senza indugio, la motivazione "Richiesta integrazione doc" nella maschera per la registrazione/modifica dell'esito del controllo.



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

FASCICOLO ELETTRONICO DOGANALE



COLLOQUIO TELEMATICO TRA UFFICIO E OPERATORE ECONOMICO

Lo stato di FE muta in “RI - Richiesta Integrazione”. Il sottoscrittore prende visione della richiesta dell’ufficio, attraverso la consultazione sul portale, e procede ad integrare la documentazione mediante il caricamento di uno o più file e conferma il completamento dell’upload. Lo stato muta in “SI - Completo” e il funzionario riprende l’attività di controllo. Se il sottoscrittore non è in grado di effettuare l’upload delle integrazioni richieste presenta l’intero fascicolo cartaceo in dogana. L’ufficio ne registra l’avvenuta ricezione mediante la nuova funzione disponibile in Operazioni Doganali

► Completamenti ► Fascicolo elettronico - Accettazione documenti cartacei. Di conseguenza lo stato del fascicolo diventa “PD – Procedura Difforme” e l’attività di controllo prosegue sulla base del fascicolo cartaceo.

Andrea Morelli

FASCICOLO ELETTRONICO DOGANALE



COLLOQUIO TELEMATICO TRA UFFICIO E OPERATORE ECONOMICO

- Qualora l'ufficio ritenga necessario ricevere il fascicolo cartaceo, sospende l'attività di controllo selezionando la motivazione "Richiesta Cartaceo". Lo stato del fascicolo muta in "RC - Richiesta Cartaceo". Il sottoscrittore prende visione della richiesta dell'ufficio, attraverso la consultazione disponibile sul portale. Il fascicolo cartaceo deve essere presentato all'Ufficio controlli, che ne registra l'avvenuta ricezione mediante la nuova funzione disponibile in Operazioni Doganali ► Completamenti ► Fascicolo elettronico - Accettazione documenti cartacei.

FASCICOLO ELETTRONICO DOGANALE



COLLOQUIO TELEMATICO TRA UFFICIO E OPERATORE ECONOMICO

- Qualora l'ufficio proceda ad elevare il controllo a CS o VM, sospende l'attività di controllo selezionando, rispettivamente, la motivazione "Richiesto controllo Scanner" o "Richiesta Visita Merce". Il sottoscrittore prende visione del nuovo canale di controllo, mediante la consultazione disponibile sul portale. Il fascicolo cartaceo quindi deve essere presentato all'Ufficio controlli.

Nel caso in cui il dichiarante, pur avendo indicato di volersi avvalere del FE, presenti il fascicolo cartaceo al front-office, l'ufficio ne registra l'avvenuta ricezione mediante la nuova funzione disponibile in Operazioni Doganali ► Completamenti ► Fascicolo elettronico - Accettazione documenti cartacei. Di

conseguenza lo stato del fascicolo muta da "ND - Non Disponibile" a "PD – Procedura Diforme".

Si richiama l'attenzione sull'obbligo per gli uffici di inserire tempestivamente a sistema ogni interruzione dell'attività di controllo, ai fini della tracciabilità dell'iter e dei tempi connessi. Ad ogni interruzione l'ufficio inserisce nel campo "Note operatore" la relativa motivazione, consultabile dal sottoscrittore sul portale dell'Agenzia.



VIDIMAZIONE DEI DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO DELLA DICHIARAZIONE DOGANALE

Si rammenta che, certificati, licenze, nulla osta e ogni altro documento che richiedono la vidimazione e/o lo scarico sono presentati all'ufficio doganale competente entro i termini previsti dalle relative norme di riferimento.

L'informazione relativa alla necessità di effettuare la vidimazione e/o lo scarico presso la dogana di un documento di accompagnamento è consultabile sulla TARIC utilizzando le funzioni certificati/comunitari e certificati/nazionali.

CONSEGNA E ARCHIVIAZIONE DEL FASCICOLO CARTACEO – CONTROLLI A POSTERIORI E REVISIONE DELL'ACCERTAMENTO

I fascicoli cartacei ricevuti sono archiviati secondo le procedure già in uso, allegandoli allo "Stampato delle bollette contabilizzate" del giorno di contabilizzazione della dichiarazione cui ciascun fascicolo si riferisce, per il tramite della funzione disponibile in Operazioni Doganali ► Consultazione ► Produzione Elenchi ► Bollette ► Bollette Contabilizzate.

Ogni ufficio, d'intesa con la Direzione Centrale Antifrode e Controlli, individua un campione di dichiarazioni da sottoporre a revisione, al fine di verificare, tra l'altro, la concordanza tra i documenti originali in possesso del dichiarante e il fascicolo elettronico trasmesso.



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

FASCICOLO ELETTRONICO DOGANALE



PROCEDURA DI SOCCORSO



Andrea Morelli

Decreto Legislativo del 08/11/1990 n. 374
Art. 8 Accettazione e controllo della dichiarazione. Visita delle merci.
Bolletta doganale

- 1.** La dichiarazione presentata all'ufficio doganale, (...) viene accettata ed iscritta nel registro corrispondente alla destinazione doganale richiesta munendola del numero e della data di registrazione; **tale registrazione dà al documento valore di bolletta doganale.** Sulla base degli elementi dichiarati l'ufficio provvede alla riscossione dei diritti ovvero all'assunzione delle relative cauzioni.
- 3.** Successivamente l'ufficio procede all'esame della dichiarazione presentata e della relativa documentazione, allo scopo di accertare la qualità, la quantità, il valore e l'origine delle merci, nonché ogni altro elemento occorrente per l'applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti
- 4.** L'ufficio può, altresì, procedere, ai fini dell'accertamento, alla visita totale o parziale delle merci, facendo ricorso, ove occorra, anche alle analisi ed all'esame tecnico con l'osservanza della modalità di cui all'art. 61 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

Andrea Morelli

Decreto Legislativo del 08/11/1990 n. 374

Art. 8

13. Se il dichiarante non provvede al pagamento dei diritti dovuti in base alla dichiarazione o non presta la cauzione a garanzia dei diritti medesimi, ovvero non ottempera all'invito di presenziare e collaborare alle operazioni di controllo, l'ufficio, decorsi inutilmente otto giorni dall'accettazione della dichiarazione, procede all'accertamento; in tal caso, l'eventuale visita delle merci viene eseguita alla presenza di due testimoni estranei all'amministrazione ed a spese del dichiarante. Le operazioni di visita ed il relativo risultato sono fatti constare in apposito processo verbale che, sottoscritto dai rappresentanti dell'amministrazione doganale e dai testimoni, viene allegato alla dichiarazione.

14. Nelle ipotesi di cui al comma 13 non si rende esperibile il rimedio dell'impugnativa previsto dagli articoli 65 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43. - **la controversia -**

Reg. (UE) 9-10-2013 n. 952/2013

Articolo 189

Visita delle merci e prelievo di campioni

1. Il trasporto delle merci nel luogo in cui si deve procedere alla visita delle stesse e al prelievo di campioni e tutte le manipolazioni rese necessarie dalla visita o dal prelievo sono effettuati dal dichiarante o sotto la sua responsabilità. Le relative spese sono a carico del dichiarante.
2. Il dichiarante ha il diritto di assistere o di farsi rappresentare alla visita delle merci e al prelievo di campioni. Qualora ne abbiano ragionevolmente motivo, le autorità doganali possono esigere che il dichiarante assista o si faccia rappresentare alla visita delle merci o al prelievo di campioni o che fornisca loro l'assistenza necessaria per facilitare tale visita o prelievo.
3. Se effettuato a norma delle disposizioni vigenti, il prelievo di campioni non dà luogo ad alcun risarcimento da parte delle autorità doganali, ma le spese inerenti all'analisi o al controllo dei campioni sono a loro carico.

Decreto Legislativo del 08/11/1990 n. 374
Art. 3 Liquidazione e riscossione dei diritti e delle spese.

1. I diritti doganali sono accertati, liquidati e riscossi secondo le norme del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e delle altre leggi in materia doganale, salvo che sia diversamente disposto dalle specifiche leggi che li riguardano.
2. I dazi, (...) e le altre imposizioni all'importazione (...) previsti dai regolamenti comunitari sono accertati, liquidati e riscossi secondo le disposizioni dei regolamenti stessi (...)
(...)
7. I diritti di ogni sorta e le spese debbono essere pagati prima del rilascio delle merci da parte della dogana, salvo che, se consentito dalle vigenti norme di legge o di regolamento, sia stata prestata idonea garanzia per il loro soddisfacimento.



Decreto Legislativo del 08/11/1990 n. 374

Art. 11 Revisione dell'accertamento, attribuzioni e poteri degli uffici.

- 1.** L'ufficio doganale può procedere alla revisione dell'accertamento divenuto definitivo, ancorché le merci che ne hanno formato l'oggetto siano state lasciate alla libera disponibilità dell'operatore o siano già uscite dal territorio doganale. La revisione è eseguita d'ufficio, ovvero quando l'operatore interessato ne abbia fatta richiesta con istanza presentata, a pena di decadenza, **entro il termine di tre anni dalla data in cui l'accertamento è divenuto definitivo.**
- 2.** L'ufficio doganale, ai fini della revisione dell'accertamento, può invitare gli operatori, (...), indicandone il motivo e fissando un termine non inferiore a quindici giorni, a comparire di persona o a mezzo di rappresentante, ovvero a fornire, entro lo stesso termine, notizie e documenti, anche in copia fotostatica, inerenti le merci che hanno formato oggetto di operazioni doganali. Le notizie ed i documenti possono essere richiesti anche ad altri soggetti pubblici o privati che risultano essere comunque intervenuti nell'operazione commerciale.




Leggere correttamente la bolletta doganale

Bollette Doganali

- Casella 12 elementi del valore
- Casella 16 paese d'origine
- Casella 20 condizioni di consegna
- Casella 33 codice delle merci
- Casella 45 aggiustamento
- Casella 46 valore statistico
- Casella 47 calcolo delle imposizioni

COMUNITÀ EUROPEA		T R I B U T A Z I O N I		A U T O R I T À D I D E S T I N A Z I O N E	
1. Caratteristiche/operazione		3. Formati		4. Data di carico	
5. Anodi		6. Stato dei colli		7. Numero di riferimento	
8. Destinazione		9. Responsabile doganale		10. Paese d'origine	
11. Paese d'origine		12. Elementi del valore		13. P.A.C.	
14. Dichiarazione/Rappresentazione		15. Paese di produzione/origine		16. C.P. (sede di nascita)	
17. Paese di destinazione		18. Paese di immissione		19. Paese di immissione	
20. Condizioni di consegna		21. Valore e natura del mezzo di trasporto all'arrivo		22. Modalità di trasporto	
23. Modalità di trasporto		24. Luogo di scatto		25. Data trascritta e battenti	
26. Ufficio di arrivo		27. Localizzazione delle merci		28. Codice delle merci	
29. Marchi e numeri - N. container - Quantità e natura		30. Art. N.		31. Codice delle merci	
32. Cat. F. Frigida		33. Missa lorda (kg)		34. Prolongation	
35. R.E. di I.M.C.		36. Missa netta (kg)		37. Contingent	
38. Dichiarazione sommaria/Dichiarazione precedente		39. Unità rappresentativa		40. Posizione dell'articolo	
41. Documento		42. Documento		43. Documento	
44. Documento		45. Documento		46. Documento	
47. Documento		48. Documento		49. Documento	
50. Documento		51. Documento		52. Documento	
53. Documento		54. Documento		55. Documento	
56. Documento		57. Documento		58. Documento	
59. Documento		60. Documento		61. Documento	
62. Documento		63. Documento		64. Documento	
65. Documento		66. Documento		67. Documento	
68. Documento		69. Documento		70. Documento	
71. Documento		72. Documento		73. Documento	
74. Documento		75. Documento		76. Documento	
77. Documento		78. Documento		79. Documento	
80. Documento		81. Documento		82. Documento	
83. Documento		84. Documento		85. Documento	
86. Documento		87. Documento		88. Documento	
89. Documento		90. Documento		91. Documento	
92. Documento		93. Documento		94. Documento	
95. Documento		96. Documento		97. Documento	
98. Documento		99. Documento		100. Documento	



Casella 45 aggiustamento

Al valore di transazione devono essere aggiunti, qualora non siano stati inclusi effettivamente pagato o da pagare, gli elementi aggiuntivi elencati (art. 71 del Codice Doganale Unionale):

- il costo dei contenitori considerati, ai fini doganali, come formanti un tutto unico con la merce;
- il costo dell'imballaggio, comprendente sia la manodopera che i materiali;
- le spese di trasporto e di assicurazione delle merci importate e
- le spese di carico e movimentazione connesse col trasporto delle merci importate, fino al luogo d'introduzione delle merci nel territorio doganale della Comunità.

Casella 45 aggiustamento - segue

- per le spedizioni via mare, il porto comunitario di sbarco ovvero di trasbordo su altra nave che prosegua verso altro approdo, sempre nella Comunità;
- per le merci spedite via ferrovia o via strada, il luogo dove si trova il primo ufficio doganale comunitario;
- per le merci spedite per altra via, il luogo di attraversamento della frontiera comunitaria.

E' da notare che ai fini dell'imponibile dazio, quando le merci sono spedite con lo stesso modo di trasporto fino ad un punto situato all'interno della Comunità, le spese di trasporto sono ripartite in proporzione del percorso all'interno o all'esterno del territorio doganale **(allegato 23-01 – Reg. (UE) 24 novembre 2015 n. 2447)**

Per facilitare tale ripartizione, nel trasporto aereo, sono predisposte preventivamente con apposito regolamento comunitario le percentuali del nolo da comprendere nel valore in dogana a seconda degli aeroporti di partenza e di destinazione.

Articolo 71

Reg. (UE) 9-10-2013 n. 952/2013

Elementi del valore di transazione

1. Per determinare il valore in dogana ai sensi dell'articolo 70 il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate è integrato da:

il costo dei contenitori considerati, ai fini doganali, come formanti un tutto unico con la merce;


il costo dell'imballaggio, comprendente sia la manodopera che i materiali;

le spese di trasporto e di assicurazione delle merci importate e

e) le seguenti spese fino al luogo d'introduzione delle merci nel territorio doganale dell'Unione:


i) le spese di trasporto e di assicurazione delle merci importate; e

ii) le spese di carico e movimentazione connesse al trasporto delle merci importate.



Casella 46 valore statistico

Base di valutazione che comprende, oltre al valore ex-fabbrica della merce, le spese afferenti al trasferimento della merce sostenute dalla fabbrica sino alla frontiera nazionale del paese importatore (valore CIF) od esportatore (valore FOB). Sono considerate spese afferenti al trasferimento della merce le spese di transito, di assicurazione, di carico e scarico, le commissioni, il costo degli imballaggi e le spese di condizionamento.



•Sanzioni Import

D.P.R. 23-1-1973 n. 43

Art 303. Differenze rispetto alla dichiarazione di merci destinate alla importazione definitiva, al deposito o alla spedizione ad altra dogana

(Competenza Agenzia Dogane)

Se i diritti di confine complessivamente dovuti secondo l'accertamento sono maggiori di quelli calcolati in base alla dichiarazione e la differenza dei diritti supera il cinque per cento, la sanzione amministrativa, qualora il fatto non costituisca più grave reato, è applicata come segue:

per diritti	sanzione amministrativa
fino a € 500 euro	da 103 a 500 euro
da € 500,1 a 1.000 euro	da 1.000 a 5.000 euro
da 1000,1 a 2.000 euro	da 5.000 a 15.000 euro
da 2.000,1 a 3.999,99 euro	da 15.000 a 30.000 euro
oltre 4.000 euro	da 30.000 euro a dieci volte l'importo dei diritti



• **Sanzioni Import**

D.P.R. 23-1-1973 n. 43

***Art. 282. Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra
e gli spazi doganali.***

(Competenza Agenzia Dogane)

È punito **con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine** dovuti chiunque:

a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'articolo 16;

(...)

10021/R.U del 2 febbraio 2016



• **Sanzioni Import**

**Decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8
pubb. in G.U. n. 17 del 22 gennaio 2016**

Art. 1

(Depenalizzazione di reati puniti con la sola pena pecuniaria ed esclusioni)

1. Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda.

(...)

5. La sanzione amministrativa pecuniaria, di cui al primo comma, è così determinata:

Multa o ammenda (valore massimo)	Sanzione amministrativa pecuniaria
fino a 5.000 euro	da 5.000 a 10.000 euro
da 5.001 a 20.000 euro	da 5.000 a 30.000 euro
da 20.001 euro	da 10.000 a 50.000 euro



Fattispecie di contrabbando depenalizzate (Art. 1 D. Lgs. n. 8/2006)	Vecchia Sanzione Multa	Nuova Sanzione Amministrativa
Contrabbando movimento merci terrestre (art. 282 TULD)	Da 2 a 10 diritti di confini	Fino a 50.000 € (Da 5 a 10 diritti di confine)
Contrabbando movim. merci nei laghi di confine (art. 283 TULD)	IDEM	IDEM
Contrabbando movimento marittimo (art. 284 TULD)	IDEM	IDEM
Contrabbando movimento per via aerea (art. 285 TULD)	IDEM	IDEM
Contrabbando nelle zone extra doganali (art. 286 TULD)	IDEM	IDEM
Contrabbando per indebito uso di merce (art. 287 TULD)	IDEM	IDEM
Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 TULD)	IDEM	IDEM
Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 TULD)	IDEM	IDEM
Contrabbando in esportazione di merci (art. 290 TULD)	IDEM	IDEM
Contrabbando in exp. e imp. temporanea (art. 281 TULD)	IDEM	IDEM
Altri casi di contrabbando (art. 282 TULD)	IDEM	IDEM
Mancato accertamento dell'oggetto del reato (art. 282 TULD)	Da € 516	Da 5.000 a 10.000 €
Contrabbando aggravato con utilizzo di mezzi di trasporto altrui (art. 295, c.1, TULD)	Da 5 a 10 diritti di confini	Fino a 50.000 € (Da 5 a 10 diritti di confine)

Nota Prot. 89853 del 18/08/2015

L'art.1, comma 637, della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (Legge di stabilità 2015) ha introdotto modifiche all'istituto del c.d. ravvedimento operoso disciplinato dall'art. 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997. Per espressa previsione normativa (comma 1-bis), le nuove lettere b-bis) e b-ter) del comma 1 dell'art.13 del D.Lgs.472/1997, sono rivolte esclusivamente ai "tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate".



Nota Prot. 107184 del 03/08/2009

Applicabilità dell'art.12 comma 5 prima parte del Decreto legislativo n.472 del 18.12.1997 alle "imposte istantanee "

Per il tributo doganale (dazio, diritto di confine, IVA all'importazione) il presupposto impositivo si verifica all'atto della singola operazione doganale, durante la quale lo stesso viene anche contabilizzato: ne consegue che tali tributi possono considerarsi "istantanei", in quanto il loro presupposto impositivo si esaurisce in un unico atto che esclude la ricorrenza di un "periodo d'imposta".

Nota Prot. 16407 del 09/02/2015


Nel caso in cui con un'unica azione (sottoscrizione della dichiarazione doganale) vengano violate una o più norme tributarie, di carattere formale o sostanziale, a causa della presenza di più "singoli" all'interno di una dichiarazione, sarà possibile applicare esclusivamente la sanzione per la violazione più grave, contenuta in un "singolo", aumentata da un quarto al doppio. In ogni caso, comunque, dovrà tenersi conto di quanto previsto dall'art. 12, co. 4, 472/97.

Andrea Morelli

• **Sanzioni Export**

Ministero delle finanze
Nota 31-10-2000 n. 2777/3213

D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
Art. 7. Violazioni relative alle esportazioni
(Competenza Agenzia Entrate)



5. Chi, nelle fatture o nelle dichiarazioni in dogana relative a cessioni all'esportazione, indica quantità, qualità o corrispettivi diversi da quelli reali, è punito con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta che sarebbe dovuta se i beni presentati in dogana fossero stati ceduti nel territorio dello Stato, calcolata sulle differenze dei corrispettivi o dei valori normali dei beni. La sanzione non si applica per le differenze quantitative non superiori al cinque per cento

Reg. (UE) 09/10/2013 n. 952/13

Tra le principali novità del codice doganale:

- **sanzioni: il codice doganale fa propri i principi giurisprudenziali della Corte di giustizia in materia di proporzionalità, effettività e dissuasione, pur senza armonizzare completamente le norme sanzionatorie. In particolare, il regolamento stabilisce che le sanzioni amministrative possono consistere in un onere pecuniario imposto dalle autorità doganali, se del caso anche applicato in sostituzione di una sanzione penale, o nella revoca, sospensione o modifica di qualsiasi autorizzazione posseduta dall'interessato.**

Articolo 42

Applicazione di sanzioni

1. Ciascuno Stato membro prevede sanzioni applicabili in caso di violazione della normativa doganale. **Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.**



LA CONTESTAZIONE IN FASE DI ACCERTAMENTO (ART. 65 TULD)

Scopo della controversia doganale è quello di **risolvere in via amministrativa** le eventuali **contestazioni, sorte in fase di accertamento** tra la dogana e l'operatore, in merito al valore, alla qualificazione o **all'origine delle merci** (art. 65 del TULD), nonché ogni altro elemento occorrente per l'applicazione della Tariffa e per la liquidazione dei diritti (art. 8, comma 3 del D.Lgs. 374/1990).

Quando in fase di accertamento sorgono contestazioni circa la merce dichiarata, **il proprietario**, innanzitutto, **può chiedere che si proceda a visita di controllo** a norma dell'art. 63 TULD, primo comma. Ove non si richieda tale visita o non se ne accetti il risultato, l'operatore **può chiedere che sia sentito il parere di due periti**, ovvero **può instaurare immediatamente la controversia doganale**.

È possibile esperire il rimedio della controversia doganale anche dopo la notifica del risultato di analisi di cui all'art. 61 del TULD, una volta ripreso il contraddittorio (comma 3 art. cit.).

Con la modifica dell'art. 11 del D.Lgs. 374/1990 operata dal Decreto Legge 16/2012, la controversia **può scaturire ora solo in fase di accertamento (art. 65 TULD), e non più anche a seguito di revisione di accertamento.**



Ricapitolando, la controversia può essere instaurata:

- **immediatamente al termine della visita merci del funzionario doganale (qualora non sia stato prelevato campione delle merci per le analisi di laboratorio o non sia stata richiesta la visita di controllo del Direttore), contestando l'accertamento (che in tal caso prende la forma di una rettifica motivata, ancorché non definitiva – cfr Circ. 41/D) dello stesso funzionario;**
- **al termine della visita di controllo del Direttore, contestando l'accertamento del funzionario, se confermato dal Direttore dell'Ufficio (che consiste sempre in una rettifica motivata, ancorché non definitiva);**
- **dopo la cosiddetta fase di opposizione al capo Dogana, contestando il provvedimento di Decisione del Direttore dell'Ufficio delle Dogane;**
- **dopo la notifica del risultato d'analisi (effettuata con nota a firma del Direttore dell'Ufficio delle Dogane), attraverso la ripresa del contraddittorio.**



LA CONTROVERSIA DOGANALE

Il Verbale di Controversia (art. 65 TULD – commi 3 e 5)

Il verbale di controversia viene redatto:

- immediatamente dopo la verifica e nel momento stesso in cui è sorta la contestazione, qualora questa sia sorta in fase di accertamento e l'operatore non faccia opposizione e chieda il deferimento all'esame dei periti;
- entro 30 giorni dalla notifica del risultato d'analisi, qualora l'operatore non faccia opposizione e chieda il deferimento all'esame dei periti (termine perentorio);
- entro 10 giorni dalla notifica della decisione che conclude la procedura di "*opposizione al Capo Dogana*" (termine perentorio).



La risoluzione della Controversia (art. 66 TULD)

- Entro 30 gg. dalla data di sottoscrizione del verbale di controversia l'operatore deve presentare, a pena di decadenza, tramite l'Ufficio delle Dogane, istanza (in bollo) diretta al Direttore Regionale perché questi decida sull'insorta controversia.
- Decorsi i 30 gg. di cui sopra, se l'operatore non ha presentato l'istanza di risoluzione della controversia, l'accertamento si intende definito secondo la pretesa della Dogana.
- Viceversa, il verbale di controversia, unitamente a tutti i documenti relativi, deve essere trasmesso alla Direzione Regionale delle Dogane entro 10 gg. dalla presentazione dell'istanza di risoluzione della controversia.
- Il Direttore Regionale, esaminata la documentazione presentata ed ascoltata la parte, qualora ne abbia fatta richiesta, adotta la decisione.
- La decisione del Direttore Regionale deve essere emessa nel termine di quattro mesi (art.68 D.P.R. 43/1973) decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza di cui all'art.66 e deve essere notificata all'interessato (il termine non è perentorio).

La risoluzione della Controversia (art. 66 TULD)




Tale provvedimento di esecuzione dovrà essere notificato al ricevente insieme alla determinazione del Direttore Regionale con cui è stata decisa la controversia.


In questa particolare ipotesi, come è stato precisato nella Circolare 26/D del 4 aprile 2002 dell’Agenzia delle Dogane, l’eventuale ricorso giurisdizionale dovrà essere proposto alla Commissione Tributaria Provinciale del luogo ove ha sede la Direzione Regionale (nello specifico la CTP di Milano).

Si noti che, quale che sia la decisione del Direttore Regionale in merito alla Controversia, questa deve essere notificata alla parte (e portata ad esecuzione) a cura dell’Ufficio delle Dogane competente

**DIAGRAMMA DI FLUSSO
DELLE CONTROVERSIE DOGANALI**




Revisione dell'accertamento ed impugnazione degli atti - D.lgs. n. 546 del 31/12/1992



Andrea Morelli

Visita preventiva. Modifica della dichiarazione. (art. 58 TULD)



Su richiesta del proprietario e prima della presentazione della dichiarazione, la dogana può permettere che le merci siano scaricate e ne siano da questi verificate, alla presenza di un suo funzionario, la qualità e la quantità.



Grazie per l'attenzione

Andrea Morelli

e-mail: dogane.brescia@agenziadogane.it

e-mail: andrea.morelli@agenziadogane.it

SERVIZI CON L' ESTERO


Impatti ai fini Iva ed ai fini doganali

Avv. Benedetto Santacroce

**Servizi con l'estero.
L'attività di accertamento**


Territorialità dei servizi

Regola generale



Territorialità dei servizi

Regole generali



PRESTAZIONI DI SERVIZI GENERICI

**Momento
di
effettuazione**

- *Il momento di effettuazione coincide con il momento dell'ultimazione del servizio*
- *Per gli acconti incassati o pagati permane l'obbligo di emissione della fattura*
- *L'anticipata fatturazione non determina l'anticipazione del momento di effettuazione dell'operazione*

Territorialità dei servizi

**PER LA CORRETTA APPLICAZIONE DELLA NORMA
PREVALE IL CRITERIO DELLA TERRITORIALITA'**



Nei rapporti B2B non rileva il luogo di stabilimento del prestatore, né il luogo di utilizzo del servizio, in quanto il legislatore nazionale ha scelto di non avvalersi, per tali prestazioni, della facoltà accordata dall'art. 59-*bis* della direttiva 2006/112/CE di acquisire il "criterio dell'utilizzo".

PRESTAZIONI DI SERVIZIO INTERNAZIONALI IN UN DEPOSITO IVA

Se il prestatore nazionale realizza una prestazione all'interno di un deposito Iva a favore di un soggetto non residente in Italia



Tassazione nello Stato del committente

Le lavorazioni con l' estero Trattamento Iva dei servizi e regime della reimportazione

Lavorazioni intracomunitarie

art. 38, c. 5 , lett. a) D.L. 331/1993



“5. Non costituiscono acquisti intracomunitari:


*a) l'introduzione nel territorio dello Stato di beni oggetto di perizie o di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni ... **se i beni sono successivamente trasportati o spediti al committente, soggetto passivo d'imposta, nello Stato membro di provenienza;**”*

Modificato da art. 13, c. 1, lett. a) L. 29 luglio 2015, n. 115

Lavorazioni intracomunitarie

art. 38, c. 5 , lett. a) D.L. 331/1993

- 1° Scenario - Lavorazione
 - Committente IT
 - Lavorazione FR



IT – FR → 1° Trasferimento per esecuzione lavorazione → in sospensione IVA


FR – IT → 2° Trasferimento al termine lavorazione → in sospensione IVA

Lavorazioni intracomunitarie

art. 38, c. 5 , lett. a) D.L. 331/1993

- 2° Scenario - Cessione intracomunitaria
 - Committente/cedente IT
 - Lavorazione FR
 - Cessionario UK

Beni ----->



IT – FR →
assimilata

1° *Trasferimento per esecuzione lavorazione*

→ *Cessione intracom*

FR – UK →

2° *Trasferimento per cessione*

→ *Cessione intracom*

Servizi con l' estero - impatti Iva e dogane

L' ACCERTAMENTO DOGANALE.

GLI ELEMENTI DA ADDIZIONARE ex art. 32 CDC: per determinare il valore in dogana ai sensi dell'articolo 29 si addizionano al prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate:

a) i seguenti elementi, nella misura in cui sono a carico del compratore ma non sono stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci: i) **commissioni e spese di mediazione**, escluse le commissioni di acquisto; ii) costo dei contenitori considerati, ai fini doganali, come formanti un tutto unico con la merce; iii) costo dell'imballaggio, comprendente sia la manodopera che i materiali;

Servizi con l' estero - impatti Iva e dogane

- b) il valore, attribuito in misura adeguata, dei prodotti e servizi qui di seguito elencati, se forniti direttamente o indirettamente dal compratore, senza spese o a costo ridotto e utilizzati nel corso della produzione e della vendita delle merci importate, nella misura in cui detto valore non sia incluso nel prezzo pagato o da pagare:
 - i) materie, componenti, parti e elementi simili incorporati nelle merci importate,
 - ii) utensili, matrici, **stampi** ed oggetti simili utilizzati per la produzione delle merci importate,
 - iii) materie consumate durante la produzione delle merci importate,
 - iv) **lavori d'ingegneria, di studio, d'arte e di design, piani e schizzi**, eseguiti in un paese non membro dell' UE e necessari per produrre le merci importate;

Servizi con l' estero - impatti Iva e dogane

c) i **corrispettivi e i diritti di licenza** relativi alle merci da valutare, che il compratore è tenuto a pagare, direttamente o indirettamente, come condizione della vendita delle merci da valutare, nella misura in cui detti corrispettivi e diritti di licenza non sono stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare;

d) il valore di ogni parte del prodotto di qualsiasi ulteriore rivendita cessione o utilizzazione delle merci importate spettante direttamente o indirettamente al venditore;

e) i) le **spese di trasporto e di assicurazione delle merci** importate e ii) le spese di carico e movimentazione connesse col trasporto delle merci importate, fino al luogo d'introduzione delle merci nell' UE..

Servizi con l' estero - impatti Iva e dogane

Dunque, rilevano ai fini doganali:

1. IL PREZZO DEI BENI (*l' Iva è assolta in dogana*)

+

2. IL VALORE DI ELEMENTI ACCESSORI AI BENI (*l' Iva è assolta in dogana*)

3. IL VALORE DI SERVIZI ACCESSORI AI BENI (*l' Iva è assolta in dogana e potenzialmente duplicabile a livello interno*).

Lavorazioni extraUE

ESPORTAZIONI PER LAVORAZIONI

Le lavorazioni dei beni fuori dalla UE avvengono attraverso i seguenti strumenti:

- regime di **perfezionamento passivo**, con reintroduzione dei prodotti compensatori (temporanea esportazione);
- esportazione definitiva senza passaggio della proprietà, con importazione successiva alla lavorazione;
- esportazione definitiva senza passaggio della proprietà con successiva cessione all'estero dopo la lavorazione;
- esportazione definitiva con passaggio della proprietà e pagamento del corrispettivo con importazione successiva alla lavorazione.

Lavorazioni extraUE

Perfezionamento passivo – CM del 29 luglio 2011, n. 37/E



L'Agenzia delle Entrate ha manifestato l'opportunità che l'IVA sulla lavorazione sia corrisposta dal committente al momento di effettuazione della prestazione tramite emissione di autofattura o integrazione della fattura del fornitore estero.

- ✓ il committente che, prima della reimportazione, abbia applicato l'Iva sulla lavorazione al momento di effettuazione della prestazione tramite emissione di autofattura o integrazione della fattura del fornitore estero, al momento della reimportazione può documentalmente dimostrare l'avvenuto adempimento e, in questo caso, l'Iva calcolata in dogana dovrà essere sottratta all'imposta già assolta con l'autofatturazione;
- ✓ qualora l'assolvimento dell'Iva non possa essere dimostrato, l'Iva può essere liquidata e assolta in dogana all'atto della reimportazione, calcolata sulla differenza tra il valore doganale della merce all'atto della reimportazione e quello determinato al momento della temporanea esportazione;

Lavorazioni extraUE

Perfezionamento passivo – CM del 29 luglio 2011, n. 37/E



- ✓ per le prestazioni di lavorazione territorialmente rilevanti in Italia dovrà, in ogni caso, essere emessa l'autofattura da parte del committente nazionale (anche con importo a zero) e, in luogo all'applicazione dell'Iva, sull'autofattura sarà indicata la dizione "Iva assolta in dogana con documento doganale n. XXX".

Servizi con l' estero - impatti Iva e dogane

LA PROCEDURA IN DOGANA

Nota Dogane 54819 del 2011 (cfr. anche circ. 12/E/11)

- Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese ad un soggetto passivo ivi stabilito.
- Il committente nazionale soggetto passivo osserva gli adempimenti IVA e assolve l' imposta secondo il meccanismo dell' inversione contabile (c.d. *reverse charge*).
- La suddetta modifica incide in modo sostanziale anche su talune operazioni di natura doganale.

Servizi con l' estero - impatti Iva e dogane

In tale ipotesi si rischia una duplicazione d' imposta in quanto:

- da un lato, la merce reintrodotta nell' UE a seguito di TPP è dichiarata non soltanto al fine del pagamento del dazio afferente ma anche, ai sensi dell' art. 67 del D.P.R. n. 633/72, per l' applicazione dell' IVA relativa, da determinarsi secondo il successivo art. 69;
- dall' altro, la disciplina IVA prevede che, sulla prestazione di servizi resa da un soggetto passivo non residente, l' imposta sia assolta dal committente nazionale attraverso il suddetto meccanismo dell' inversione contabile.

Servizi con l' estero - impatti Iva e dogane

- *SOLUZIONE A*

In applicazione dell' art. 69 del D.P.R. n. 633/72, dovrà essere calcolata l' IVA in dogana determinandola in base ai metodi di tassazione previsti dalla normativa doganale in materia (art. 151 del Reg. 2913/92 e art. 591 del Reg. CEE 2454/93).

Da tale importo dovrà essere sottratto l' ammontare dell' IVA già assolto sulla prestazione di lavorazione risultante dalla autofattura emessa dal committente nazionale o dall' integrazione della fattura del fornitore estero effettuata dal committente stesso;

Servizi con l' estero - impatti Iva e dogane

- *SOLUZIONE B*

Qualora il committente nazionale non sia in grado di dimostrare l' avvenuto assolvimento dell' IVA sulla prestazione di lavorazione, continuerà ad essere applicata la procedura sinora seguita che prevede la liquidazione ed il pagamento dell' IVA in dogana.

In tale ipotesi, al fine di rispettare l' obbligo imposto dalla disciplina fiscale, il committente nazionale provvederà ad emettere autofattura senza applicazione dell' IVA indicando, in luogo dell' aliquota e dell' imposta, la dizione “IVA assolta in dogana con documento doganale n. XY”.

Servizi con l' estero - impatti Iva e dogane

+ La descritta procedura è idonea a risolvere altri problemi di eventuale doppia imposizione:

- es. merce acquistata presso uno Stato non comunitario, sottoposta ad operazione di lavorazione/trasformazione in territorio extra-UE, e solo successivamente importata nell' UE;

- es. esportazione definitiva della merce al fine di una lavorazione o trasformazione in territorio extra-UE, senza trasferimento della proprietà, sulla scorta di una lista valorizzata ovvero di un documento di trasporto o di consegna – operazione non valida ai fini dell' art. 8 D.P.R. n. 633/72 – e successiva importazione nell' UE.

**La sentenza Equoland della
CGUE (C-272/13)
profili applicativi**

La sentenza Equoland

SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA RESA NELLA CAUSA C-272/13 (EQUOLAND).

Le dogane non possono più richiedere l'imposta sul valore aggiunto già assolta con autofattura, né applicare sanzioni sproporzionate nei casi in cui detta imposta, che avrebbe dovuto essere versata all'atto dello sdoganamento e/o comunque pretesa dall'autorità doganale, sia stata corrisposta con i mezzi propri di pagamento del tributo, tra i quali rientra a pieno titolo il meccanismo del reverse charge.

La sentenza Equoland

Per la CGUE, la disciplina comunitaria in materia di IVA,

- salva solo l'ipotesi di frode,
- non consente ad uno Stato membro di chiedere il pagamento dell'imposta all'importazione qualora la medesima sia già stata regolarizzata nell'ambito del meccanismo dell'inversione contabile, mediante un'autofatturazione e una registrazione nel registro degli acquisti e delle vendite del soggetto passivo.

La sentenza Equoland

- Peraltro, un **versamento tardivo dell' Iva**, in mancanza di un tentativo di frode o di danno al bilancio dello Stato, costituisce una **violazione formale** che non può rimettere in discussione il diritto a detrazione del soggetto passivo, **né può essere equiparato, di per sé, a una frode**, la quale presuppone, da un lato, che l'operazione controversa abbia il risultato di procurare un vantaggio fiscale la cui concessione sia contraria all'obiettivo perseguito da queste disposizioni e, dall'altro, che da un insieme di elementi oggettivi risulti che lo scopo essenziale dell'operazione controversa è il conseguimento di un vantaggio fiscale.

La sentenza Equoland

- In secondo luogo, la Corte ha altresì osservato che un versamento tardivo dell' IVA, in quanto costituente solo una violazione formale, è sanzionabile negli stretti limiti del **principio di proporzionalità**.
- È quindi legittimo per uno Stato membro, al fine di garantire l' esatta riscossione dell' IVA all' importazione e di evitare l' evasione, prevedere nella propria normativa nazionale **sanziioni appropriate, ma tali sanziioni** *“non devono tuttavia eccedere quanto necessario per conseguire tali obiettivi. [...] Al fine di valutare se una simile sanzione sia conforme al principio di proporzionalità, occorre tener conto, in particolare, della natura e della gravità dell' infrazione che detta sanzione mira a penalizzare, nonché delle modalità di determinazione dell' importo della sanzione stessa*

La sentenza Equoland

- Quanto alle modalità di determinazione dell'importo della sanzione, la Corte ha constatato che *“la prescrizione secondo cui, oltre a una maggiorazione del 30%, il soggetto passivo deve versare nuovamente l'IVA all'importazione, senza che si tenga conto del pagamento già avvenuto, equivale sostanzialmente a privare tale soggetto passivo del suo diritto a detrazione”*.

Tale percentuale è ancor più significativa per i casi in cui ad essere applicata è la sanzione di cui all'art. 303 Tuld, sostanzialmente, nel minimo, pari in media al 100% dell'imposta.

La sentenza Equoland

- Per questi motivi, concludono i Giudici, nei limiti in cui non sussiste né evasione né tentativo di evasione, la parte della sanzione consistente nel richiedere un nuovo pagamento dell' IVA già assolta, senza che tale secondo pagamento conferisca un diritto a detrazione, non può considerarsi conforme al principio di neutralità dell' IVA.
- **Si tratta, in sostanza, del pieno riconoscimento del principio di neutralità dell' Iva, innanzitutto, e della validità del meccanismo del *reverse charge* ad assolvere tale tributo, senza eccezioni di sorta.**

La sentenza Equoland

- **LA CIRCOLARE 16/D/14 DELL' AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI**

Le autorità doganali nazionali, preso atto della posizione della CGUE, con la circ. 16/D/14 hanno posto in essere un profondo esame degli effetti della stessa,

- *reindirizzando l'attività di controllo degli Uffici periferici, oltre che*
- *procedendo con l'annullamento in autotutela di tutti gli atti di accertamento (e/o dei conseguenti contenziosi) in contrasto con detta posizione.*

La sentenza Equoland

- L' Agenzia, però, invece di ammettere il principio generale sancito dalla CGUE, concentra la propria analisi parametrandola strettamente sul caso oggetto dell' esame della Corte, nato da un contenzioso in materia di irregolare utilizzo di un deposito Iva.

Dunque, limitandosi al tema dei depositi, l'Amministrazione rileva in via preliminare che la sentenza Equoland riconosce che è legittimo che uno Stato membro imponga l' introduzione fisica delle merci nel deposito IVA ai fini del differimento del suo pagamento e, dunque, il mancato rispetto dell' effettiva introduzione delle merci nel deposito IVA comporta l' assolvimento dell' imposta all' importazione nei modi ordinari previsti dalla normativa nazionale.

La sentenza Equoland

Tuttavia, rileva la Dogana che, visto il carattere formale della violazione in commento, “per poter procedere alla richiesta del pagamento del tributo all’importazione, occorre accertare l’effettiva esistenza di “tentativi di frode o di danno al bilancio dello Stato”, valutando le modalità di svolgimento dell’operazione ed il comportamento tenuto dai diversi attori del processo, dovendosi, in caso contrario, acquisire evidenza dell’avvenuta regolarizzazione mediante il meccanismo del reverse charge.

Dunque, sarà ora sul comportamento tenuto dal contribuente che si concentreranno le attività di controllo, volte ad individuare, se del caso, le condotte fraudolente o connotate dalla volontà di arrecare un danno all’erario da parte degli importatori e/o degli altri soggetti coinvolti nelle operazioni.

La sentenza Equoland

- Per le **sanzioni**, l'Amministrazione ha rilevato la legittimità, confermata dalla Corte di Giustizia, del fatto che uno Stato membro preveda sanzioni appropriate, volte a penalizzare il mancato rispetto dell'obbligo di introdurre fisicamente una merce importata nel deposito fiscale.

In questo senso, la norma individuata dalla Dogana, sebbene solo con esplicito riferimento al tema dell'irregolare utilizzo del deposito Iva e non senza qualche dubbio sulla sua legittimità (si tratta propriamente di una norma sulla riscossione e non sulla mancata liquidazione dei tributi), è quella di cui **all'art. 13 del D.Lgs. n 471 del 1997**.

La sentenza Equoland

- **LA QUESTIONE DELL' IVA SUI SERVIZI RILEVANTI IN DOGANA**

La circolare 16/D/2014 offre lo spunto per una ulteriore breve considerazione, atteso che la Dogana per ora intende ridurre (almeno formalmente) la portata della sentenza Equoland al solo tema dei depositi Iva e del loro irregolare utilizzo.

Per l' amministrazione doganale, deve infatti escludersi *“un' applicazione generalizzata delle statuizioni dei Giudici europei a situazioni diverse dall' istituto del deposito fiscale ai fini IVA”* e *“la portata dei principi contenuti nella sentenza C-273/13 è da circoscrivere alla fattispecie trattata e, cioè, alla disciplina del deposito fiscale ai fini IVA”*.

La sentenza Equoland

- Il campo di azione della decisione della Corte, sotto il profilo doganale, appare ben più ampio: un pagamento dell'iva con autofattura non può più in alcun modo giustificare una nuova pretesa dell'imposta da parte della dogana, così come, esplicitamente, non la giustifica nei casi di irregolare utilizzo del deposito iva o, di dirà, nelle ipotesi di lavorazioni all'estero effettuate nell'ambito di regimi di temporanea esportazione o perfezionamento passivo.

La sentenza Equoland

- Il riferimento è, ad esempio, agli accertamenti in materia di corrispettivi e diritti di licenza intangibles o know-how quando questi concorrono a formare la base imponibile doganale.
- In relazione a tali costi, salva l'ipotesi di frode o di danno all'erario, per effetto della sentenza "Equoland" e del principio di neutralità dell'imposta appare chiaro come non possa essere pretesa la relativa Iva in dogana ove questa sia stata regolarmente assolta o autofatturata dall'importatore.

La sentenza Equoland

- Il tema, a bene vedere, è già stato affrontato dall'Amministrazione finanziaria e, sul tema, il riferimento è alla **circolare 37/E del 2011 dell' Agenzia delle Entrate, esplicitamente recepita anche dall' Agenzia delle Dogane con la nota prot. 54819 del 2011.**
- Con la Circolare 37/E/11, l' Agenzia delle Entrate ha infatti affrontato il tema del trattamento da riservare ai fini IVA alle operazioni di reimportazione delle merci comunitarie inviate al di fuori del territorio dell' UE per essere sottoposte a lavorazione, trasformazione o riparazione (c.d. “regime di TPP” o “esportazioni temporanee”) in quanto dal 2010 l' IVA viene come noto applicata dal soggetto committente del servizio stabilito in Italia, che ai sensi dell' art. 17 del D.P.R. n. 633/72 è il debitore dell' imposta dovuta.

La sentenza Equoland

Proprio per evitare effetti distorsivi e la duplicazione dell'imposta, non a caso l'Agenzia ha deciso che *“l'IVA sulla lavorazione venga di regola corrisposta dal committente al momento di effettuazione della prestazione di lavorazione tramite emissione di autofattura ovvero integrazione della fattura del fornitore estero”*.

Per l'Agenzia, *“al momento della reimportazione lo stesso committente nazionale può documentalmente dimostrare l'avvenuto adempimento e, in tal caso, dall'IVA calcolata in dogana viene sottratta l'imposta già assolta per effetto del predetto meccanismo di autofatturazione della prestazione di lavorazione”*, mentre nel caso in cui l'avvenuto assolvimento dell'IVA non possa essere dimostrato, la liquidazione e l'assolvimento dell'IVA continua ad avvenire in dogana, all'atto della reimportazione.

Frodi Iva
Onere della prova e
giurisprudenza della CGUE

LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE IN TEMA DI FRODI CAROSELLO

**Corte di Giustizia UE, sentenza del 22 ottobre 2015,
causa C-277/14, para. 47-52**

Secondo la Corte UE, l'Amministrazione finanziaria "*non può, tuttavia, esigere in maniera generale che detto soggetto passivo, da un lato, al fine di assicurarsi che non sussistano irregolarità o evasioni a livello degli operatori a monte, verifichi che l'emittente della fattura correlata ai beni e ai servizi a titolo dei quali viene richiesto l'esercizio di tale diritto disponesse dei beni di cui trattasi e fosse in grado di fornirli e che abbia soddisfatto i propri obblighi di dichiarazione e di pagamento dell'IVA, o, dall'altro lato, disponga di documenti a tale riguardo*"

LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE IN TEMA DI FRODI CAROSELLO

***Corte di Giustizia UE, sentenza del 22 ottobre 2015,
causa C-277/14, para. 47-52***

In ordine al soggetto emittente, la Corte di Giustizia UE sottolinea come non emerga dall'art. 4, par. 1 e 2, della sesta direttiva che lo *status* di soggetto passivo dipenda da una qualsivoglia autorizzazione o licenza concessa dall'Amministrazione ai fini dell'esercizio di un'attività economica, ovvero dall'osservanza dell'obbligo di pubblicare conti annuali, questo perché tali obblighi non sono previsti dalla sesta direttiva. Tale *status*, peraltro, non può neanche essere dipendente dal rispetto degli obblighi del soggetto passivo, risultanti dai paragrafi 4 e 5 di detto articolo 22, di depositare una dichiarazione fiscale e/o di pagare correttamente l'IVA dovuta. Ne deriva, che il destinatario in buona fede beneficia del diritto a detrazione anche qualora successivamente risulti che il fornitore di beni sia un soggetto passivo che non è registrato ai fini dell'IVA, sempreché le fatture relative ai beni ceduti presentino tutte le informazioni richieste dalla normativa vigente ed in particolare quelle necessarie per l'identificazione della persona che le ha emesse e della natura dei beni ceduti.

LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 18642 del 22 settembre 2015

Nei casi "di apparente regolarità contabile della fattura, dotata dei requisiti di legge, l'onere della prova grava sull'Ufficio, nel senso che questi deve provare:
- gli elementi di fatto della frode, attinenti il cedente, ovvero la sua natura di "cartiera", la inesistenza di una struttura autonoma operativa, il mancato pagamento dell'IVA come modalità preordinata al conseguimento di un utile nel meccanismo fraudolento e simili;

- la connivenza nella frode da parte del cessionario, non necessariamente però con prova "certa" ed incontrovertibile, bensì con presunzioni semplici, purchè dotati del requisito di gravità precisione e concordanza, consistenti nella esposizione di elementi obiettivi - che possono coincidere con quelli sub) 1 - tali da porre sull'avviso qualsiasi imprenditore onesto e mediamente esperto sulla inesistenza sostanziale del contraente, il quale non può non rilevarla e peraltro deve coglierla, per il dovere di accortezza e diligenza insito nell'esercizio di una attività imprenditoriale e commerciale qualificata.

Qualora, con giudizio di fatto rimesso al giudice del merito, l'Amministrazione abbia fornito una prova nei termini di cui sopra, l'onere a carico della medesima si intende assolto e grava sul contribuente l'onere della prova contraria".

LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 18642 del 22 settembre 2015

La Corte di Cassazione chiarisce inoltre che la prova gravante in capo all'Amministrazione, non può ritenersi soddisfatta qualora dall'analisi della fattispecie concreta emergano importanti elementi a favore del contribuente quali la dimostrazione del fatto che gli acquisti sono intervenuti a prezzi in linea con quelli di mercato ovvero che alcune delle società intermediarie siano dotate di una pur minima struttura organizzativa ed abbiano assolto ai loro obblighi tributari.

LA PIANIFICAZIONE DOGANALE

processi di semplificazione ed efficientamento dei percorsi di sdoganamento

Prof. Avv. Benedetto Santacroce
Studio Legale Tributario
Santacroce & Associati

La pianificazione doganale e il nuovo CDU

✓ I NUOVI REGIMI DOGANALI E LE FACILITAZIONI DEL CDU

La pianificazione doganale e il nuovo CDU

NUOVO CODICE DOGANALE DELL'UE - Reg. 952/13

REGOLAMENTO DELEGATO – Reg. 2446/15

DISPOSIZIONI APPLICATIVE DEL CDU – Reg. 2447/15

REGOLAMENTO DELEGATO – Reg. 341/16

La pianificazione doganale e il nuovo CDU

NUOVO CODICE DOGANALE DELL'UE - Reg. 952/13

- Il CDU definisce "regime doganale": uno dei regimi seguenti cui possono essere vincolate le merci conformemente al codice:

a) immissione in libera pratica; b) regimi speciali; c) esportazione.

“Le norme relative alle dichiarazioni e al vincolo delle merci a un regime doganale dovrebbero essere modernizzate e semplificate, in particolare richiedendo che, di norma, le dichiarazioni in dogana siano fatte per via elettronica e che vi sia un solo tipo di dichiarazione semplificata, nonché prevedendo la possibilità di presentare una dichiarazione in dogana sotto forma di iscrizione nelle scritture del dichiarante”.

La pianificazione doganale e il nuovo CDU

NUOVO CODICE DOGANALE DELL'UE - Reg. 952/13

- Il CDU individua i **regimi doganali speciali** e li raggruppa in quattro funzioni economiche. L'art. 210 stabilisce che: *"Le merci possono essere vincolate a una delle seguenti categorie di regimi speciali:*
 - *transito, che comprende il transito esterno e interno;*
 - *deposito, che comprende il deposito doganale e le zone franche;*
 - *uso particolare, che comprende l'ammissione temporanea e l'uso finale;*
 - *perfezionamento, che comprende il perfezionamento attivo e passivo".*

CDC	CDU
Immissione in libera pratica	Immissione in libera pratica
Transito	Transito: comprende T esterno e T interno
Deposito doganale	Deposito, che comprende il deposito doganale e le zone franche
Perfezionamento attivo	Perfezionamento, che comprende il perfezionamento attivo e passivo.
Trasformazione sotto controllo doganale	*** (entra nel TPA)
Ammissione temporanea	Uso particolare, che comprende l'ammissione temporanea e l'uso finale
Perfezionamento passivo	Perfezionamento, che comprende il perfezionamento attivo e passivo.
Esportazione	Esportazione

La pianificazione doganale e il nuovo CDU

IL PERFEZIONAMENTO ATTIVO - PA

Consente che merci non comunitarie possano subire lavorazioni o trasformazioni (perfezionamenti) al termine delle quali si ottengono dei prodotti, compensatori, che saranno, di regola, esportati.

SISTEMA SOSPENSIONE

La pianificazione doganale e il nuovo CDU

- Per mezzo del perfezionamento attivo è possibile importare temporaneamente merci di Paesi terzi nel territorio doganale dell'Unione europea senza pagamento di dazi, al fine di sottoporle ad una lavorazione, trasformazione, montaggio o assiemaggio per poi riesportarle fuori di tale territorio sotto forma di prodotti cd. “compensatori principali”.
- “Prodotti compensatori”: tutti quei prodotti, diversi da quello di partenza, che costituiscono il risultato dell'operazione di perfezionamento.
- Il TPA si sostanzia in una temporanea importazione, senza corresponsione di dazi, di una determinata merce al fine di lavorarla o trasformarla in un prodotto finito, che incorpora la detta merce.

La pianificazione doganale e il nuovo CDU

- Il sistema di compensazione consiste nell'obbligo di prestare, presso la Dogana dove ha luogo l'importazione del prodotto "terzo" da lavorare, una cauzione che viene restituita (cd. "svincolo") allorquando l'operatore fornisce la prova dell'avvenuta riesportazione del prodotto compensatore.
- Durante la lavorazione, la merce importata è soggetta alla sorveglianza doganale, in quanto essa conserva la sua origine "terza" (non diviene cioè, neppure dopo essere stata incorporata nel prodotto compensatore, un bene di origine comunitaria).

La pianificazione doganale e il nuovo CDU

- Ottenuto il prodotto compensatore, la Dogana accerta l'avvenuta riesportazione (che è obbligatoria) e procede allo svincolo della cauzione.
- I vantaggi di questo regime sono:
 - evitare il pagamento di dazi e di altre imposizioni;
 - ridurre i costi aziendali;
 - ottenere un prodotto migliore a prezzi più bassi;
 - incrementare le esportazioni nel mondo, stante la concorrenzialità dei beni compensatori.

La pianificazione doganale e il nuovo CDU

DEPOSITO DOGANALE

Nel quadro di un regime di deposito, merci non unionali possono essere immagazzinate nel territorio doganale dell'Unione senza essere soggette:

- a) ai dazi all'importazione;
- b) ad altri oneri, come previsto dalle altre disposizioni pertinenti in vigore;
- c) alle misure di politica commerciale, nella misura in cui non vietino l'entrata o l'uscita delle merci nel o dal territorio doganale dell'Unione.

La pianificazione doganale e il nuovo CDU

DEPOSITO DOGANALE

Nel quadro del regime di deposito doganale, le merci non unionali possono essere collocate in locali o altri luoghi autorizzati per tale regime dalle autorità doganali e soggette alla loro vigilanza ("depositi doganali").

I depositi doganali possono essere strutture utilizzabili da qualsiasi persona per il magazzinaggio doganale di merci (deposito doganale pubblico) oppure strutture destinate al magazzinaggio di merci da parte del titolare di un'autorizzazione per il deposito doganale (deposito doganale privato).

La pianificazione doganale e il nuovo CDU

DEPOSITO DOGANALE

DEPOSITO DOGANALE

- DEPOSITI PRIVATI – senza distinzioni.
- DEPOSITI PUBBLICI: tipo I, tipo II, tipo III (a responsabilità del depositante e/o del depositario).

La pianificazione doganale e il nuovo CDU

DEPOSITO DOGANALE

Il titolare dell'autorizzazione e il titolare del regime hanno le seguenti responsabilità:

- a) di garantire che le merci in regime di deposito doganale non siano sottratte alla vigilanza doganale; e
- b) di rispettare gli obblighi risultanti dal magazzinaggio delle merci che si trovano in regime di deposito doganale.

La pianificazione doganale e il nuovo CDU

DEPOSITO DOGANALE

- Divieto di vendita al dettaglio
- Eccezioni: varie ... +
 - a) in esenzione dai dazi all'importazione ai viaggiatori in arrivo o partenza da paesi terzi ...
 - e) a distanza, anche via internet.

La pianificazione doganale e il nuovo CDU

LE NUOVE NORME SPECIALI – IL CALCOLO DEI DAZI

- **Norma generale per il calcolo dell'importo dei dazi:** L'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione è determinato in base alle norme per il calcolo dei dazi le quali erano applicabili alle merci in questione nel momento in cui è sorta l'obbligazione doganale relativa alle stesse.
- **Norme speciali per il calcolo dell'importo dei dazi all'importazione:** tra le altre, “quando sorge un'obbligazione doganale per prodotti trasformati in regime di perfezionamento attivo, su richiesta del dichiarante l'importo del dazio all'importazione corrispondente all'obbligazione è determinato in base alla classificazione tariffaria, al valore in dogana, al quantitativo, alla natura e all'origine delle merci vincolate al regime di perfezionamento attivo al momento dell'accettazione della dichiarazione in dogana relativa a tali merci”.

La pianificazione doganale e il nuovo CDU

LE NUOVE NORME SPECIALI – L'EQUIVALENZA

- Le merci equivalenti consistono in merci UE immagazzinate, utilizzate o trasformate al posto di merci vincolate a un regime speciale (le merci equivalenti presentano lo stesso codice di NC a otto cifre, la stessa qualità commerciale e le stesse caratteristiche tecniche delle merci che sostituiscono).
- A condizione di garanzia per il regime, le dogane autorizzano:
 - a) l'uso di merci equivalenti nell'ambito di un regime di deposito doganale, di zone franche, di uso finale e di perfezionamento;
 - b) l'uso di merci equivalenti nell'ambito del regime di AT in casi specifici;
 - c) nel caso del TPA, l'esportazione di prodotti trasformati ottenuti da merci equivalenti prima dell'importazione delle merci che sostituiscono;
 - d) nel caso del TPP, l'importazione di prodotti trasformati ottenuti da merci equivalenti prima dell'esportazione delle merci che sostituiscono.

La pianificazione doganale e il nuovo CDU

1. Semplificazione della compilazione di dichiarazioni relative a merci classificate in sottovoci tariffarie diverse (**Art. 177 CDU**)

Quando una spedizione è costituita da merci classificate in sottovoci tariffarie diverse e il trattamento di ciascuna di tali merci, per la compilazione della dichiarazione in dogana secondo le relative sottovoci, comporta un carico di lavoro e di spesa sproporzionato rispetto ai dazi all'importazione o all'esportazione applicabili, le autorità doganali possono accettare, su richiesta del dichiarante, che i dazi all'importazione o all'esportazione siano applicati all'intera spedizione sulla base della sottovoce tariffaria delle merci soggette all'aliquota più elevata del dazio all'importazione o all'esportazione.

La pianificazione doganale e il nuovo CDU

2. Le dichiarazioni con iscrizione nelle scritture del dichiarante - art. 182 CDU (ex domiciliate).

1. Su richiesta, le autorità possono autorizzare una persona a presentare una dichiarazione in dogana, compresa una dichiarazione semplificata, sotto forma di iscrizione nelle scritture del dichiarante

2. La dichiarazione in dogana si ritiene accettata al momento dell'iscrizione.

3. Le autorità doganali possono, su richiesta, esonerare dall'obbligo di presentazione delle merci (beneficio questo per i soli AEO).

+ dichiarazione complementare.

La pianificazione doganale e il nuovo CDU

3. Dichiarazioni semplificate - art. 166 CDU (ex dichiarazione incompleta)

1. Le autorità doganali possono accettare che una persona ottenga il vincolo delle merci a un regime doganale sulla base di una dichiarazione semplificata che può omettere talune indicazioni di cui all'articolo 162 o i documenti di accompagnamento menzionati all'articolo 163.

2. Il regolare ricorso a una dichiarazione semplificata è soggetto a un'autorizzazione delle autorità doganali.

+ dichiarazione complementare.

La pianificazione doganale e il nuovo CDU

4. Lo sdoganamento centralizzato (art. 179 CDU)

- Su richiesta, le autorità doganali possono autorizzare una persona a presentare, presso un ufficio doganale competente del luogo in cui l'interessato è stabilito, una dichiarazione in dogana per le merci presentate in dogana presso un altro ufficio doganale.
- Si può derogare al requisito per l'autorizzazione di cui sopra se la dichiarazione in dogana è presentata e le merci sono presentate agli uffici doganali sotto la responsabilità di un'unica autorità doganale.
- Il richiedente l'autorizzazione deve essere **certificato AEO C**.

La pianificazione doganale e il nuovo CDU

+ 5. SELF ASSESSMENT (185 CDU)

1. Le autorità doganali possono, su richiesta, autorizzare un operatore economico

- a espletare determinate formalità doganali che devono essere svolte da tali autorità,
 - a determinare l'importo dei dazi all'importazione e all'esportazione dovuti,
 - a svolgere alcuni controlli sotto vigilanza doganale.
2. Il richiedente l'autorizzazione è un operatore AEO S.

La pianificazione doganale e il nuovo CDU

✓ LE SANZIONI

La pianificazione doganale e il nuovo CDU

SANZIONI – IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. VERIFICA (CON ACCESSO O IN UFFICIO)
2. PROCESSO VERBALE GIORNALIERO
3. PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE
4. MEMORIE E OSSERVAZIONI AL PVC ENTRO 60 GIORNI DALLA NOTIFICA
5. **ATTO DI ACCERTAMENTO** (RICORSO IN CTP, CONTROVERSIA SE IN REVISIONE, AUTOTUTELA)
6. **ATTO DI CONTESTAZIONE SANZIONI** (RICORSO IN CTP, PAGAMENTO MISURA RIDOTTA, AUTOTUTELA)

La pianificazione doganale e il nuovo CDU

SANZIONI

Articolo 42 CDU - Applicazione di sanzioni

1. Ciascuno Stato membro prevede sanzioni applicabili in caso di violazione della normativa doganale. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

2. In caso di applicazione di sanzioni amministrative, esse possono avere tra l'altro la forma di: a) un onere pecuniario imposto dalle autorità doganali, se del caso anche applicato in sostituzione di una sanzione penale; b) revoca, sospensione o modifica di qualsiasi autorizzazione posseduta dall'interessato.

La pianificazione doganale e il nuovo CDU

SANZIONI

- D.Lgs. n. 471/97: sanzioni amministrative in materia di imposte dirette; imposta sul valore aggiunto; riscossione.
- D.Lgs. n.472/97: disposizioni generali in materia di sanzioni tributarie non penali.
- D.Lgs. n. 473/97: sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari sulla produzione e sui consumi nonché di altri tributi indiretti.

La pianificazione doganale e il nuovo CDU

SANZIONI

art. 303 - Differenze rispetto alla dichiarazione di merci destinate all'importazione definitiva, al deposito o alla spedizione ad altra dogana.

Qualora le dichiarazioni relative alla qualità, alla quantità ed al valore delle merci destinate alla importazione definitiva, al deposito o alla spedizione ad altra Dogana con bolletta di cauzione, non corrispondano all'accertamento, il dichiarante è punito con la sanzione amministrativa da euro 103 a euro 516 a meno che l'inesatta indicazione del valore non abbia comportato la rideterminazione dei diritti di confine nel qual caso si applicano le sanzioni indicate al seguente co. 3.

La pianificazione doganale e il nuovo CDU

SANZIONI

La precedente disposizione **non** si applica:

- a) quando nei casi previsti dall'articolo 57, lettera d), pur essendo errata la denominazione della tariffa, è stata indicata con precisione la denominazione commerciale della merce, in modo da rendere possibile l'applicazione dei diritti;
- b) quando le merci dichiarate e quelle riconosciute in sede di accertamento sono considerate nella tariffa in differenti sottovoci di una medesima voce, e l'ammontare dei diritti di confine, che sarebbero dovuti secondo la dichiarazione, è uguale a quello dei diritti liquidati o lo supera di meno di un terzo;
- c) quando le differenze in più o in meno nella quantità o nel valore non superano il cinque per cento per ciascuna qualità delle merci dichiarate.

La pianificazione doganale e il nuovo CDU

SANZIONI

Se i diritti di confine complessivamente dovuti secondo l'accertamento sono maggiori di quelli calcolati in base alla dichiarazione e la differenza dei diritti supera il cinque per cento, la sanzione amministrativa, qualora il fatto non costituisca più grave reato, è applicata come segue:

- a) per diritti fino a € 500 si applica la sanzione amministrativa da 103 a 500 euro;
- b) per i diritti da € 500,1 a 1.000 euro, si applica la sanzione da 1.000 a 5.000 euro;
- c) per i diritti da € 1.000,1 a 2.000, si applica la sanzione da € 5.000 a 15.000;
- d) per i diritti da € 2.000,1 a 3.999,99, si applica la sanzione da € 15.000 a 30.000;
- e) oltre 4.000, si applica la sanzione da € 30.000 a dieci volte l'importo dei diritti."

La pianificazione doganale e il nuovo CDU

SANZIONI

Solo una accuratamente provata diligenza professionale esime il dichiarante doganale dall'applicazione delle sanzioni.

Conclusione della [circolare 22/D del 28 dicembre 2015](#), con la quale l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli interviene in maniera molto decisa sui criteri applicativi delle sanzioni nei casi di irregolarità sui tributi di confine.

La pianificazione doganale e il nuovo CDU

SANZIONI

L'Agenzia parte da presupposti piuttosto rigidi individuando innanzitutto una presunzione di responsabilità in capo all'autore materiale del fatto costituente violazione punibile che conduce, in linea generale, ad una responsabilità sanzionatoria, in ogni caso, nei confronti dell'operatore doganale (spedizioniere doganale od altri operatori di servizi di intermediazione doganale).

La pianificazione doganale e il nuovo CDU

SANZIONI

Tuttavia, nella circolare si rileva un punto chiave per cui solo una attenta dimostrazione di piena diligenza professionale può esimere il dichiarante dalla responsabilità sanzionatoria.

È la stessa Agenzia, infatti, a rilevare che qualora il broker doganale abbia *“operato con piena e corretta diligenza professionale, non si vede quale addebito possa essere contestato, per cui sia lo spedizioniere, l’intermediario e, se del caso, la persona giuridica, devono ritenersi indenni da sanzione”*. La Dogana impone ai dichiaranti tali prove in modo *“da poter dimostrare all’ufficio, in caso di contestazioni, di avere esercitato al meglio lo sforzo di diligenza richiesto dal loro ruolo”*.

La pianificazione doganale e il nuovo CDU

SANZIONI

Il D.Lgs. n. 8 del 2016 - recante disposizioni generali in materia di depenalizzazione - ha proceduto con un sostanziale alleggerimento del carico penale di molte norme di carattere tributario. Tra queste, un rilevante impatto si è avuto in materia doganale, con il contrabbando semplice, ossia non aggravato da gravi condotte personali, ricondotto ad ipotesi di carattere meramente amministrativo.

[Agenzia delle Dogane – nota n. 55383 del 24.5.16](#)

La pianificazione doganale e il nuovo CDU

SANZIONI

In quanto fenomeno solo tributario, il contrabbando depenalizzato si riconduce alla disciplina speciale di cui al D.Lgs. n. 472/97, con relative conseguenze in termini di contestazione della sanzione o di pagamento in misura ridotta.

Meno chiaro è il riferimento alla L. n. 689/81 quale norma di chiusura del sistema, ove dovessero sorgere “lacune procedurali”. Per l’Agenzia, ad esempio, “poiché il sequestro cautelare non è disciplinato dal D.Lgs. n. 472/97, si applicheranno, in via sussidiaria, le norme di cui agli artt. 13 e ss. della L. n. 689/81”.

La pianificazione doganale e il nuovo CDU

SANZIONI

Sovrapposizione tra ipotesi di contrabbando semplice e quelle, distinte, di sanzioni per differenza tra diritti di confine dichiarati diversi da quelli accertati.

Quello che viene definito dalla Agenzia come “concorso apparente di norme”, dunque non cumulabili, viene risolto con la scelta, da effettuarsi dai verificatori caso per caso, tra le ipotesi di contrabbando semplice, in caso di dolo, ovvero le ipotesi di cui all’art. 303, nei casi di colpa.

Piuttosto, in questi casi, andrebbe forse preferita l’applicazione di un principio di specialità, che spinga verso una certezza applicativa della sanzioni che, in ambito doganale, è di difficile realizzazione.

La pianificazione doganale e il nuovo CDU

LA SENTENZA EQUOLAND E LA CIRCOLARE 16/D/2015

La Corte di Giustizia UE si è recentemente pronunciata in materia di depositi IVA con la

SENTENZA DEL 17 LUGLIO 2014, CAUSA C-272/14,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte medesima dalla Commissione tributaria regionale per la Toscana nel procedimento Equoland Soc.coop.arl c/Agenzia delle Dogane.

La pianificazione doganale e il nuovo CDU

- Con la circolare 16/D/14 l'autorità doganale nazionale ha disposto però che **la portata dei principi contenuti nella sentenza C-273/13 è da circoscrivere alla fattispecie trattata e, cioè, alla disciplina del deposito fiscale ai fini IVA.**
- In tal senso, gli stessi dovranno improntare anche le attività procedurali di accertamento e di revisione dell'accertamento degli Uffici delle dogane nello specifico settore.
- **RESTANO ESCLUSE, ALMENO DALLA PRASSI DELL'AMMINISTRAZIONE, LE ALTRE IPOTESI DI CONTESTAZIONE IVA, COMUNQUE ASSOLTA IN REVERSE CHARGE.**

La pianificazione doganale e il nuovo CDU

- Per le **sanzioni**, l'Amministrazione ha rilevato la legittimità, confermata dalla Corte di Giustizia, del fatto che uno Stato membro preveda sanzioni appropriate, volte a penalizzare il mancato rispetto dell'obbligo di introdurre fisicamente una merce importata nel deposito fiscale.

In questo senso, la norma individuata dalla Dogana, sebbene solo con esplicito riferimento al tema dell'irregolare utilizzo del deposito Iva e non senza qualche dubbio sulla sua legittimità (si tratta propriamente di una norma sulla riscossione e non sulla mancata liquidazione dei tributi), è quella di cui all'art. 13 del D.Lgs. n 471 del 1997.

La pianificazione doganale e il nuovo CDU

✓ IL VALORE IN DOGANA

La pianificazione doganale e il nuovo CDU

VALORE IN DOGANA

- La base primaria per il valore in dogana delle merci è il **valore di transazione**, cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando sono vendute per l'esportazione verso il territorio doganale dell'Unione, eventualmente adeguato.
- Il prezzo effettivamente pagato o da pagare è il pagamento totale che è stato o deve essere effettuato dal compratore nei confronti del venditore, o dal compratore a una terza parte, a beneficio del venditore, per le merci importate, e comprende tutti i pagamenti che sono stati o devono essere effettuati, come condizione della vendita delle merci importate.

La pianificazione doganale e il nuovo CDU

VALORE IN DOGANA

Art. 128 CDU - Valore di transazione

1. Il valore di transazione delle merci vendute per l'esportazione verso il territorio doganale dell'Unione è fissato al momento dell'accettazione della dichiarazione doganale sulla base della vendita avvenuta immediatamente prima che le merci venissero introdotte in tale territorio doganale.

2. Se le merci sono vendute per l'export verso il territorio dell'UE non prima di essere introdotte in tale territorio ma mentre si trovano in custodia temporanea o sono vincolate a un regime speciale diverso dal transito interno, dall'uso finale o dal TPP, il valore di transazione è determinato sulla base di tale vendita.

La pianificazione doganale e il nuovo CDU

VALORE IN DOGANA

Nel CDU è eliminata la **FIRST SALE RULE**, anche se è ancora accessibile un periodo di grazia di 2 anni, da gestire con grande cautela.

Articolo 347 DAC - Disposizione transitoria sul valore di transazione

Il valore di transazione delle merci può essere determinato sulla base di una vendita che ha luogo prima della vendita di cui all'articolo 128, paragrafo 1, del presente regolamento se la persona per conto della quale è presentata la dichiarazione in dogana è vincolata da un contratto concluso prima del 18 gennaio 2016.

La pianificazione doganale e il nuovo CDU

VALORE IN DOGANA

corrispettivi e i diritti di licenza relativi alle merci da valutare, che il compratore, direttamente o indirettamente, è tenuto a pagare come condizione per la vendita delle merci da valutare, nella misura in cui detti corrispettivi e diritti di licenza non siano stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare;

La pianificazione doganale e il nuovo CDU

- **Royalties:** snellita la normativa e confermata la “condizione di vendita”.

Alle merci importate sono connessi corrispettivi e diritti di licenza se, in particolare, i diritti trasferiti nell’ambito dell’accordo relativo alla licenza o ai corrispettivi sono incorporati nelle merci.

Se i corrispettivi o i diritti di licenza si riferiscono in parte alle merci da valutare e in parte ad altri ingredienti o componenti aggiunti alle merci successivamente alla loro importazione, oppure ad attività o servizi successivi all’importazione, viene effettuato un opportuno adeguamento.

Il paese in cui è stabilito il destinatario del pagamento dei corrispettivi o dei diritti di licenza è irrilevante.

La pianificazione doganale e il nuovo CDU

- **Royalties:** snellita la normativa e confermata la “condizione di vendita”.

I corrispettivi e i diritti di licenza sono considerati pagati come condizione della vendita delle merci importate quando è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- a) il venditore o una persona ad esso collegata chiede all’acquirente di effettuare tale pagamento;
- b) il pagamento da parte dell’acquirente è effettuato per soddisfare un obbligo del venditore, conformemente agli obblighi contrattuali;
- c) le merci non possono essere vendute all’acquirente o da questo acquistate senza versamento dei corrispettivi o dei diritti di licenza a un licenziante.**



Focus sulle novità introdotte dal nuovo Codice Doganale dell'Unione (CDU)

Brescia, 14 novembre 2016

- “ottimizzare i processi di sdoganamento”
- “drastica riduzione delle visite doganali”
- “trasformare le regole comunitarie in opportunità per le imprese”
- “sdoganamento prima dell’arrivo delle merci alle frontiere”



Le autorità doganali mettono in atto misure intese in particolare ai seguenti obiettivi:

- i. tutelare gli interessi finanziari della Comunità e dei suoi stati membri;
- ii. tutelare la Comunità dal commercio sleale e illegale sostenendo nel contempo le attività commerciali legittime;
- iii. garantire la sicurezza della Comunità e dei suoi residenti nonché la tutela dell'ambiente, ove necessario in stretta cooperazione con altre autorità;
- iv. mantenere un equilibrio adeguato fra i controlli doganali e l'agevolazione degli scambi legittimi



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**



NOZIONE DI DICHIARAZIONE DOGANALE

Con la presentazione della dichiarazione doganale il proprietario, o il suo rappresentante, definisce la destinazione doganale che intende dare al bene che supera la linea doganale.

ELEMENTI SOGGETTIVI/OGGETTIVI DELLA DICHIARAZIONE

Gli elementi soggettivi della dichiarazione sono gli elementi riferiti all'intestatario dell'operazione o al dichiarante.

Gli elementi oggettivi sono riferiti alle merci oggetto della dichiarazione, quali:

- la quantità (massa netta/lorda, n° colli),
- la qualità (classificazione tariffaria e denominazione commerciale),
- il valore,
- l'origine.



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**



LA DICHIARAZIONE DOGANALE


Una volta introdotta nel territorio doganale dell'Unione europea la merce deve essere condotta all'ufficio doganale affinché vengano espletate le formalità doganali. Per procedere alle formalità della presentazione in dogana deve essere redatta una dichiarazione su apposito formulario (DAU - documento amministrativo unico), denominato anche Bolletta Doganale.

Firenze. Granducato di Toscana, Governo dei Lorena (sec. XVIII). Bolla plumbea doganale.
D/ Stemma dei Lorena. R/ Monogramma. gr. 6.46



Andrea Morelli

CDUE - I regimi doganali speciali



Andrea Morelli

IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA

L'immissione in libera pratica, di cui all'art. 201 Reg. 952/2013, è un istituto definitivo, ossia con il vincolo a tale regime la posizione della merce viene definita in relazione alle misure daziarie. È il momento in cui in virtù di tale vincolo, **ad una merce non comunitaria viene attribuita la posizione doganale di merce comunitaria (NON perde l'origine).**

Solitamente in concomitanza con la dichiarazione di immissione in libera pratica si ha anche quella di immissione in consumo; questa operazione consente che le merci, dopo essere state sottoposte al pagamento del Dazio e dell'IVA nello stato di immissione, siano a disposizione dell'operatore e pronte alla successiva commercializzazione.



IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA CON DESTINAZIONE PARTICOLARE (End-Use)

Alcune merci originarie dei Paesi terzi, immesse in libera pratica nel territorio dell'Unione Europea, possono essere ammesse al beneficio di un trattamento tariffario favorevole a motivo della destinazione particolare subordinatamente all'osservanza di determinate condizioni.

Per trattamento tariffario favorevole si intende qualsiasi riduzione o sospensione di un dazio all'importazione.

Le merci possono essere individuate dall'operatore grazie all'apposita indicazione a margine del codice di classificazione riportato nella Nomenclatura combinata


AMMISSIONE TEMPORANEA

Il regime dell'ammissione temporanea permette l'utilizzazione nel territorio doganale della Comunità, in esonero totale o parziale dai dazi all'importazione di merci non comunitarie destinate ad essere riesportate senza aver subito modifiche, ad eccezione del loro deprezzamento normale dovuto all'uso che ne è fatto.



PERFEZIONAMENTO ATTIVO

Il regime di perfezionamento attivo consente di sottoporre a lavorazione sul territorio doganale della Comunità, merci non comunitarie destinate ad essere riesportate fuori del territorio doganale della Comunità sotto forma di prodotti compensatori, senza essere soggette ai dazi all'importazione;



Andrea Morelli



IL DEPOSITO DOGANALE

Il deposito doganale è il regime che consente di detenere, in luoghi appositamente autorizzati, merci non comunitarie, senza che le stesse siano soggette al pagamento dei dazi all'importazione ed alle misure di politica commerciale; il vincolo al regime del deposito doganale può eccezionalmente riguardare anche merci comunitarie

ESPORTAZIONE DEFINITIVA

Il regime dell'esportazione permette alle merci comunitarie di uscire dal territorio doganale della Comunità. L'esportazione comporta l'applicazione delle formalità previste all'atto dell'uscita.

Con l'emissione della bolletta doganale e con l'uscita delle merci dal territorio doganale si perfeziona l'operazione di esportazione definitiva e le merci diventano a tutti gli effetti merci estere. Il valore dei beni all'esportazione è rappresentato dal valore di vendita.





**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

Per le merci esportate - MRN

1 DICHIARAZIONE		MRN
5 Articoli	6 Totale dei colli	Data del rilascio: Ufficio doganale

Con l'entrata in vigore del visto uscire "informatizzato" l'**esportatore deve stampare il messaggio telematico per verificare che la merce sia effettivamente uscita dal territorio doganale dell'UE.**

Il dichiarante dovrà:

- **fornire il documento DAE sul quale è riportato il codice M.R.N. (numero di riferimento del movimento) necessario per stampare il messaggio telematico di avvenuta esportazione**
- **consegnare copia del DAU + il codice di svincolo (controllo dei dati ed attestazione di pagamento diritti).**

Tale copia deve rimanere in possesso dell'esportatore, poiché rappresenta l'unica «prova» per il cedente italiano per dimostrare la non imponibilità IVA (art. 8 D.P.R. 633/72) dell'operazione posta in essere.

1 DICHIARAZIONE		MRN
5 Articoli	6 Totale dei colli	Data del rilascio: Ufficio doganale:



A norma dell'art. 8 DPR 633/72, le cessioni all'esportazione sono non imponibili iva.

Al fine di beneficiare di tale non imponibilità l'operatore deve dimostrare l'uscita dei beni dal territorio comunitario. L'unica prova ritenuta valida a tale proposito è costituita dalla bolletta doganale con il "visto uscire".

MRN (Movement Reference Number)



Tracciamento di movimenti di esportazione o di transito (MRN)

Movimento di Esportazione

- ▲ Italia (MRN rilasciati da uffici italiani)
- ▲ Unione Europea

Movimento di Transito

- ▲ Nazionali (l'ufficio di partenza e di destinazione sono entrambi nel territorio italiano)
- ▲ Internazionali

<http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/wps/wcm/connect/internet/ed/dogane/operatore/servizi+online/tracciamento+movimenti+mrn>

TEMPORANEA ESPORTAZIONE

La temporanea esportazione viene di norma utilizzata per partecipazioni a fiere o per tentata vendita di prodotti nazionali o nazionalizzati. Le merci in regime di temporanea esportazione mantengono la condizione giuridica di merci italiane e possono quindi, ai fini doganali, essere reimportate in esenzione di dazi e/o altre imposte purché il prodotto alla reimportazione possa essere riconosciuto.





PERFEZIONAMENTO PASSIVO

Il regime di perfezionamento passivo consente di esportare temporaneamente fuori del territorio doganale della Comunità merci comunitarie per sottoporle ad operazioni di perfezionamento e di immettere i prodotti risultanti da queste operazioni in libera pratica in esenzione totale o parziale dai dazi all'importazione.



Andrea Morelli



ORDINARIA (prima del 1° Maggio 2016)	ORDINARIA IN DOGANA
<ul style="list-style-type: none">• Convalida in dogana• Presentazione sistematica del fascicolo cartaceo• Svincolo in dogana	<ul style="list-style-type: none">• Presentazione telematica delle Dichiarazioni di Import, Export e Transito H24 – merci devono essere presentate in dogana• SE UTILIZZATO Fascicolo Elettronico:• Eliminazione della "convalida" in dogana• Esito CDC sul PORTALE• Svincolo immediato se CA (salvo controlli di altre amministrazioni o di controllo sicurezza)• Se CD controlli eseguiti su Fascicolo Elettronico e se conforme svincolo immediato <p>Per TRANSITO/EXPORT</p> <ul style="list-style-type: none">• Se CA rilascio immediato del movimento• Se CA per EXPORT con contratto di trasporto unico Visto Uscire immediato• tracciabilità del workflow dei controlli sul PORTALE• Download del prospetto di svincolo/DAE/DAT dal portale



DOMICILIATA (prima del 1° maggio 2016)	ORDINARIA C/O LUOGO
<ul style="list-style-type: none">• Dichiarazioni di Import e Export: invio collegato a fascia oraria di operatività dell'ufficio controlli• Dichiarazioni di Export rese da AEO• Invio H24• Dichiarazioni di Transito: Invio H24 solo per T2• Uso del Fascicolo Light• Sdoganamento presso il luogo approvato• Svincolata/Non svincolabile nei tempi di intervento registrati nell'autorizzazione	<ul style="list-style-type: none">• Invio H24 per TUTTE le dichiarazioni di Import, Export e Transito• Svincolata/Non svincolabile immediato• Consultazione esito CDC sul Portale• Download del prospetto di svincolo/DAE/DAT dal portale• Uso del fascicolo elettronico• Se utilizzato FE tracciabilità del workflow dei controlli sul PORTALE

SDOGANAMENTO CENTRALIZZATO

(ART. 179 CDU, ART. 149 RD, ARTT. 229-232 RE, ARTT. 18-20 RDT)

- L'istituto dello sdoganamento centralizzato all'importazione e all'esportazione troverà piena applicazione solo quando verranno implementati i rispettivi sistemi unionali (previsti per il 1° ottobre 2020 all'import e per il 2 marzo 2020 all'export)



Articolo 46
Reg. (UE) 9-10-2013 n. 952/2013

Gestione del rischio e controlli doganali

1. Le autorità doganali possono effettuare qualsiasi controllo doganale che ritengono necessario.

Tali controlli doganali possono consistere, in particolare,

- nella visita delle merci,
- nel prelievo di campioni,
- nella verifica dell'accuratezza e della completezza delle informazioni fornite in dichiarazioni o notifiche e
- dell'esistenza, dell'autenticità, dell'accuratezza e della validità di documenti, nell'esame della contabilità degli operatori economici e di altre scritture,
- nel controllo dei mezzi di trasporto,
- nonché nel controllo del bagaglio e di altre merci che le persone portano con sé o su di sé e
- nello svolgimento di indagini ufficiali e altri atti simili.

Andrea Morelli

NOZIONE DI ACCERTAMENTO DOGANALE

L'accertamento doganale è il procedimento amministrativo-contabile con il quale la dogana accerta che tutti gli adempimenti, in capo al proprietario della merce, prescritti dalle leggi doganali e dalle altre norme la cui applicazione è demandata alle dogane, siano rispettati in relazione alla destinazione della merce.

Esso ha ad oggetto la verifica non soltanto degli elementi che contribuiscono a determinare *l'an* ed il *quantum* dell'obbligazione doganale – quantità, qualità, origine e valore – ma anche la verifica dell'adempimento degli obblighi previsti dalle norme tributarie ed extratributarie la cui applicazione è demandata alle dogane.

Andrea Morelli



GLI ELEMENTI DELL'ACCERTAMENTO

Gli elementi dell'accertamento, come si evince dall'art. 8 del D. Lgs. 8.10.1990 n° 374 sono: qualità, quantità, valore e origine della merce. La norma stabilisce che successivamente all'accettazione e alla registrazione, l'Ufficio procede all'esame della dichiarazione e della documentazione allegata, "allo scopo di accertare la qualità, la quantità, il valore e l'origine delle merci ed ogni altro elemento occorrente per l'applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti dovuti".




LA QUALITÀ DELLA MERCE

La merce deve essere classificata in base alle sue caratteristiche merceologiche, in una determinata voce e sottovoce della Tariffa Doganale.



La TARIC si basa sulla nomenclatura combinata (NC), le cui circa 10000 voci (codificate con 8 cifre)





Il sistema armonizzato (in inglese Harmonized System-HS) è un sistema internazionale standardizzato che classifica ogni singolo prodotto attraverso l'uso di una serie di numeri. L'armonizzazione è gestita dalla Organizzazione mondiale delle dogane-OMD (World Customs Organization-WCO), organizzazione a carattere sovranazionale con oltre 170 stati membri e sede a Bruxelles in Belgio.

Tale numerazione viene usata negli scambi commerciali tra le nazioni, sia nelle esportazioni che nelle importazioni, per consentire una chiara e rapida identificazione delle merci movimentate.

Le classificazioni di base, armonizzate a livello globale, sono contenute nelle prime 6 cifre del codice e ogni stato (o unione di stati) può suddividere ulteriormente le merci comprese in queste voci, perciò dalla settima cifra in poi le varie tariffe doganali possono differire tra loro.



[Avvertenze per la fruizione del servizio di consultazione della TARIC](#)
[Disposizioni preliminari alla Tariffa Doganale della Repubblica Italiana](#)
[Regolamento \(CEE\) n. 2658/87 del Consiglio del 23 luglio 1987](#)
[Disposizioni preliminari alla Tariffa Doganale comune](#)
[Elenco dei codici dei Tributi](#)
Comunicazioni Politica Agricola Comune ([PAC](#)) e Tariffa ([TAR](#))
[Istruzioni ed Informazioni per la consultazione della TARIC](#)

Pannello di simulazione

Questa funzione consente tramite un Pannello di richiedere il calcolo dei diritti e/o la verifica di ammissibilità di una dichiarazione doganale di importazione.

Dall'Elenco Misure Taric Importazione", se è stato selezionato uno specifico Paese con la funzione di "Ricerca", è possibile attivare il Pannello di simulazione selezionando nella sezione «Importazione» l'icona presentata dal sistema sulle apposite righe dell'elenco.



LA QUANTITÀ DELLA MERCE

La merce deve essere dichiarata in peso KG ed in unità se la nomenclatura combinata lo richiede.

D.M. 13-1-2000 n. 55

Sono cali naturali le perdite di peso o di volume delle merci che si verificano nel tempo per effetto di fenomeni chimici, fisici o biologici. Nei cali naturali sono comprese anche le perdite connesse all'introduzione od all'estrazione delle merci.

Sono cali tecnici le perdite di peso o di volume dipendenti da manipolazioni a cui le merci siano state sottoposte durante la permanenza in depositi o in altri luoghi, ovvero in dipendenza del loro trasporto.

I cali naturali sono cumulabili con i cali tecnici.



IL VALORE IMPONIBILE

La maggior parte delle merci classificate nella tariffa doganale, è sottoposta, per il fatto obiettivo dell' immissione in libera pratica (importazione), **al pagamento dei dazi "ad valorem", vale a dire dazi che devono essere calcolati sul valore delle merci.** Il valore da prendere a base per il calcolo dei dazi è quello che comunemente viene definito "valore imponibile" o prezzo pagato per l'acquisto delle merci.

L'ORIGINE DELLA MERCE

Nel commercio internazionale per "origine" delle merci si intende comunemente il "paese" o "luogo" di produzione delle merci stesse. L'origine "geografica" conferisce la «nazionalità economica» ai prodotti e va concettualmente distinta dalla provenienza geografica del prodotto, inteso come luogo dal quale vengono spedite le merci, che può coincidere o meno con il paese di effettiva produzione.



LA PROCEDURA DELL'ACCERTAMENTO DOGANALE

La procedura dell'accertamento doganale si articola in quattro fasi coordinate informaticamente dal sistema "A.I.D.A." (Automazione Integrata Dogane e Accise) che possono essere così sintetizzate:

Accettazione - ha lo scopo di verificare:

1. la regolarità formale della dichiarazione;
2. che contenga tutti i dati identificativi (qualità, quantità, valore, origine, provenienza/destinazione)
3. che sia sottoscritta dal "proprietario"- dichiarante (firma digitale telematica);



Registrazione - ha lo scopo di acquisire ufficialmente la dichiarazione, rendendola atto pubblico dotato di fede privilegiata circa la verità dei fatti in esso accertati;

Riscossione - pagamento delle risorse proprie (dazio), dell'Iva e degli altri diritti la cui riscossione è demandata alle dogane.



Dal 1° febbraio 2016 è possibile il pagamento dei diritti doganali **con bonifico bancario o postale.**


CIRCOLARE N.20/D del 21 dicembre 2015



IL CANALE VERDE

L'utilizzazione del sistema informatico per la presentazione delle dichiarazioni doganali ha consentito l'introduzione di un sistema di controllo delle dichiarazioni doganali automatizzato, basato sull'analisi dei rischi: denominato canale verde. Il sistema raffronta gli elementi desumibili dalla dichiarazione doganale (redatta sul D.A.U.) con i parametri di rischio connessi alle singole operazioni nonché alle varie destinazioni doganali. Il risultato ottenuto consente al sistema di decidere circa il controllo da effettuare, individuato da una delle seguenti sigle:

- ❖ **CA - controllo automatizzato (canale verde)**
- ❖ **CD - controllo documentale (canale giallo)**
- ❖ **CS - controllo scanner (canale arancione)**
- ❖ **VM - visita merci (canale rosso)**





Agevolazioni riservate agli operatori economici autorizzati :

riduzione dei controlli documentali e fisici fino al 90%

- **Affidabilità (A), con riduzioni di controllo dal 10% al 50%;**
- **Alta Affidabilità (AA), con riduzioni di controllo dal 51% al 90%.**

Il processo di riduzione dei controlli è regolato automaticamente in base alla percentuale di riduzione accordata, facendo salve eventuali selezioni al controllo obbligatorie per legge.





PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE TELEMATICA

**L'invio della dichiarazione telematica è consentito solo per merci presentate in dogana o c/o luogo approvato (e quindi disponibili per eventuali controlli).
È fatto obbligo al soggetto che invia la dichiarazione garantire il rispetto della condizione di "merci presentate".**

Articolo 194
Reg. (UE) 9-10-2013 n. 952/2013



1. Quando **sono soddisfatte le condizioni per il vincolo delle merci al regime** in questione e sempre **che siano state applicate le eventuali restrizioni e le merci non formino oggetto di divieti**, le autorità doganali procedono allo svincolo delle stesse non appena le indicazioni contenute nella dichiarazione in dogana sono state verificate oppure accettate senza verifica.



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

FASCICOLO ELETTRONICO DOGANALE



CHE COS'È IL FASCICOLO ELETTRONICO

In linea con il Codice Doganale dell'Unione, dal 1° maggio 2016 il fascicolo elettronico contribuisce a favorire il dialogo telematico tra Dogana e Operatori economici, offrendo numerosi vantaggi, quali:

- la riduzione di tempi e costi per le imprese grazie alla convalida automatica della dichiarazione e all'upload dei documenti in caso di controllo, senza necessità di recarsi in Dogana;
- l'estensione della possibilità di trasmissione della dichiarazione H24;
- il colloquio via portale tra Dogana e dichiarante per lo svolgimento dei controlli (come la richiesta di ulteriore documentazione e di messa a disposizione delle merci,);
- la tracciabilità del ciclo di sdoganamento per monitorare e ridurre il "time release";
- il download del prospetto di svincolo, DAE e DAT.

Tra le disposizioni del CDU a maggiore impatto sull'operatività dell'utenza vi è la presentazione dei documenti di accompagnamento della dichiarazione solo in caso di controllo. È infatti possibile usufruire di particolari facilitazioni per le dichiarazioni d'importazione, esportazione e transito.

Andrea Morelli




CHE COS'È IL FASCICOLO ELETTRONICO

Con l'entrata in vigore del CDU, poiché anche per le procedure in dogana non è più richiesta la presentazione sistematica dei documenti di accompagnamento della dichiarazione, è ora possibile presentare, in caso di controllo, il fascicolo elettronico da parte dell'operatore economico che abbia inserito in casella 30 della dichiarazione il codice FE (Fascicolo Elettronico).

Per la costituzione di un fascicolo elettronico le regole da applicare sono le seguenti:

- le rappresentazioni digitali dei documenti devono essere prodotte in formato PDF/A(ISO 19005-1:2005)
- la rappresentazione digitale di un singolo documento è contenuta in un file;
- un file può contenere uno o più documenti;
- un FE si compone di uno o più file;
- la dimensione complessiva di ciascun file non può in nessun caso eccedere i 5 Mbyte.





CONSULTAZIONE ESITO CDC SUL PORTALE

Nella fase successiva di consultazione dell'esito CDC, il sottoscrittore rileva dal portale l'esito CDC della dichiarazione.

È possibile ricercare la dichiarazione trasmessa attraverso:

- **gli estremi della Dichiarazione Doganale: Ufficio Doganale/Data Registrazione Bolletta/Numero Registrazione/Registro Bolletta;**
- **l'MRN;**
- **oppure il codice file.**

È resa disponibile anche una ricerca avanzata delle dichiarazioni con i seguenti parametri:

- **elenco delle dichiarazioni con utilizzo Fascicolo Elettronico;**
- **periodo di tempo;**
- **stato del fascicolo;**
- **esito del CDC.**

La funzione prospetta un elenco di tutte le dichiarazioni trovate secondo i criteri selezionati.

Lo Sportello Unico Doganale è stato attivato a luglio 2011 con le modalità previste dal DPCM 242/2010 obbligando le 18 amministrazioni ad integrare i processi di competenza, di cui rimangono titolari, per offrire alle imprese una "interfaccia" unitaria (single window/one stop shop), che a regime consentirà:

la richiesta, il controllo e lo "scarico" delle certificazioni/nulla osta/autorizzazioni per via telematica (art. 3);

- la "digitalizzazione" dell'intero processo di sdoganamento, compresi i segmenti di controllo di cui sono titolari amministrazioni diverse dall'Agenzia delle Dogane (art. 4).

Gli effetti della "digitalizzazione": riduzione dei tempi e dei costi di sdoganamento, miglioramento della qualità dei controlli e la conseguente riduzione dei costi per le amministrazioni.



Esistono diverse semplificazioni doganali:

1) esportatore autorizzato

2) operatore economico autorizzato (A.E.O.)



1) esportatore autorizzato

L'esportatore autorizzato è un soggetto che può rilasciare dichiarazioni su fattura a prescindere dal valore della merce esportata. Dette dichiarazioni **sostituiscono i certificati di origine preferenziale (E.U.R.1)**.

L'autorizzazione viene rilasciata dalla Dogana dopo un audit per verificare che le condizioni previste dai Regolamenti comunitari siano rispettate.

La Dogana controlla periodicamente la corretta applicazione delle regole di origine.

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)	EUR.1 N. A 000.000 <small>Prima di compilare il formulario consultare le note al retro</small>	
3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)	2. Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra <small>(Indicare i paesi, gruppi di paesi o settori di cui trattasi)</small>	
6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)	7. Osservazioni	4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari
8. N. d'ordine, marche, numeri, numero e natura dei colli (*), designazione delle merci	9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m³, ecc.)	10. Fatture (indicazione facoltativa)
11. VISTO DELLA DOGANA Dichiarazione certificata conforme Documento d'esportazione (*) modello n. del Ufficio doganale Paese o territorio in cui il certificato è rilasciato A addì <small>(Firma)</small>	Timbro	12. DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE Io sottoscritto dichiaro che le merci di cui sopra soddisfano alle condizioni richieste per ottenere il presente certificato. Fatto a addì <small>(Firma)</small>

(*) Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare sulle imballature.

(*) Da riempire solo quando la norma nazionale del paese o territorio d'importazione lo richieda.

DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte a fronte,

DICHIARO che queste merci rispondono alle condizioni richieste per ottenere il certificato qui allegato;

PRECISO le circostanze che hanno permesso a queste merci di soddisfare a queste condizioni:

.....

PRESENTO i seguenti documenti giustificativi (*):

.....

M'IMPEGNO a presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare che dette autorità riteneranno indispensabile per il rilascio del certificato qui allegato, come pure ad accettare qualunque controllo eventualmente richiesto da parte di dette autorità, della mia contabilità e delle circostanze relative alla fabbricazione delle merci di cui sopra;

CHIEDO il rilascio del certificato qui allegato per queste merci.

Fatto a addì

.....
(Firma)

Andrea Morelli



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**



1) esportatore autorizzato

La concessione dello status di esportatore autorizzato è vincolata alla presentazione di una istanza da parte dell'esportatore all'Ufficio doganale competente. (sede legale – sede produttiva)

Le autorizzazioni di cui trattasi, sono rilasciate dagli Uffici delle Dogane competenti per territorio, i quali, nell'esaminare la domanda, dovranno verificare i seguenti requisiti:



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**



esportatore autorizzato

**Dichiarazione su fattura
esportatore autorizzato**

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. IT/00*/BS/16] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale CE.

(firma leggibile autografa o apposta con sistemi informatici)

Andrea Morelli



Grazie per l'attenzione

Andrea Morelli

e-mail: andrea.morelli@agenziadogane.it

Il contenuto del presente documento è frutto dell'elaborazione del relatore e non impegna in alcun modo la responsabilità dell'amministrazione di appartenenza



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**



BRESCIA

ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI



Focus sulle novità introdotte dal nuovo Codice
Dogonale dell'Unione (CDU)
AEO: requisiti, condizioni, benefici
(come e perché)

Brescia, 14 novembre 2016



Lo status di Operatore Economico Autorizzato: sinergie tra l'Agenzia delle Dogane e le realtà imprenditoriali

Lo status di operatore economico autorizzato nell'Unione europea contraddistingue imprese sicure ed affidabili che operano nel settore del commercio internazionale. Aderendo a questo sistema le società dimostrano di possedere standard elevati di conformità e di avere intensificato la sicurezza delle proprie operazioni, garantendo la veridicità delle informazioni fornite alle amministrazioni doganali



Sicurezza e INCOTERMS® 2010

molti paesi al di fuori della Comunità Europea hanno incrementato i controlli di sicurezza, le regole ora richiedono che entrambe le parti siano tenute a fornire tutte le informazioni necessarie (es. informazioni sulla logistica) al fine di facilitare l'importazione/esportazione.

Gli INCOTERMS® precedenti non richiedevano questo grado di cooperazione.



Il concetto di sicurezza nella legislazione comunitaria

- Identificare le spedizioni che costituiscono un possibile rischio al primo punto di ingresso o partenza;
- Identificare gli operatori che garantiscono un elevato grado di affidabilità rispetto al loro ruolo all'interno della catena logistica;

Gli operatori economici che svolgono le proprie attività nel rispetto delle norme e sono affidabili, traggono il massimo vantaggio da un uso esteso della semplificazione e beneficiano di ridotti livelli di controllo doganale.

L'AEO è uno status concesso ad operatori affidabili che soddisfano i criteri comuni e offrono un alto livello di sicurezza rispetto al ruolo assunto nella catena logistica.



L'applicazione dei benefici si basa:

Sullo scambio dei dati e delle informazioni sugli AEO tra gli Stati Membri e tra questi e la Commissione Europea nonché tra la Commissione Europea ed i Paesi terzi, che avviene tramite il Sistema elettronico centrale gestito dalla Commissione Europea CDCO (Centrally Developed, Centrally Operated application).



Andrea Morelli



- Codice Doganale dell'Unione Reg. (UE) 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio (CDU)
- Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (RD)
- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (RE)
- Regolamento delegato transitorio del CDU (RDT) - Reg. (UE) n. 341/2016
- TAXUD/B2/047/2011- Rev. 6
- TAXUD/B2/031/2016
- Circolare 8/D del 19 aprile 2016



Andrea Morelli



La nuova normativa doganale unionale prevede la centralità ed il rafforzamento della figura dell'operatore economico autorizzato AEO in quanto, tale autorizzazione, oltre a rappresentare un'importante strumento per rendere più sicura la *supply chain*, introduce un significativo indice di responsabilizzazione e di corretta gestione della *compliance* da parte dell'operatore economico, determinando inoltre, la possibilità di accedere ad una serie di benefici e di semplificazioni nelle procedure e nei procedimenti doganali



L'autorizzazione AEO, se da un lato richiede **l'applicazione di misure gestionali e la copertura dei rischi aziendali da parte del richiedente**, attraverso la codificazione di procedure e compiti ed un elevato livello di conformità doganale e fiscale nello svolgimento dell'attività economica, dall'altro prevede specifici vantaggi indicati agli artt. 23-25 RD.

Chi può ottenere l'AEO

Art. 38 CDU “Un operatore economico che è stabilito nel territorio doganale dell'unione e che soddisfa i criteri di cui all'articolo 39 può presentare domanda per ottenere l'autorizzazione **AEO**”



Andrea Morelli



Art. 11 RD

- Richiedente registrato presso l'autorità doganale (EORI)
- Richiedente stabilito nel territorio doganale dell'unione
- Assenza di revoca autorizzazione AEO nei tre anni precedenti

Art. 26 RD

- Unica domanda per tutte le stabili organizzazioni nei diversi Stati membri



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

Ufficio doganale competente

L'istanza deve essere presentata presso l'Ufficio delle Dogane competente in relazione al luogo in cui l'operatore detiene la **contabilità principale** relativa alle operazioni doganali svolte e in cui è effettuata **almeno parte** delle operazioni oggetto dell' AEO



Andrea Morelli



All'atto della presentazione della domanda è **obbligatoria l'allegazione del questionario di autovalutazione**, che dovrà esser preventivamente compilato dal richiedente dopo avere proceduto ad una prima stima del possesso dei requisiti necessari per l'ottenimento dell'autorizzazione.

L'istanza viene inserita nel *data base* comunitario CDCO dall'Ufficio centrale AEO e comunica al richiedente l'avvenuta accettazione.

Authorised Economic Operators - Query page

Ultimo aggiornamento 09-11-2016

Retrieve Authorised Economic Operators

Please select any combination of data concerning an authorisation holder (country, authorisation type, holder name)

Authorisation holder name

Issuing country


Authorisation type

- AEOC - Semplificazioni doganali
- AEOF - Semplificazioni doganali/Sicurezza
- AEOS - Sicurezza

Cerca

Search rules:

To search for a part of a word in the name box use the percent sign as a wildcard. A search for "Com%" finds all names in which one of the following words appear: "Company", "Component", "Computer", "Common", etc. Search words are not case sensitive; searches for "COMP" and "coMp" are treated the same.



**Tempistiche
(120+30gg) di cui 80 gg.
sono riservati agli Uffici
delle Dogane per
completare l'audit
presso la società**

TAXUD/B2/047/2011 – Rev.6
11 marzo 2016



Affidabilità

Gli Uffici Centrali dell'Agenzia delle Dogane provvedono al termine dell'istruttoria, all'emissione del certificato AEO richiesto. In base ai risultati dell'audit il livello di affidabilità attribuito all'operatore può essere di 2 tipi:

- Affidabilità **(A)** con riduzione dei controlli dal 10% al 50%
- Affidabilità **(AA)** con riduzione dei controlli dal 51% al 90%

- **AEO Semplificazioni doganali (AEOC)**: consente al titolare di beneficiare di alcune semplificazioni previste ai sensi della normativa doganale
- **AEO Sicurezza (AEOS)**: conferisce al titolare il diritto di ottenere agevolazioni attinenti alla sicurezza.

Le due tipologie di autorizzazione possono cumularsi; quando un richiedente ha i requisiti per ottenere entrambe le decisioni, verrà rilasciata un'autorizzazione combinata che garantisce il cumulo dei benefici.

Requisiti e criteri sostanziali (art. 39 CDU, artt. 24-28 RE)

I criteri che devono essere rispettati dal richiedente per acquisire lo status di AEO sono i seguenti:

- **conformità:** comprovata osservanza della normativa doganale e fiscale, nonché assenza di violazioni gravi o ripetute alla normativa doganale e fiscale;
- **sistema efficace di gestione delle scritture commerciali e relative ai trasporti:** dimostrazione di un alto livello di controllo sulle operazioni e sul flusso delle merci mediante un sistema contabile che consenta adeguati controlli doganali;
- **solvibilità:** rispetto, nei tre anni precedenti la presentazione dell'istanza, degli obblighi finanziari e del pagamento dei dazi doganali, nonché una sufficiente capacità finanziaria per far fronte ai propri impegni;
- **standard pratici di competenza o di qualifiche professionali:** rispetto di una delle due condizioni, relative agli standard pratici di competenza o alle qualifiche professionali direttamente connesse all'attività svolta (solo per l'autorizzazione AEOC).
- **standard di sicurezza:** esistenza di adeguati standard di sicurezza, con il rispetto delle condizioni pratiche previste dall'articolo 28 del RE (solo per l'autorizzazione AEOS).

Criteria per la concessione dell'autorizzazione

Standard pratici di competenza - il richiedente o la persona responsabile delle questioni doganali deve dimostrare di avere:

- almeno tre anni di comprovata esperienza pratica in materia doganale (diretta o sistema di controllo su fornitori di servizi doganali);
- uno standard di qualità in materia doganale adottato da un organismo europeo di standardizzazione

Qualifiche professionali - il richiedente o la persona responsabile delle questioni doganali deve aver completato con profitto una formazione doganale coerente e pertinente all'attività (da autorità doganale, istituto riconosciuto, associazione professionale o commerciale riconosciuta per la formazione)

- patente di spedizioniere doganale
- possesso di attestazione comprovante il completamento di una specifica formazione relativa ad un corso nelle materie doganali coerente con il proprio ruolo
- se la persona responsabile delle questioni doganali è una persona esterna, il criterio di cui all'art. 39. lett. d, del CDU si ritiene soddisfatto se la persona in questione è un AEOC

“Un operatore economico autorizzato è sottoposto in minor misura a controlli fisici e documentali rispetto ad altri operatori” (art. 24, p.6 RD). L'AEO beneficia di un trattamento più favorevole rispetto ad altri operatori economici per quanto riguarda i controlli doganali a seconda del tipo di autorizzazione concessa, tra cui un numero minore di controlli fisici e basati sui documenti (art. 38, p. 6 CDU)

Gli AEO, oltre a godere di un trattamento favorevole per quanto riguarda il livello dei controlli doganali [in linea e a posteriori (revisioni accertamento, controlli IVA intra e plafond)], possono accedere alle semplificazioni doganali previste dal CDU, nel rispetto dei criteri e delle condizioni singolarmente previste per ogni tipo di istituto.

I benefici dell'AEO nel nuovo CDU

Sono espressamente individuate alcune *categorie di benefici e vantaggi* derivanti dalla qualifica di AEO

AEOC: accesso facilitato alle semplificazioni doganali (tra cui autorizzazioni, *riduzione o esonero dalla prestazione della garanzia*); riduzione dei controlli fisici e documentali; priorità di notifica e di trattamento in caso di selezione per il controllo; possibilità di richiedere un luogo specifico per il controllo; utilizzo del logo unionale AEO nei documenti aziendali; benefici indiretti relativi (ad es. il miglioramento delle procedure aziendali ed ai rapporti con i clienti);

AEOs: facilitazioni relative alle dichiarazioni di pre-partenza; riduzione dei controlli fisici e documentali relativi a *safety & security*; priorità di notifica e di trattamento in caso di selezione per il controllo relativo a *safety & security*; possibilità di chiedere un luogo specifico per l'esecuzione del controllo; benefici indiretti e mutuo riconoscimento con i Paesi terzi con i quali vigono accordi specifici. Continueranno a trovare applicazione, laddove compatibili con le nuove disposizioni unionali, le agevolazioni previste dalla normativa nazionale connessa al possesso dello status di AEO;

I benefici dell'AEO nel nuovo CDU - benefici diretti

Alcune semplificazioni ed agevolazioni sono applicabili esclusivamente ai soggetti titolari di autorizzazioni AEO:

- sdoganamento centralizzato nazionale ed europeo (art. 179, p. 2 CDU) operativo dal 2020



I benefici dell'AEO nel nuovo CDU - benefici indiretti

- migliori relazioni con le autorità doganali: **client coordinator**
- maggiore velocità nelle spedizioni;
- maggiore competitività negli scambi internazionali;
- essere riconosciuti partner sicuri ed affidabili;
- acquisizione di nuovi clienti e fidelizzazione di quelli esistenti;
- aumento della sicurezza e migliore comunicazione tra le parti della catena logistica;
- diminuzione dei problemi legati alla sicurezza.






Il programma di certificazione comunitaria si applica agli operatori economici e ai loro partner commerciali che intervengono nella catena di approvvigionamento internazionale, ossia ai fabbricanti, agli esportatori, agli speditori/impresе di spedizione, ai depositari, agli agenti doganali, ai vettori, agli importatori che, nel corso delle loro attività commerciali, prendono parte ad attività disciplinate dalla regolamentazione doganale e si qualificano positivamente rispetto agli altri operatori, in quanto ritenuti affidabili e sicuri nella catena di approvvigionamento.



Andrea Morelli




Benefici dei certificati AEO

Beneficio	AEOC	AEOS	Riferimenti
Accesso facilitato alle semplificazioni doganali	X		Art. 38 (5) UCC
Facilitazioni relative alle dichiarazioni di pre-partenza		X	Art. 23 UCC DA
Riduzione dei controlli fisici e documentali - relativi a Safety&Security - relativi ad altra legislazione doganale	X	X	Art. 24 (1) UCC DA Art. 38 (6) UCC
Priorità di notifica in caso di selezione per il controllo (relativo a Safety&Security)		X	Art. 24 (2) UCC DA Art. 38 (6) UCC
Priorità di notifica in caso di selezione per il controllo (non relativo a Safety&Security)	X		Art. 24 (3) UCC DA Art. 38 (6) UCC
Priorità di trattamento se selezionato per il controllo	X	X	Art. 24 (4) UCC DA Art. 38 (6) UCC
Possibilità di richiedere un luogo specifico per il controllo doganale	X	X	Art. 24 (4) UCC DA Art. 38 (6) UCC
Benefici indiretti	X	X	
Mutuo Riconoscimento con in paesi terzi		X	MRA-Agreements Art. 38 (7) UCC

- 1. indicazione, da parte dell'operatore, del luogo presso cui effettuare i controlli (Certificati AEOC, AEOS);**
- 2. procedura agevolata nell'ottenere le semplificazioni doganali attualmente previste dal codice doganale comunitario (Certificati AEOC, AEOF);**
- 3. esonero dalla prestazione di garanzia per l'introduzione di beni nei depositi IVA (Art. 50-bis co. 4 – D.L. 331/93);**

4. Trasporto merci per via aerea - **Status di "mittente conosciuto"**

I soggetti AEO hanno delle facilitazioni per l'ottenimento dello status di «mittente conosciuto» (KC) di competenza dell'Autorità Nazionale dell'Aviazione Civile (ENAC), necessario per non effettuare ulteriori controlli scanner presso gli scali merci aeroportuali previsti dal Reg. CE n. 185/2010 in vigore dal 29 aprile 2013. (Certificati AEOS, AEOF)




Andrea Morelli



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

Benefici dei certificati AEO nel dettaglio


5. Procedura di sdoganamento - A partire dal 3 luglio 2012 gli operatori certificati A.E.O. possono beneficiare dello sdoganamento telematico in procedura domiciliata per le operazioni di esportazione e di esportazione abbinata a transito tutti i giorni dall'1,00 alle 24,00. (Certificati AEOC, AEOF);



Andrea Morelli

Nota Agenzia delle Dogane n. 70372/RU del 24.6.2013.

6. Procedura di sdoganamento - Sdoganamento telematico in procedura domiciliata per merci in entrata via mare. Attivazione del trasferimento dei container da sottoporre a verifica fisica presso luoghi autorizzati esterni all'area portuale, attraverso un corridoio controllato dalla Piattaforma Logistica Nazionale. (Certificati AEOC, AEOF);



Andrea Morelli



7. Decr. 5 maggio 2016

Approvazione delle linee guida applicative per la determinazione della «massa lorda verificata del contenitore» (Verified Gross Mass packed container - VGM) ai sensi della regola VI/2 della convenzione SOLAS 74, emendata dalla risoluzione MSC. 380(94) del 21 novembre 2014

Al fine di soddisfare le condizioni previste dal Metodo 2 (...), lo spedizioniere deve ottemperare alternativamente ad uno dei seguenti requisiti:

4.2 essere un operatore economico autorizzato (AEO) A tale scopo lo spedizioniere dovrà essere in possesso di uno dei seguenti certificati:

- «Certificato AEO - Sicurezza»;
- «Certificato AEO - Semplificazioni doganali/Sicurezza»;



8. Per i conti di debito, un operatore AEO ha diritto, su richiesta, di ottenere una **riduzione dell'importo della garanzia globale pari al **70%** dell'importo di riferimento;**



9. Accordi di Mutuo Riconoscimento (MRA) dei programmi di sicurezza con Paesi terzi (Certificati AEOS, AEOF).

- accordo con la **CINA** operativo dal 3 novembre 2015
- accordo UE/**USA** operativo dal 1 luglio 2012
- accordo UE/**GIAPPONE** operativo dal 24 maggio 2011
- accordi già conclusi con **SVIZZERA** e **NORVEGIA** ma non ancora operativi.
- accordi in itinere **RUSSIA** e **CANADA**

***Operatori dei Paesi Partner riconosciuti AEO
Giappone (622) - Cina (3273) - Stati Uniti (166)***

- **minori controlli relativi alla sicurezza:** gli AEOS/F godono di minori ispezioni, controlli o altre misure di sicurezza, in quanto le autorità doganali tengono in favorevole considerazione lo status nella valutazione dei rischi;
- **trattamento prioritario allo sdoganamento:** gli AEOS/F godono di un trattamento prioritario, formalità semplificate e rilascio accelerato delle spedizioni commerciali in cui sono coinvolti;
- **meccanismo comune di continuità operativa:** le autorità doganali stabiliscono un meccanismo comune per reagire alle perturbazioni nei flussi commerciali causate da aumenti dei livelli di allarme di sicurezza, chiusura di frontiere e/o calamità naturali, emergenze o da altri gravi incidenti, in cui i carichi prioritari inviati dagli AEOS/F sono agevolati ed accelerati, per quanto possibile, da parte delle autorità doganali.

Gli operatori economici in possesso di un'autorizzazione AEOS/F che desiderano beneficiare degli MRA che l'Unione europea ha concluso, devono accertarsi di aver fornito il proprio consenso scritto per lo scambio di dati con i paesi partner MRA. Tale consenso scritto è richiesto all'interno del questionario di autovalutazione da presentare insieme alla domanda AEO e può essere fornito o revocato in qualsiasi momento dal richiedente.

In via generale, al fine di beneficiare dei minori controlli relativi alla sicurezza e della priorità di trattamento allo sdoganamento, l'AEO deve comunicare al partner in affari nel rispettivo Paese con cui è stato concluso l'Accordo, il codice MRA attribuitogli secondo le specifiche dei singoli Accordi, a seguito del consenso allo scambio dei dati precedentemente fornito.

Il business partner inserisce il codice nella dichiarazione di importazione nel proprio Paese. In tal modo, la spedizione è identificata come sicura e può godere dei vantaggi sopra menzionati. In altri casi (USA), invece, è prevista una preventiva registrazione presso un data base per il riconoscimento delle autorità doganali del Paese partner.

I dettagli relativi alle procedure specifiche per i singoli accordi esistenti, sono disponibili sul sito dell'Agencia nella sezione AEO dedicata agli Accordi di Mutuo Riconoscimento.

<https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/dogane/operatore/operatore-economico-autorizzato-aeo>



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**



Mutual Recognition Login

Enter your user name and password to log in:

User Name	<input type="text"/>	Not yet Registered?:
Password	<input type="password"/>	<ul style="list-style-type: none">• Register your EORI Number with C-TPAT
	<input type="button" value="Login"/>	Forgot your password?

YOU ARE ABOUT TO ACCESS A DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY COMPUTER SYSTEM. THIS COMPUTER SYSTEM AND DATA THEREIN ARE PROPERTY OF THE U.S. GOVERNMENT AND PROVIDED FOR OFFICIAL U.S. GOVERNMENT INFORMATION AND USE. THERE IS NO EXPECTATION OF PRIVACY WHEN YOU USE THIS COMPUTER SYSTEM. THE USE OF A PASSWORD OR ANY OTHER SECURITY MEASURE DOES NOT ESTABLISH AN EXPECTATION OF PRIVACY. BY USING THIS SYSTEM, YOU CONSENT TO THE TERMS SET FORTH IN THIS NOTICE. YOU MAY NOT PROCESS CLASSIFIED NATIONAL SECURITY INFORMATION ON THIS COMPUTER SYSTEM. ACCESS TO THIS SYSTEM IS RESTRICTED TO AUTHORIZED USERS ONLY. UNAUTHORIZED ACCESS, USE, OR MODIFICATION OF THIS SYSTEM OR OF DATA CONTAINED HEREIN, OR IN TRANSIT TO/FROM THIS SYSTEM, MAY CONSTITUTE A VIOLATION OF SECTION 1030 OF TITLE 18 OF THE U.S. CODE AND OTHER CRIMINAL LAWS. ANYONE WHO ACCESSES A FEDERAL COMPUTER SYSTEM WITHOUT AUTHORIZATION OR EXCEEDS ACCESS AUTHORITY, OR OBTAINS, ALTERS, DAMAGES, DESTROYS, OR DISCLOSES INFORMATION, OR PREVENTS AUTHORIZED USE OF INFORMATION ON THE COMPUTER SYSTEM, MAY BE SUBJECT TO PENALTIES, FINES OR IMPRISONMENT. THIS COMPUTER SYSTEM AND ANY RELATED EQUIPMENT IS SUBJECT TO MONITORING FOR ADMINISTRATIVE OVERSIGHT, LAW ENFORCEMENT, CRIMINAL INVESTIGATIVE PURPOSES, INQUIRIES INTO ALLEGED WRONGDOING OR MISUSE, AND TO ENSURE PROPER PERFORMANCE OF APPLICABLE SECURITY FEATURES AND PROCEDURES. DHS MAY CONDUCT MONITORING ACTIVITIES WITHOUT FURTHER NOTICE.


Help Desk: 1-866-530-4172, choose option 4

Hours of Operation: Monday - Friday 6:00 a.m. to 2:30 p.m. Eastern Time Zone (except Federal Holidays)

After Hours Help Desk: 1-800-927-8729



U.S. Customs and
Border Protection





Area geografica	Numero istanze	Ripartizione
Nord ovest	579	40.15%
Liguria		
Lombardia		
Piemonte e Valle d'Aosta		
Nord est	359	24.9%
Trentino Alto Adige		
Veneto		
Friuli Venezia Giulia		
Emilia Romagna		
Centro	225	15.6%
Toscana		
Abruzzo, Marche e Molise		
Lazio e Umbria		
Sud	195	13.52%
Campania e Calabria		
Puglia e Basilicata		
Isole	50	3.47%
Sicilia		
Sardegna		
Totale	1442	100%



**INDAGINE DI CUSTOMER SATISFACTION SUL
PROCEDIMENTO DI CERTIFICAZIONE AEO**


4 dicembre 2012

Giudizio sul supporto durante la fase di attivazione della procedura

Informazioni richieste al personale Dogane:



Hanno avuto incontri e riunioni con il personale che riceve le istanze o svolge le attività di audit:




dati %

Valutazione supporto sito internet




Valutazione personale Agenzia Dogane:




media scala 1-10

La fase di audit

Valutazione dell'attività di audit:



Proposta attività di miglioramento durante la fase di audit:




Valutazione proposte di miglioramento:




media scala 1-10

dati %

I benefici



Investimenti e giudizio complessivo sul procedimento



GRATIS

L'AEO **NON** ha alcun costo nei confronti della dogana e **NON** è obbligatorio.

NESSUN OBBLIGO


Il percorso di autorizzazione e l'analisi dei requisiti
NON è UNA VERIFICA FISCALE.





**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**


Le semplificazioni doganali sono una nuova filosofia d'impresa



Andrea Morelli

Le semplificazioni doganali sono una nuova filosofia
d'impresa

AUTHORISED
ECONOMIC
OPERATOR 



Andrea Morelli

Quando il
perchè è forte,
il come si trova
sempre.

Andrea Morelli



Grazie per l'attenzione

Andrea Morelli

e-mail: andrea.morelli@agenziadogane.it

Il contenuto del presente documento è frutto dell'elaborazione del relatore e non impegna in alcun modo la responsabilità dell'amministrazione di appartenenza